

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

403° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

I N D I C E

Commissioni permanenti

| | | |
|--|------|-----|
| 1 ^a - Affari costituzionali | Pag. | 27 |
| 3 ^a - Affari esteri | » | 54 |
| 4 ^a - Difesa | » | 55 |
| 5 ^a - Bilancio | » | 65 |
| 7 ^a - Istruzione | » | 71 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » | 80 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 88 |
| 11 ^a - Lavoro | » | 92 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » | 101 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » | 112 |
| 14 ^a - Politiche dell'Unione europea | » | 118 |

Commissioni riunite

| | | |
|--|------|----|
| 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) | Pag. | 11 |
|--|------|----|

Giunte

| | | |
|--|------|---|
| Elezioni e immunità parlamentari | Pag. | 5 |
|--|------|---|

Commissioni bicamerali

| | | |
|---|------|-----|
| Questioni regionali | Pag. | 127 |
| Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi | » | 132 |
| Vigilanza sull'anagrafe tributaria | » | 137 |
| Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale | » | 138 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

| | | |
|--|------|-----|
| Per l'infanzia | Pag. | 140 |
| Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . | » | 142 |
| Inchiesta sull'affare Telekom-Serbia | » | 144 |
| Commissioni monocamerali d'inchiesta | | |
| Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale | Pag. | 150 |
| Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno | » | 156 |
| Sottocommissioni permanenti | | |
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri | Pag. | 158 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri | » | 160 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri | » | 171 |
| <hr/> | | |
| CONVOCAZIONI | Pag. | 172 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

55ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 16,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Costantino Garraffa, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 14314/03

Il PRESIDENTE informa che in data 3 febbraio 2004 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Costantino Garraffa, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 14314/03, trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo il 16 gennaio 2004 (Doc. IV, n. 3). La vicenda da cui consegue la richiesta è la medesima già affrontata nell'esame della precedente richiesta di acquisizione di tabulati telefonici (Doc. IV, n. 2), già autorizzata dal Senato.

Il Presidente, non essendovi interventi, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di concessione dell'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Costantino Garraffa, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 14314/03.

La Giunta approva quindi all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il presidente Crema di redigere la relazione per l'Assemblea.

*VERIFICA DEI POTERI***Comunicazioni del senatore Pirovano in materia di incompatibilità parlamentari**

Il senatore PIROVANO, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, illustra le conclusioni alle quali il Comitato – sulla base della documentazione inviata dai senatori interessati su richiesta del Comitato stesso – è pervenuto in ordine ad alcune situazioni.

Riferisce in primo luogo sul collocamento in aspettativa dei seguenti senatori dalle cariche ed uffici dichiarati:

Monica Bettoni Brandani, medico, aiuto ospedaliero presso la A.S.L. 8 di Arezzo;

Laura Bianconi, dipendente presso il Dipartimento provinciale del Tesoro di Forlì;

Luigi Bobbio, magistrato, sostituto procuratore;

Paolo Brutti, docente universitario presso l'Università degli studi di Perugia;

Roberto Calderoli, medico presso gli Ospedali riuniti di Bergamo;

Francesco Carella, dirigente presso la A.S.L. FG1 di San Severo;

Giuseppe Consolo, docente universitario presso l'Università Luiss – Guido Carli di Roma;

Francesco Antonio Crinò, dipendente presso la regione Calabria;

Fernando Dalla Chiesa, docente universitario presso l'Università degli studi di Milano;

Mauro Cutrufo, dirigente della Metro Park di Roma;

Natale D'Amico, dirigente presso la Banca d'Italia;

Aniello Formisano, dipendente presso la A.S.L. NA1 di Napoli;

Antonio Gentile, capo ufficio stampa presso l'Azienda sanitaria ospedaliera di Cosenza;

Fausto Giovanelli, docente presso l'Istituto tecnico commerciale «Cattaneo» di Castelnuovo Monti (RE);

Antonio Michele Montagnino, direttore amministrativo presso la A.S.L. CL2 di Caltanissetta;

Alberto Adalgiso Monticone, docente universitario presso la Libera università Maria SS. Assunta – LUMSA di Roma;

Giuseppe Mulas, primario ospedaliero presso la A.S.L. 2 della Sardegna, Olbia;

Liborio Ognibene, dipendente presso la A.S.L. CL2 di Caltanissetta;

Gaetano Pascarella, medico presso la A.S.L. CE1 di Caserta;

Augusto Arduino Claudio Rollandin, dirigente sanitario veterinario presso la A.S.L. della Valle d'Aosta;

Maurizio Ronconi, medico presso la A.S.L. Umbria 3 di Foligno;

Antonio Rotondo, medico presso l'Azienda ospedaliera «Umberto I» di Siracusa;

Francesco Salzano, dirigente medico presso la A.S.L. SA1 di Nocera Inferiore;

Sebastiano Sanzarello, medico ospedaliero presso la A.S.L. ME5 di Messina;

Giuseppe Scalera, medico chirurgo presso la A.S.L. NA1 di Napoli;

Calogero Sodano, dirigente presso l'I.N.P.S. di Agrigento;

Piergiorgio Stiffoni, dirigente presso la Banca Veneta s.c.a. r.l.;

Fulvio Tessitore, docente universitario presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Tiziano Treu, docente universitario presso l'Università degli studi Cattolica di Milano.

La Giunta prende atto.

Il senatore Pirovano in secondo luogo riferisce sul collocamento in quiescenza dei seguenti senatori dalle cariche ed uffici dichiarati:

Franco Bassanini, docente universitario presso l'Università «La Sapienza» di Roma;

Elvio Fassone, magistrato di cassazione, presidente di corte d'assise;

Gaetano Fasolino, medico presso l'A.S.L. SA3 di Salerno;

Giuseppe Gaburro, docente universitario e direttore del dipartimento di scienze economiche presso l'Università degli studi di Verona;

Gino Moncada, docente universitario presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Stefano Passigli, docente universitario;

Carlo Vizzini, docente universitario.

La Giunta prende atto.

Il senatore Pirovano riferisce quindi sulla cessazione dei seguenti senatori dalle cariche ed uffici dichiarati:

Fabio Baratella, consigliere di amministrazione della Interporto di Rovigo S.p.A.;

Rossana Boldi, vicepresidente della I commissione Coresa-Piemonte;

Paolo Brutti, presidente della Apm S.p.A.;

Mario Cavallaro, direttore responsabile della Rivista Anci Marche «Marcheautonomie»;

Giuseppe Consolo, consigliere di amministrazione dell'Alitalia S.p.A.;

Luciano Falcier, presidente dell'Ater (ex Iacp) di Venezia;

Nicodemo Francesco Filippelli, insegnante;

Pasquale Giuliano, magistrato di cassazione;

Vittorio Guasti, consigliere di amministrazione della Nordedil s.r.l.
e consigliere di amministrazione della Sipa s.r.l.;

Guido Mainardi, presidente dell'Ente parco regionale veneto del
delta del Po;

Renzo Michelini, consigliere di amministrazione della CityPark
s.r.l.;

Angelo Muzio, presidente della Monferrato ambiente s.r.l.;

Liborio Ognibene, direttore amministrativo dell'Azienda ospeda-
liera S. Antonio Abate di Erice;

Celestino Pedrazzini, consigliere di amministrazione della Spt
S.p.A.;

Egidio Enrico Pedrini, consigliere di amministrazione della For-
mula Bingo S.p.A. e consigliere di amministrazione dell'Alitalia S.p.A.;

Vittorio Pessina, consigliere della Monrif.net S.p.A.;

Franco Rigetti, consigliere di amministrazione della Finsiel S.p.A.;

Tommaso Sodano, consigliere di amministrazione del Patto per
l'occupazione S.C.P.A. - Nord Est;

Oreste Tofani, consigliere di amministrazione dell'Agenzia di svi-
luppo Lazio;

Giuseppe Valditara, vicepresidente del consiglio di amministra-
zione dell'Irer Lombardia;

Cosimo Ventucci, consigliere delegato della Ifc s.r.l..

La Giunta prende atto.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal se-
natore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato par-
lamentare la carica rivestita dal senatore:

Sergio Agoni, consigliere comunale presso il comune di Offlaga.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal se-
natore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato par-
lamentare la carica rivestita dal senatore:

Giovanni Battaglia, assessore comunale presso il comune di
Ragusa.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal se-
natore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato par-
lamentare la carica rivestita dal senatore:

Luigi Compagna, consigliere direttivo dell'Associazione nazionale
per gli interessi del Mezzogiorno. Come si evince dallo statuto, l'associa-
zione ha per scopo la promozione e lo svolgimento nel Mezzogiorno di

iniziative utili al suo miglioramento, specialmente in ordine alla diffusione della cultura e dell'azione sociale, ricade pertanto nell'ambito delle esclusioni previste dall'articolo 1, comma secondo della legge n. 60 del 1953.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Francesco Cossiga, presidente onorario dell'Advisory board di Mediobanca S.p.A. Trattasi della presidenza onoraria di un organo consultivo per la quale non si ravvisano profili di incompatibilità.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Antonio D'Alì, amministratore unico dell'Istituto immobiliare finanziario trapanese S.p.A. La finalità principale della suddetta società è quella dell'amministrazione di un patrimonio immobiliare e di partecipazioni societarie di diretto ed esclusivo riferimento della sua famiglia; inoltre la società non ha mai svolto attività finanziaria riferita a terzi, né può svolgerne ai sensi dello statuto. La suddetta carica è già stata dichiarata compatibile dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato nella XIII legislatura, seduta dell'8 aprile 1999.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Furio Gubetti, consigliere di amministrazione dell'International Center of economical Research. Come si evince dallo statuto, l'ente ha come scopo la promozione di scambi scientifici e altre attività atte a favorire lo sviluppo e la diffusione della conoscenza teorica ed applicata nel settore dell'economia, ricade pertanto nell'ambito delle esclusioni previste dall'articolo 1, comma secondo della legge n. 60 del 1953.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Aleandro Longhi, direttore editoriale del Corriere di Sestri Ponente. Non si tratta di direzione responsabile, che è l'unica ad essere in-

compatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 47 del 1948.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Antonio Vicini, presidente del Distretto sanitario Sud Est Langhirano di Parma. Trattasi della presidenza di un comitato di sindaci rivestita *ex officio* per l'incarico di sindaco di comune con meno di ventimila abitanti; non si ravvisano pertanto profili di incompatibilità.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2351) Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente PROVERA dichiara inammissibili ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento gli emendamenti 3.4, 3.5 e 4.0.1 in quanto privi di portata modificativa essendo gli stessi sostanzialmente ripetitivi di previsioni già contenute nella Convenzione e nei protocolli cui fa riferimento il disegno di legge in titolo.

Il relatore ZICCONI (*FI*) illustra l'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo 3, osservando che il comma 1 dell'articolo 3 riguarda una materia già disciplinata dall'articolo 37 della convenzione e nell'articolo 1 di ciascun protocollo per cui una previsione *ad hoc* nel disegno di legge è superflua e rischia di essere pericolosa – in quanto suscettibile di determinare incertezze sul piano interpretativo – qualora alla stessa venisse at-

tribuito un significato diverso dalle disposizioni già contenute nei menzionati protocolli. Anche il comma 2 dell'articolo 3 risulta superfluo perché ripetitivo dell'articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione.

La senatrice DE ZULUETA (*DS-U*) illustra l'emendamento 3.2 con il quale si intende sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, al fine di espungere dal testo del disegno di legge la clausola che subordina l'operatività di Convenzione e Protocolli alla condizione della dimostrata esistenza di «attività di gruppi di criminalità organizzata non limitate al territorio nazionale». La norma, portatrice di una sorta di pretesa a ridefinire quanto accettato in sede di accordi internazionali, essa sembra foriera di dubbi ed errori interpretativi, e se ne auspica pertanto l'eliminazione.

Il presidente PROVERA avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.3.

La senatrice DE ZULUETA (*DS-U*) passa ad illustrare l'emendamento 4.1 avente essenzialmente la finalità di semplificare il testo dell'articolo 4. Con tale intervento modificativo, si intende evitare un eccesso di rigore determinato dall'applicabilità di una circostanza aggravante per il solo fatto che il reato sia commesso «in più di uno Stato», «in uno Stato», ma con «parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato» ovvero «commesso in uno Stato, ma con effetti sostanziali in un altro Stato».

Il relatore ZICCONI (*FI*) illustra l'emendamento 4.2, relativamente al quale preannuncia fin da ora l'intenzione di presentare una riformulazione dello stesso, e l'emendamento 4.3, sottolineando in merito a quest'ultimo che la proposta emendativa è esclusivamente finalizzata a rendere più leggibile il testo dell'articolo 4 senza apportarvi alcuna modifica sostanziale. Si tratta, infatti, semplicemente di sostituire il rinvio all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 con l'esplicita previsione dell'aumento di pena indicato nello stesso articolo 7.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra l'emendamento 4.4 volto a modificare l'articolo 4 facendo sì che la disciplina dell'aggravante introdotta da tale articolo venga a ricalcare integralmente quella dell'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, in particolare richiamando anche il comma 2 del citato articolo 7 che esclude la possibilità di dichiarare equivalenti le attenuanti concorrenti con l'aggravante considerata.

Il presidente PROVERA avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 5.1 e 5.0.1.

La senatrice DE ZULUETA (*DS-U*) passa ad illustrare l'emendamento 6.1 soppressivo del comma 1 dell'articolo 6 con il quale si stabi-

sce che il trasferimento dei procedimenti penali previsti dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli accordi internazionali.

Il presidente PROVERA avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 6.2 e 6.0.1.

Il relatore ZICCONI (*FI*) illustra l'emendamento 7.1, facendo presente che tale proposta emendativa ha solo funzioni di coordinamento e non comporta alcuna modifica di sostanza. Le novità previste dall'articolo 7 del disegno di legge rispetto alla normativa già in vigore (che, per quanto riguarda il tema specifico delle operazioni sotto copertura relative ai reati di tratta delle persone, va rinvenuta nell'articolo 10 della recente legge n. 228 del 2003) vengono organicamente inserite nel citato articolo 10 in modo da escludere il rischio di possibili incertezze circa gli effetti delle innovazioni proposte rispetto all'attuale quadro normativo.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra l'emendamento 7.2.

Il presidente PROVERA avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 7.3.

Il relatore ZICCONI (*FI*) illustra l'emendamento 8.1, rilevando che tale proposta emendativa ha anch'essa soprattutto natura di coordinamento in quanto si limita a riscrivere l'intero articolo 8 (incluso il comma 1) come una novella al decreto legislativo n. 231 del 2001 e ad evitare sovrapposizioni con le novità già introdotte da altre leggi nel citato decreto legislativo n. 231. L'unica innovazione sostanziale di rilievo è contenuta nella formulazione del nuovo articolo 25-*nonies*, dove viene prevista la responsabilità degli enti non per il solo reato di intralcio alla giustizia, ma per tutti i reati contro l'amministrazione della giustizia. Tale proposta è motivata, oltre che dalla particolare rilevanza del bene protetto, anche dal fatto che, come già accennato in sede di relazione, il rinvio al solo articolo 377 del codice penale (come proposto nel testo originario del disegno di legge) escluderebbe la responsabilità dell'ente per reati contro l'amministrazione della giustizia di gravità pari o maggiore di quelli indicati nel citato articolo 377, determinando una disparità di trattamento che sembra priva di giustificazione.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra gli emendamenti 8.2, 8.4, 8.5 e 8.6. Con riferimento all'emendamento 8.4 il senatore Fassone sottolinea come lo stesso sia rivolto a risolvere un problema di coordinamento fra il disegno di legge in titolo e la legge recentemente approvata dal Parlamento in materia di tratta delle persone, mentre l'emendamento 8.5 è volto ad ampliare il catalogo dei reati contro l'amministrazione della giustizia in relazione ai quali viene estesa l'applicabilità delle disposizioni del

decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti per reati commessi nel loro interesse.

La senatrice DE ZULUETA (*DS-U*) illustra l'emendamento 8.7.

Il presidente PROVERA avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 8.3.

Il relatore ZICCONI (*FI*), in sede di illustrazione dell'emendamento 9.1, osserva che in ordine all'articolo 9 – che va letto in correlazione con il successivo articolo 11 – si pongono alcuni problemi di coordinamento normativo. La previsione intende infatti accorpate in un'unica disposizione – intento senz'altro condivisibile – una serie di previsioni speciali di confisca, ma non tiene conto delle modifiche recentemente introdotte dalla citata legge n. 228 del 2003 proprio in tema di confisca relativamente ai reati di cui alla sezione I del Capo III del titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale. Le previsioni del disegno di legge vanno in particolare coordinate con quelle di cui all'articolo 600-*septies* del codice penale come riformulato dalla citata legge n. 228 del 2003. La soluzione che qui si suggerisce è quella – coerente con l'impostazione generale del testo in esame – di inserire nel nuovo articolo 240-*bis* anche la parte relativa alla confisca contenuta nell'articolo 600-*septies* del codice penale sottoponendo così tutte le ipotesi di confisca per equivalente previste dal codice penale ad un regime assolutamente omogeneo.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra l'emendamento 9.2 sottolineando come lo stesso sia volto a tener conto delle specificità che contraddistinguono il reato di usura e, comunque, riformulandolo nell'emendamento 9.2 (testo 2).

Illustra poi l'emendamento 9.3 volto a introdurre nel nuovo articolo 240-*bis* del codice penale il riferimento alle cose che costituiscono l'impiego del prezzo, del prodotto o del profitto del reato, già contenuto nel settimo comma del vigente articolo 416-*bis* del codice penale.

Il presidente PROVERA avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 10.2

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 10.1, sottolineando come sia incongruo prevedere che l'attività di indagine di cui al nuovo articolo 430-*ter* del codice di procedura penale possa essere svolta fino al deposito della sentenza di primo grado, e non invece soltanto fino alla pronuncia della stessa.

Prende la parola il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale ritiene che le previsioni contenute nell'articolo 10 del disegno di legge in titolo, nonché quelle in materia di confisca per equivalente di cui all'articolo 9, richiedano una riflessione attenta e approfondita considerata, da un lato, la

particolare incidenza che misure di questo tipo possono avere in concreto e, dall'altro, tenuto conto dell'esigenza di assicurare in ogni caso che l'adozione dei relativi provvedimenti sia preceduta da un contraddittorio pieno a tutela degli interessati.

Sotto un diverso profilo il senatore Zancan, dopo avere manifestato la sua meraviglia per il fatto che la confisca per equivalente non venga prevista anche per altri reati di particolare gravità quali la rapina o l'estorsione, richiama l'attenzione anche sull'opportunità di una valutazione circa il rapporto tra le previsioni in tema di confisca ora richiamate e l'assetto dei riti speciali, con particolare riferimento al patteggiamento.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra gli emendamenti 12.1, 12.3 e 12.4, sottolineando come il primo si giustifichi essenzialmente per un'esigenza di coordinamento all'interno dell'articolo 377 del codice penale, mentre il secondo è volto ad evitare che la pena stabilita in relazione alla fattispecie di cui allo stesso articolo 377 – fattispecie che consiste nell'induzione a commettere i delitti previsti dagli articoli 371-*bis*, 371-*ter*, 372 e 373 del codice penale qualora all'induzione non faccia seguito la commissione del delitto – possa essere più elevata della pena prevista per l'ipotesi di consumazione di alcuni di quegli stessi delitti ai quali il reato previsto dall'articolo 377 è finalizzato.

Dopo brevi interventi dei relatori PELLICINI (*AN*) e ZICCONI (*FI*), il presidente PROVERA avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il sottosegretario di Stato Jole SANTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Dopo che il presidente PROVERA ha constatato la presenza del numero legale, posto ai voti è approvato l'emendamento 3.1.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2351

Art. 3.

3.1

Il Relatore ZICCONI

Sopprimere l'articolo.

3.2

DE ZULUETA, BONFIETTI

Sopprimere il comma 2.

3.3

CENTARO

Sopprimere il comma 2.

3.4

CENTARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le norme della Convenzione e dei Protocolli si applicano per il reato commesso da gruppi di criminalità organizzata:

- a) in più di uno Stato;
 - b) in uno Stato, benché una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione o controllo avviene in altro Stato;
 - c) in uno Stato, con l'implicazione in esso di un gruppo di criminalità organizzata impegnato in attività in più di uno Stato;
 - d) in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato».
-

3.5

FASSONE, MARITATI, CALVI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Salvo quanto diversamente previsto, le norme della Convenzione e dei Protocolli si applicano esclusivamente ai reati di tipo associativo, di corruzione, di riciclaggio e di intralcio alla giustizia, nonché ai reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora il reato sia opera di un gruppo criminale organizzato e si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il reato è commesso nel territorio italiano e in uno o più degli altri Stati firmatari della Convenzione;

b) il reato è commesso nel territorio italiano, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato, o viceversa;

c) nella realizzazione del reato, ovunque commesso, ha parte un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminalità in più di uno Stato, tra cui l'Italia;

d) gli effetti del reato, commesso in uno degli Stati che hanno ratificato la Convenzione, si producono anche in un altro di tali Stati».

Art. 4.**4.1**

DE ZULUETA, BONFIETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 2 lettera b)» con le parole: «dall'articolo 3 lettera c)».

4.2*Il Relatore* ZICCONI

Al comma 1, dopo le parole: «paragrafo 2» inserire le altre: «lettera c)» e, conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Si applica altresì la disposizione del comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 152 del 1991».

4.3

Il Relatore ZICCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «le pene sono aumentate ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203» con le altre: «e punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

4.4

FASSONE, MARITATI, CALVI

Nel comma 1, sopprimere le parole: «comma 1,».

4.0.1

RIGONI, DANIELI, MANZIONE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estradizione)

1. La Convenzione costituisce fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte.

2. Al momento del deposito dello strumento di ratifica della Convenzione da parte dello Stato italiano, il Segretario Generale delle Nazioni Unite viene informato del riconoscimento di cui al comma 1.».

Art. 5.**5.1**

DANIELI, MANZIONE, RIGONI

All'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere dello stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 16 della Con-

venzione, in merito alla collaborazione tra Stati-Parte in materia di estradizione».

5.0.1

MANZIONE, RIGONI, DANIELI Franco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di assistenza giudiziaria)

1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere dello stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 18 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati-Parte in materia di assistenza giudiziaria.».

Art. 6.

6.1

DE ZULUETA, BONFIETTI

Sopprimere il comma 1.

6.2

RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE

All'articolo 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Tali accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge del Parlamento. 2. Con cadenza annuale il Ministro della Giustizia informa le Camere dello stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 21 della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli accordi di trasferimento raggiunti con altri Stati-parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi applicativi che consigliano l'intervento del legislatore.».

6.0.1

MANZIONE, RIGONI, DANIELI Franco

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)

1. Con cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere dello stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 27 della Convenzione, con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla base di tale disposizione ed al quadro delle intese o accordi conclusi ai sensi del comma 2 dell'articolo.».

Art. 7.**7.1**

Il relatore, ZICCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1) All'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "legge 20 febbraio 1958, n. 75," sono inserite le seguenti "e dall'articolo 12 commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le operazioni di cui al comma 1 possono essere eseguite soltanto da ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ad organismi istituiti per il contrasto alla criminalità organizzata".».

7.2

FASSONE, MARITATI, CALVI

Nel comma 1 sopprimere le parole: «all'articolo 600 del codice penale ad a quelli di cui».

7.3

CENTARO

Al comma 2, dopo le parole: «...di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché quelle di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228,».

Art. 8.**8.1***Il relatore* ZICCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. Dopo l'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

"Art. 25-*sexies* - (*Delitti di associazione per delinquenze*) 1. - In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 90, n. 309, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-*septies*. - (*Riciclaggio*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 618-*bis* e 648-*ter* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25-octies. - (*Traffico di migranti*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25-nonies. - (*Intralcio alla giustizia*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Titolo III del Libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la multa o con la pena della reclusione fino a tre anni, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione superiore a tre anni si applica la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote"».

8.2

FASSONE, MARITATI, CALVI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "del codice penale" inserire le parole: "nonché dell'articolo 3 della legge"».

8.3

CENTARO

Al comma 1, dopo le parole: «... di associazione per delinquere» sono inserite le seguenti: «nonché per quelli previsti dagli articoli 6, 8 e 23 della Convenzione,».

8.4

FASSONE, MARITATI, CALVI

Al comma 2, sopprimere l'articolo 25-sexies.

8.5

FASSONE, MARITATI, CALVI

Al comma 2, all'articolo 25-octies ivi descritto, sostituire le parole: «all'articolo 377» con le seguenti: «agli articoli 377, 377-bis e 378».

8.6

FASSONE, MARITATI, CALVI

Al comma 2, dopo l'articolo 2-octies, aggiungere il seguente:

«Articolo 25-nonies. – (Reati associativi). – In relazione ai reati commessi in forma associativa si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».

8.7

DE ZULUETA

Al comma 2, dopo l'articolo 25-octies, aggiungere il seguente:

«Art. 25-nonies. - (Di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione). – 1. In relazione ai reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter e 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, 1° comma, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni».

Art. 9.**9.1**

Il Relatore ZICCONI

Al comma 1, all'articolo 240-bis ivi richiamato, al primo capoverso sopprimere le parole: «600, 601», dopo le parole: «e 648-ter» inserire le altre: «ovvero per uno dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale», aggiungere, in fine, le parole: «Sono comunque fatti salvi i diritti della persona offesa alle restitui-

zioni e al risarcimento del danno» e conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 600- septies del codice penale le parole: "salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta" sono soppresse.

1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e dall'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in ordine alla destinazione delle somme confiscate nelle ipotesi previste da tali disposizioni».

9.2

FASSONE, MARITATI, CALVI

Nel comma 1, capoverso Articolo 240-bis, al comma 1 sopprimere la parola: «644.».

9.2 (testo 2)

FASSONE, MARITATI, CALVI

Al comma 1, all'articolo 240-bis ivi richiamato, al capoverso 2, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nel caso di usura al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari».

9.3

FASSONE, MARITATI, CALVI

Al comma 1, capoverso Articolo 240-bis dopo le parole: «destinate a commettere il reato» inserire le seguenti: «o che ne costituiscono l'impiego».

Art. 10.**10.2**

CENTARO

Al comma 1 dell'articolo 430-ter sostituire le parole: «fino alla data di deposito della sentenza di primo grado» con le parole: «nei modi e nei termini di cui all'articolo 430».

10.1

FASSONE, MARITATI, CALVI

Nel comma 1, capoverso Art. 430-ter, al comma 1 sostituire le parole: «data di deposito» con la seguente: «pronuncia».

Art. 12.**12.1**

FASSONE, MARITATI, CALVI

Nel comma 2 sostituire le parole: «dopo il primo comma» con le seguenti: «dopo il secondo comma», e conseguentemente sostituire le parole: «previste ai commi primo e secondo» con le seguenti: «previste ai commi primo e terzo», nonché, nel comma 3, sostituire le parole: «377, secondo comma» con le parole: «377, terzo comma».

12.2

Il Relatore ZICCONI

Al comma 2 sostituire le parole: «Dopo il primo comma» con le altre: «Dopo il secondo comma» e conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «secondo comma» con le altre: «terzo comma».

12.3

FASSONE, MARITATI, CALVI

Nel comma 2, sostituire le parole: «è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni» con le seguenti: «soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al comma 1, diminuite fino ad un terzo».

12.4

MARITATI, FASSONE, CALVI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Qualora alla violenza o alla minaccia consegua la condotta alla quale le stesse sono preordinate, l'autore della violenza o della minaccia è sempre punito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 46, comma 2 ed alle norme sul concorso di persone, con la reclusione da due a sei anni».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

368^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e Brancher e per l'interno Balocchi e D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente per rendere un parere urgente alla 8^a Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore BOSCKETTO (FI) illustra l'emendamento 1.1, volto a prevedere che una quota dello stanziamento destinato a finanziare il riconoscimento dell'indennità speciale per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia riservato al personale dirigente. Il successivo emendamento 3.1 è volto, invece, ad estendere le disposizioni per il servizio anti-incendio e di soccorso tecnico urgente a tutte le isole minori della Sicilia.

L'emendamento 3.0.1 prevede che il Ministero dell'Interno sia autorizzato a rilasciare il brevetto di pilota di aereo e quello di specialista di aereo, mentre l'emendamento 3.0.2 reca disposizioni per accelerare le procedure per il reclutamento del personale da impiegare in compiti connessi con il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e la vigilanza antincendi, la protezione civile e la difesa civile.

Dà quindi conto degli emendamenti 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5, che ritira al fine di approfondirne alcune implicazioni, riservandosi di ripresentarli in occasione della discussione in Assemblea.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) propone di integrare l'emendamento 3.2 nel senso di aggiungere, anziché sostituire, alle parole «Eolie, di Lampedusa e Pantelleria» le altre «di Ischia, Capri e Procida». Preannuncia che nel caso di accoglimento della sua proposta, sottoscriverebbe l'emendamento.

Il senatore LAURO (*FI*) ricorda i recenti fenomeni di maremoto verificatisi sulla costa campana, per cui ritiene di particolare utilità l'estensione dei servizi antincendio anche nell'arcipelago campano.

Accoglie, inoltre, la proposta del senatore Villone e conseguentemente riformula l'emendamento 3.2 (testo 2), cui il senatore Villone aggiunge la propria firma.

Il relatore BOSCETTO (*FI*), si rimette al parere del Governo sull'emendamento 2.0.1 e sugli emendamenti identici 4.1 e 4.2, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 3.2 (testo 2).

Il sottosegretario BALOCCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore e invita a ritirare l'emendamento 2.0.1, ritenendo opportuno esaminare in altra sede l'ipotesi di costituzione di distaccamenti dei vigili del fuoco in tutti i comuni attualmente non presidiati.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2 (testo 2), favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2715) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio. Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta.

Il presidente PASTORE ricorda che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 e 1.7 (limitatamente al secondo periodo) e parere di nulla osta sull'emendamento 1.4. Ricorda, inoltre, che gli emendamenti 1.4 e 1.6 sono stati dichiarati improponibili nella seduta di ieri.

Pronuncia pertanto, in sostituzione del relatore Maffioli, un parere contrario su tutti gli emendamenti in esame. Precisa che sul primo periodo dell'emendamento 1.7 il parere è contrario in quanto ritiene che la modifica sia marginale e non giustifichi di per sé una ulteriore lettura del provvedimento che è di sicura urgenza.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

Stante l'assenza dei proponenti, il senatore VILLONE (*DS-U*) fa propri gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.7 e preannuncia il suo voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.7.

È quindi approvata la proposta del Presidente di conferire al relatore Maffioli il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione senza modifiche del disegno di legge in titolo.

(2650) Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra gli emendamenti 1.3 (testo 2) e 1.100, volti a recepire le specifiche condizioni contenute nel parere espresso sugli emendamenti dalla 5^a Commissione permanente, nonché l'emendamento 1.2 (testo 2).

Ritenendo opportuno includere la disposizione di cui all'emendamento 1.2 (testo 2) nell'emendamento 1.3 (testo 2), riformula quest'ultimo presentando l'emendamento 1.3 (testo 3).

Il senatore VILLONE (*DS-U*) osserva che all'articolo 1, comma 3, proposto con l'emendamento 1.3 (testo 3), si dispone una nuova delega al Governo per la codificazione delle disposizioni in materia di beni culturali senza tuttavia indicare, come prescritto dalla Costituzione, i relativi principi e criteri direttivi.

Il presidente PASTORE precisa che la delega di cui al comma 3 citata dal senatore Villone è regolata dai principi e criteri direttivi di cui al-

l'articolo 10 della legge n. 137 del 2002, come specificato nel successivo comma 4 dell'articolo 1. Analoga considerazione vale per la delega disposta al comma 5 che richiama i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13 di cui alla citata legge n. 137.

Il relatore FALCIER (*FI*) invita il rappresentante del Governo a riformulare l'emendamento 3.0.1, recependo la specifica condizione formulata dalla 5^a Commissione e a sopprimere, al comma 1, l'inciso: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio». Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI, accogliendo l'invito del relatore, presenta l'emendamento 3.0.1 (testo 2). Si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti presentati dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori e previa dichiarazione di voto di astensione del senatore Villone, l'emendamento 1.3 (testo 3), messo ai voti, è accolto. Gli emendamenti 1.1 e 1.2 (testo 2) risultano assorbiti, mentre l'emendamento 1.100 è ritirato dal relatore. Con distinte votazioni sono poi accolti gli emendamenti 1.0.1 e 2.1. Anche l'emendamento 3.0.1 (testo 2) posto in votazione previa dichiarazione di voto contraria del senatore VILLONE(*DS-U*), risulta accolto. Con separate votazioni sono infine accolti gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conferisce al relatore Falcier il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo.

(340) CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(363) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

(911) MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»

(1929) DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

(2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(2419) *TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2494) *CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo*

(2551) *COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio e rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore MALAN (*FI*) presenta un testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al presente resoconto, e lo illustra, specificando che esso recepisce unicamente le modifiche alla disciplina per l'elezione dei membri del Parlamento europeo che si rendono necessarie a seguito dell'approvazione della decisione del Consiglio che modifica l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo. In particolare, l'articolo 1 prevede una serie di modifiche legislative tendenti a sostituire ovunque ricorra, la formula «rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» con l'altra «membri del Parlamento europeo». L'articolo 2 disciplina la materia delle incompatibilità, richiamando l'articolo 122, secondo comma, della Costituzione e recependo le norme di cui al citato Atto europeo. Infine, l'articolo 3 adegua un riferimento alla norma europea.

Evidenzia che nel testo sono state volontariamente tralasciate eventuali ulteriori cause di incompatibilità proposte in alcune delle iniziative in titolo e non sono state affrontate questioni, pure importanti, oggetto delle medesime iniziative, in attesa di verificare, nel corso dell'esame, se vi sono i tempi necessari per introdurre nella legislazione più ampie modifiche, nell'imminenza della consultazione elettorale.

Si sofferma quindi su alcune ipotesi emendative che si riserva di presentare. Per quanto riguarda il numero delle preferenze che l'elettore può esprimere, ricorda la proposta di prevedere che il loro numero massimo sia omogeneo in tutte le circoscrizioni. Dà conto anche della ipotesi di introdurre la facoltà delle forze politiche di riservare a una lista nazionale una quota pari a un terzo o a un quarto dei seggi conseguiti, per consentire di eleggere al Parlamento europeo alcune persone particolarmente esperte e qualificate; la lista nazionale non comporterebbe, in ogni caso, un diverso meccanismo per l'assegnazione dei rispettivi seggi alle liste circoscrizionali.

Un'ulteriore proposta, che, a suo avviso, potrebbe essere presa in considerazione riguarda i meccanismi per favorire il successo dei candidati provenienti dalle isole, dalle regioni minori e dai territori in cui sono presenti minoranze linguistiche. In proposito, osserva che le soluzioni proposte appaiono tutte deboli per il fatto che, in base alla normativa vigente, nella distribuzione dei seggi si assiste a un fenomeno di scivola-

mento, in quanto l'utilizzo dei resti finisce statisticamente per favorire le circoscrizioni maggiori a danno di quelle più piccole. Dovendosi escludere l'ipotesi di dar luogo a circoscrizioni più piccole, che comporterebbero il surrettizio passaggio a un meccanismo sostanzialmente maggioritario, a suo parere si potrebbe correggere il meccanismo di distribuzione dei seggi in base al computo dei resti, stabilendo che questi confluiscono in un'unica graduatoria nazionale nell'ambito della quale i seggi sono assegnati in proporzione ai resti e comunque fino alla concorrenza del numero di seggi previsto per ognuna delle circoscrizioni.

A seguito di una specifica richiesta del senatore Villone, precisa che la lista nazionale sarebbe una lista bloccata.

Segue un dibattito a cui prendono parte i senatori VILLONE (*DS-U*), MANCINO (*Mar-DL-U*), VIZZINI (*FI*), oltre al RELATORE e al presidente PASTORE.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) suggerisce di prevedere una circoscrizione apposita per Roma e il Lazio, in modo da rendere possibile il successo di candidati nella circoscrizione centro che sono penalizzati dalla preponderanza della popolazione residente nella capitale.

Il relatore MALAN (*FI*) ribadisce l'inopportunità di intervenire con una modifica delle circoscrizioni elettorali nell'imminenza della consultazione per l'elezione del Parlamento europeo.

Su proposta del Presidente, si conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo unificato presentato dal relatore asserito come testo base, alle ore 18 di giovedì 19 febbraio e quello per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 18 di martedì 24 febbraio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 2720**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 2003, n. 350» aggiungere le seguenti parole: «e per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e dopo le parole: «a decorrere dal 2004» aggiungere le seguenti parole: «di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennità speciale per il personale dirigente».

Art. 2.**2.0.1**

MANFREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministero dell'interno, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dispone la costituzione di distaccamenti volontari dei vigili del fuoco nei comuni non presidiati dai vigili del fuoco permanenti secondo il criterio di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile.

2. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è abrogato».

Art. 3.**3.2**

LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria» con le seguenti parole: «di Ischia, Capri e Procida».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria» con le seguenti parole: «di Ischia, Capri e Procida».

3.2 (testo 2)

LAURO, VILLONE

Al comma 1, dopo le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria» aggiungere le seguenti: «e di Ischia, Capri e Procida».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria» aggiungere le seguenti: «e di Ischia, Capri e Procida».

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria» con le seguenti parole: «minori della Sicilia».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria» con le seguenti parole: «minori della Sicilia».

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Brevetto per l'esercizio delle attività di volo
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*

1. All'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) brevetto di pilota di aereo;

b-ter) brevetto di specialista di aereo.";

b) al comma 4, le parole "direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile"».

3.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Accelerazione delle procedure per il reclutamento del personale
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*

1. Allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del personale da impiegare in compiti connessi con il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e vigilanza antincendi, la protezione civile e la difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del personale dei profili ad accesso esterno del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, presumibilmente occorrente per il ripianamento delle vacanze delle dotazioni organiche nel triennio 2004-2006, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. La validità delle graduatorie del concorso pubblico a 64 posti di operatore sala macchine, indetto con decreto del Ministro dell'interno 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2000 e del concorso pubblico a 101 posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 7 feb-

braio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2000 è differita fino al 31 dicembre 2005».

3.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno)

1. A decorrere dall'anno 2004 è autorizzata la spesa di euro 14.000.000 per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

2. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziati le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 9.000.000 per l'anno 2005.

3. Per dare piena efficacia agli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica, relativamente alle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione dell'interno, interessate anche agli interventi in materia di immigrazione ed asilo, la dotazione organica del personale dirigente di livello non generale dell'Area 1 del Ministero dell'interno è incrementata di 35 unità. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire un concorso e a procedere alle assunzioni per la copertura dei relativi posti in organico provvedendo secondo le modalità di accesso previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei seguenti limiti massimi di spesa: euro 480.000 per il 2004, euro 1.500.000 per il 2005 e euro 1.500.000 di euro per il 2006.

4. La dotazione organica dei dirigenti contrattualizzati dell'Area 1 destinati a confluire nel ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno da istituirsi ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, è incrementata delle unità corrispondenti al numero di dirigenti di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.

5. Per far fronte alla crescente complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno appartenente al Comparto Ministeri derivanti, in via prioritaria, dalla norme in materia di depenalizzazione e immigrazione, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di euro 2.500.000 per ciascun anno dal triennio 2004-2006.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a euro 14.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa; all'onere derivante dall'attuazione del comma 2 pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 ed euro 9.000.000 per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno; all'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a euro 480.000 per l'anno 2004 e euro 1.500.000 milioni per l'anno 2005, euro 1.500.000 per l'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno; all'onere derivante dall'attuazione del comma 5 pari a euro 2.500.000 per l'anno 2004 e euro 2.500.000 per l'anno 2005 euro 2.500.000 per l'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno».

3.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifica dell'articolo 4, comma 208,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350)*

1.L'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:

"208. Il comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

‘15. In attesa che venga data attuazione al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo dall’Alta Commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera *b*), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l’assunzione di mutui per il risanamento dell’ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facoltà di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento nonché per il ripiano di passività correlate a spese correnti purché queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e sino al 31 dicembre 2003 è stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell’interno in base alla popolazione residente, è acquisito ed utilizzato dall’organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata’"».

3.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Applicazione degli articoli 252 comma 3 e 254 comma 3
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 3 e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi in tali fattispecie tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico».

Art. 4.**4.1**

PELLICINI

4.2

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati è sostituito dal seguente: "Per le sigarette le tabelle di cui al comma precedente sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinata ogni sei mesi secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno."».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 2650**Art. 1.****1.3**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.***(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti delle pubbliche amministrazioni)*

1. Il Governo è delegato a emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 6 luglio 1997 n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3 e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

2. Il Governo è delegato a emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

- a) beni culturali ed ambientali;
- b) cinematografia;
- c) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
- d) sport;
- e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

6. All'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e «diciotto mesi».

7. Agli articoli 2, comma 1, e 9, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «un anno» e «sei mesi» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «due anni» e «diciotto mesi».

Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, dopo le parole: «deleghe legislative», inserire le seguenti: «e misure per la Pubblica Amministrazione».

1.3 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il Governo è delegato a emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 6 luglio 1997 n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3 e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

2. Il Governo è delegato a emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legi-

slativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

- a) beni culturali ed ambientali;
- b) cinematografia;
- c) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
- d) sport;
- e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

6. All'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e «diciotto mesi».

7. Agli articoli 2, comma 1, e 9, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «un anno» e «sei mesi» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «due anni» e «diciotto mesi».

Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, dopo le parole: «deleghe legislative», inserire le seguenti: «e misure per la Pubblica Amministrazione».

1.3 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il Governo è delegato a emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 6 luglio 1997 n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3 e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

2. Il Governo è delegato a emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

- a) beni culturali ed ambientali;
- b) cinematografia;
- c) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
- d) sport;
- e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

6. All'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e «diciotto mesi».

7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) agli articoli 2, comma 1, e 9, comma 1, le parole: "un anno" e "sei mesi" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "due anni" e "diciotto mesi";

b) agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".

8. All'articolo 15, comma 1, della legge 14 dicembre 2002, n. 273, le parole "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Proroga e conferimento di deleghe legislative».

1.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «Agli articoli 1, 2, 5, 10 e 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137» con le seguenti: «Agli articoli 1, 2, 5, 7, 10 e 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137».

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi». Agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno». All'articolo 15, comma 1, della legge 14 dicembre 2002, n. 273, le parole «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

1.2 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno». All'articolo 15, comma 1, della legge 14 dicembre 2002, n. 273, le parole «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

1.100

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'onere derivante dalla proroga dei termini di cui all'articolo 2 della legge n. 137 del 2002, disposta dal comma 1 del presente articolo, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Proroga del termine per l'esercizio della delega per il recepimento delle
direttive 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determi-
nati piani e programmi sull'ambiente)*

1. Il termine di cui all'articolo 13-*nonies* del decreto-legge 25 ottobre
2002 n. 236, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato al 20 luglio 2004.».

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti:
«otto mesi».*

Art. 3.**3.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale;

b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

c) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

d) valutare le potenzialità degli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

2. Al fine della predisposizione del piano nazionale di assegnazione previsto dall'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE i gestori degli impianti in esercizio, rientranti nelle categorie di attività elencate all'allegato I della citata direttiva, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui

al comma 3, relativamente al triennio 2000, 2001 e 2002 e per ciascuno dei citati impianti, informazioni in merito:

- a) all'impianto ed alle sue attività, compresa la tecnologia utilizzata;
- b) alle fonti di emissioni di biossido di carbonio dell'impianto per le attività elencate nell'allegato I della citata direttiva;
- c) ai consumi annui di materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni di biossido di carbonio;
- d) alle produzioni annue;
- e) alle emissioni di biossido di carbonio annue.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono individuati il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al comma 2.».

3.0.1 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale;
- b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
- c) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo

conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

d) valutare le potenzialità degli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

2. Al fine della predisposizione del piano nazionale di assegnazione previsto dall'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE i gestori degli impianti in esercizio, rientranti nelle categorie di attività elencate all'allegato I della citata direttiva, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3, relativamente al triennio 2000, 2001 e 2002 e per ciascuno dei citati impianti, informazioni in merito:

a) all'impianto ed alle sue attività, compresa la tecnologia utilizzata;

b) alle fonti di emissioni di biossido di carbonio dell'impianto per le attività elencate nell'allegato I della citata direttiva;

c) ai consumi annui di materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni di biossido di carbonio;

d) alle produzioni annue;

e) alle emissioni di biossido di carbonio annue.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono individuati il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

1. Il termine di cui all'articolo 55, comma 2, della legge n. 144 del 1999, modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera b) della legge n. 388 del 2000, è fissato al 31 dicembre 2004».

3.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi per il rilancio delle attività produttive)

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

3.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina)

1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, e successive modifiche, le parole: "31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004"».

3.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riordino degli emolumenti di natura assistenziale)

1. All'articolo 6 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "trentasei"».
-

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER
I DISEGNI DI LEGGE Nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068,
2419, 2494, 2551**

**«Nuove norme in materia di elezione
dei membri del Parlamento europeo»**

Art. 1.

(Nuova denominazione degli eletti)

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo, all'articolo 7, primo comma, all'articolo 26, primo comma, all'articolo 51, le parole «rappresentanti dell'Italia al», sono sostituite dalle seguenti: «membri del»;

b) all'articolo 1, primo comma, le parole «I rappresentanti dell'Italia al», sono sostituite dalle seguenti: «In Italia i membri del»;

c) all'articolo 2, quarto comma, la parola «rappresentanti» è sostituita dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

d) all'articolo 4, primo comma, le parole «Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo», sono sostituite dalle seguenti: «In Italia sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo»;

e) all'articolo 22, quarto comma, la parola «rappresentanti» è sostituita dalla parola «candidati»;

f) all'articolo 40, primo comma, le parole «rappresentanti al» sono sostituite dalle seguenti: «membri del»;

g) all'articolo 41, primo comma, la parola «rappresentante» è sostituita dalla parola «candidato»;

h) all'articolo 44, le parole «rappresentante dell'Italia al» sono sostituite dalle seguenti: «membro del»;

i) all'articolo 49, le parole da «della elezione» a «dei rappresentanti di» sono sostituite dalle seguenti: «delle elezioni per il Parlamento europeo, partecipa al voto sia per i membri spettanti all'Italia sia per quelli di»;

j) all'articolo 52, primo comma, le parole «per l'elezione a rappresentanti al» sono sostituite dalle seguenti: «a membro del»;

k) all'articolo 52, secondo comma, e all'articolo 55, primo comma, la parola «rappresentanti» è sostituita dalla parola «membri».

2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito con il seguente: «Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

b) all'articolo 1, primo comma, all'articolo 3, primo periodo, all'articolo 4, all'articolo 5, primo comma, le parole: «rappresentanti italiani in seno al» sono sostituite dalle seguenti: «membri eletti in Italia del»;

c) all'articolo 3, secondo periodo, la parola «rappresentanti» è sostituita dalla parola «membri»;

3. In ogni altra disposizione legislativa, il riferimento ai rappresentanti italiani al Parlamento europeo si intende riferito ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia.

Art. 2.

(Incompatibilità)

1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è abrogato.

2. L'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 122 della Costituzione, la carica di membro del Parlamento europeo eletto in Italia è incompatibile con quella di:

a) membro della Commissione delle Comunità europee;

b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia europea o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE);

d) membro della Corte dei conti europea;

e) mediatore europeo;

f) membro del Comitato economico e sociale europeo e della Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM);

g) membro del Comitato delle regioni;

h) membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e l'EURATOM, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti (BEI);

l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea;

m) componente del governo di uno Stato membro;

2. A decorrere dall'elezione del Parlamento europeo del 2004, sono altresì incompatibili le seguenti cariche:

- a) senatore;
- b) deputato.

3. Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il candidato risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

4. Qualora egli non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

5. Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

7. In relazione ai membri del Parlamento europeo di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.»

Art. 3.

(Riferimento a norma europea)

1. All'articolo 36, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, undicesimo comma, le parole da «di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

168^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2060) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre 2003.

Non essendovi iscritti a parlare, il relatore MARTONE (*Verdi-U*) si richiama alle considerazioni svolte in sede di relazione introduttiva auspicando la ratifica dell'accordo per l'implementazione di un'efficace azione di assistenza reciproca in materia fiscale tra gli Stati che sono membri del Consiglio d'Europa ed i Paese membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Il sottosegretario BACCINI si associa alle considerazioni espresse dal relatore ed auspica la pronta ratifica dell'accordo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La seduta termina alle ore 16,20.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

108^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PALOMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente PALOMBO ricorda che la missione presso il 37° Stormo di Trapani, la cui effettuazione era originariamente prevista per 19 febbraio, è stata differita alle giornate del 25 e del 26 febbraio a causa di una concomitante esercitazione della protezione civile organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero dell'Interno.

Conviene la Commissione.

Il presidente PALOMBO esprime quindi il proprio compiacimento in ordine alla missione effettuata da una delegazione della Commissione nella giornata di ieri presso il Comando in capo della squadra navale (CINCNAV), ponendo l'accento sull'elevato grado di professionalità e sulla costante dedizione al lavoro mostrata dall'Ammiraglio di Squadra Quinto Granellini e da tutti i militari colà impiegati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario BERSELLI risponde all'interrogazione n. 3-01333 della senatrice Stanisci, osservando preliminarmente che l'aeroporto di Brindisi è incluso tra quelli ritenuti di «non interesse operativo» per l'Aeronautica militare, tanto da essere stato più volte oggetto di proposta di

cessione all'aviazione civile, previa formalizzazione del cambio di *status* della struttura da militare aperta al traffico civile ad esclusivamente civile. A tale riguardo è stato inoltre avviato un apposito Protocollo d'intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la definitiva approvazione.

Rileva quindi che, l'amministrazione della Difesa, si è comunque preoccupata di affrontare e risolvere la problematica dovuta ai disagi legati alle condizioni meteorologiche. In particolare, l'agibilità dell'aeroporto, condizionata dalla presenza di una palazzina adibita al Servizio antincendio dell'Aeronautica militare ubicata nelle vicinanze della pista e causa delle limitazioni indicate dall'ENAC, è stata demolita a spese e cura della Forza armata, in anticipo rispetto ai tempi già concordati e benché l'ENAC non abbia ancora provveduto, come stabilito, a costruire una pensilina da destinare al ricovero dei mezzi antincendio militari in alternativa alla struttura abbattuta. Peraltro, la demolizione della palazzina in questione, che aveva causato ostacolo alla navigazione in caso di maltempo, avrebbe comportato l'onere dell'intervento a carico dell'aviazione civile: a quest'ultima spetta infatti il compito di curare il finanziamento, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di adeguamento delle infrastrutture alle normative ICAO, come peraltro venne concordato con l'ENAC in una riunione tenuta nel mese di settembre del 2002.

Per quanto attiene invece alla questione dell'alloggiamento del personale addetto all'antincendio, osserva che è stato prontamente installato sull'aeroporto, sin dalla fine del mese di giugno, un modulo abitativo prefabbricato. L'intento perseguito dalla Difesa è stato quindi quello di scongiurare qualunque presunta causa di inadempienza o di ostacolo alla sicurezza del traffico aereo.

Rileva infine che la suddetta operazione di demolizione ha reso possibile, lo scorso 27 novembre, l'emissione degli opportuni NOTAM (*Notice for Air Man*) che di fatto eliminano le limitazioni imposte alle procedure strumentali di avvicinamento all'aeroporto di Brindisi in caso di maltempo. Conclude sottolineando la volontà dall'amministrazione della Difesa nel voler procedere nel senso auspicato dall'interrogante.

Replica la senatrice STANISCI (*DS-U*) osservando che il punto nodale della problematica sottesa alla sua interrogazione è senz'altro rappresentato dallo *status* rivestito dall'aeroporto di Brindisi. Sarebbe quindi a suo avviso assolutamente necessario fare tutto il possibile per dare rapido corso a quanto statuito dal protocollo d'intesa intercorso tra la Difesa ed il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allo scopo di prevenire celermente ad una adeguata valorizzazione della struttura.

Conclude dichiarandosi soddisfatta delle delucidazioni fornite.

IN SEDE REFERENTE

(2276) NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della guerra di Liberazione, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2003, allorché aveva riferito il relatore Manfredi.

Il presidente PALOMBO ricorda che sono stati presentati, da parte del relatore Manfredi e del senatore Pizzinato degli emendamenti, ad eccezione di uno, correttivi alla copertura finanziaria del provvedimento (*pubblicati in allegato*). Rileva quindi che la Commissione Affari costituzionali aveva espresso parere favorevole sul provvedimento in titolo il 9 dicembre 2003, mentre la Commissione Bilancio si era pronunciata favorevolmente il 4 febbraio, a condizione però che venissero approvati gli emendamenti a firma del senatore Pizzinato, ovvero, in alternativa, gli emendamenti a firma del relatore Manfredi.

Rende inoltre noto che il senatore Pizzinato ha nuovamente riformulato gli emendamenti a sua firma nella giornata di ieri (*parimenti pubblicati in allegato*), rendendo necessaria una nuova deliberazione, parimenti non ostantiva, della Commissione Bilancio al riguardo.

Infine, dopo aver constatato che nessun senatore ha chiesto di intervenire in sede di discussione generale, dichiara chiusa la discussione generale, proponendo al contempo alla Commissione di rinviare a prossima seduta l'inizio delle votazioni sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2572) Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, approvato dalla Camera dei deputati

(1574) NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre 2003, allorché aveva riferito il relatore Zorzoli.

Il presidente PALOMBO dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore MELELEO (*UDC*), rilevando che il processo di riforma delle Forze armate, divenuto praticamente ineluttabile, è stato im-

posto sia da fattori politico-sociali legati al mutato quadro geostrategico internazionale, sia dalla continua erosione della leva per effetto di progressive dispense ed esenzioni.

Del resto, la scelta di orientarsi verso il modello professionale è sempre stata largamente condivisa da parte di tutte le forze politiche, che hanno ritenuto urgente e indispensabile disporre di uno strumento militare altamente qualificato e capace di operare nei più svariati teatri operativi. Il disegno di legge in titolo, anticipando al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva disposta dal citato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recepisce quindi le risultanze degli studi condotti dalle Forze armate in merito ai correttivi da adottare, al fine di tamponare gli effetti pregiudizievole sullo strumento militare che si produrrebbero con l'accelerazione del processo di professionalizzazione.

Tali strumenti correttivi, prosegue il senatore Meleleo, consistono nella predisposizione di una serie di misure finalizzate al conferimento di maggiore appetibilità ai reclutamenti delle Forze armate per colmare il *gap* delle immissioni di personale nei ranghi della truppa che altrimenti si registrerebbero all'atto della sospensione della coscrizione obbligatoria, disciplinando contestualmente il reclutamento delle nuove figure professionali di volontariato (volontari in ferma prefissata di un anno e volontari in ferma prefissata quadriennale).

In particolare, vengono introdotti miglioramenti economici volti ad armonizzare il trattamento stipendiale dei militari di truppa con quello delle omologhe figure delle Forze di polizia, garantendo parimenti sbocchi occupazionali certi al termine della ferma quadriennale contratta. Viene inoltre rivisitato il sistema di riserve a favore delle citate figure di volontariato per la successiva immissione nelle carriere iniziali delle Forze dell'ordine, ovvero di altre amministrazioni, che ha sortito effetti lusinghieri nell'ambito delle adesioni agli attuali reclutamenti come volontario in ferma breve. Tale meccanismo, che nella versione originaria del disegno di legge rendeva tali riserve assolute, è stato tuttavia profondamente vulnerato dalle modifiche approvate dalla Camera dei Deputati: infatti, non solo il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è stato espunto dal novero delle amministrazioni destinatarie dello stesso ma si è altresì fissata indistintamente una percentuale di riserva pari al 50 per cento dei posti annualmente a concorso, decisamente peggiorativa rispetto al modello delineato dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Pone quindi l'accento sul problema alloggiativo, che andrebbe risolto prevedendo rispettivamente la realizzazione di un programma di costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare destinato prioritariamente ai volontari, nonché la presentazione di un piano di ristrutturazione delle caserme e delle relative pertinenze. In merito alla prima delle suddette riforme, osserva che una disposizione dello stesso tenore è stata peraltro approvata dalla Camera dei deputati, con una formulazione che, specificando i criteri per il conferimento del beneficio in parola, si pone senz'altro come migliorativa dell'attuale.

L'oratore rileva inoltre l'assoluta necessità di agevolare l'inserimento dei volontari congedati, intervenendo a favore delle imprese che impieghino il personale in congedo, osservando al contempo che non sembra attuabile la regionalizzazione in materia di concorsi riservati ai volontari in servizio permanente e per il ruolo sergenti, atteso che la stessa risulta in palese contrasto con due dei principi cardini dell'Istituzione militare, ovvero la mobilità del personale e la meritocrazia.

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*) osserva preliminarmente che il processo di professionalizzazione della base organica dello strumento militare italiano è iniziato nella prima metà degli anni '90 dopo il crollo del Muro di Berlino ed in coincidenza con l'aumento delle missioni internazionali delle Forze armate.

La fine della Guerra Fredda, infatti, ha coinciso con il venir meno della maggiore minaccia alla sicurezza nazionale italiana e la conseguente cessazione della necessità di disporre di un grande esercito di linea destinato alla protezione delle frontiere (da alimentare con il gettito della coscrizione obbligatoria) mentre, per altro verso il moltiplicarsi degli interventi militari italiani all'estero, conseguente alla diffusa crescita dell'instabilità internazionale seguita al crollo dell'ordine bipolare, ha implicato un sensibile incremento del rischio di subire perdite fra i soldati per causa di servizio, costringendo le Forze armate a ricorrere a costosissimi sistemi di incentivazione per indurre i militari a partire, e condizionando le scelte interventiste degli esecutivi che si sono succeduti nel tempo.

Rileva quindi che la professionalizzazione è stata fin dall'inizio concepita come un'operazione progressiva, da realizzare attraverso l'introduzione del cosiddetto «modello misto», basato sulla coesistenza di militari di leva e volontari, e la successiva accentuazione dell'elemento professionale rispetto a quello coscritto. Un momento fondamentale di tutto il processo è stato quindi rappresentato dalla legge n. 331 del 2000 (avvenuta anche con il voto favorevole della sua parte politica), che ha sancito la sospensione della leva in tempo di pace nel 2007, cui ha fatto seguito il decreto legislativo n. 215 del 2001.

Prosegue ribadendo la non contrarietà del Gruppo Lega Padana sulle motivazioni alla base del provvedimento in titolo: infatti, se in occasione dell'esame presso la Camera dei deputati era stato ritenuto opportuno esprimere voto contrario ciò si deve in particolare alla circostanza che in sede di esame in Commissione, su proposta del relatore, onorevole Gamba, il rigido requisito del possesso della cittadinanza italiana per accedere al reclutamento volontario fu vulnerato a seguito dell'introduzione di una disposizione in grado di consentire il reclutamento dei figli e dei nipoti degli italiani nati all'estero e degli apolidi residenti sul territorio nazionale italiano. Tale innovazione potrebbe portare infatti ad una indiscriminata ammissione al reclutamento degli stranieri extracomunitari ed alla costituzione di brigate etniche mercenarie.

Al riguardo, prosegue l'oratore, la contrarietà del Gruppo Lega Padana si fonda sia sulla dubbia affidabilità di truppe composte da mercenari

stranieri, sia sul fatto che l'Italia difficilmente potrebbe fare riferimento alle esperienze fatte in questo campo da potenze *ex* coloniali come Francia e Gran Bretagna, sia, infine, in quanto tale riforma potrebbe compromettere gravemente il prestigio della professione militare.

Rileva quindi che la propria parte politica ha contribuito ad introdurre, nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, una revisione del sistema delle quote riservate ai militari congedati, che nella sua formulazione originaria avrebbe sostanzialmente reso obbligatoria la prestazione del servizio militare volontario ai fini del successivo arruolamento nelle Forze dell'ordine, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa italiana: infatti, le riserve originariamente previste nella misura pari al 100 per cento sono state dimezzate. Tale misura si propone peraltro di garantire la rappresentatività nazionale delle Forze di polizia, in quanto, in presenza del requisito del servizio militare obbligatorio propedeutico, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza finirebbero per evidenti ragioni per essere integralmente composte da personale proveniente dalle regioni più disagiate d'Italia.

Pone infine l'accento sulla necessità di tutelare adeguatamente la specificità del Corpo degli Alpini ed, in particolare, il suo rapporto con il territorio. Al riguardo, preannuncia la presentazione di emendamenti volti ad incentivare, con misure aggiuntive, l'arruolamento dei giovani nati nelle regioni di tradizionale reclutamento delle truppe alpine.

Conclude auspicando che il confronto politico in Senato consenta alla propria parte politica di apportare il medesimo contributo costruttivo dato in occasione dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, di cui vi sono tracce importanti anche in altre parti del provvedimento (quali ad esempio, le disposizioni sui test sierologici obbligatori per i militari) ed augurandosi che si creino le condizioni essenziali che consentano di rivedere la decisione presa alla Camera dal suo Gruppo di appartenenza e di esprimere quindi il voto favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) sollecita la calendarizzazione, del disegno di legge n. 2448, recante l'introduzione di misure di equa ripara-zione a favore delle vittime delle stragi nazifasciste rinvenute negli archivi della Procura generale militare di Roma, ponendo l'accento sulle nobili motivazioni alla base del provvedimento.

Il presidente PALOMBO osserva che il disegno di legge citato è stato assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Difesa il 25 novembre 2003. Di conseguenza, l'eventuale calendarizzazione dovrà essere concor-data con la Presidenza della Commissione Giustizia.

Assicura infine il senatore Pizzinato che le motivazioni alla base del suo sollecito saranno comunque adeguatamente prese in considerazione dalla Presidenza della Commissione Difesa.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2276

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «organizzano,» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il ministero della Difesa».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «triennio», le parole: «2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «2004-2006».

1.3

PIZZINATO

Al comma 1, sostituire le parole: «nel triennio 2003-2005» con le altre: «nel biennio 2004-2005».

1.3 (nuovo testo)

PIZZINATO

Al comma 1, sostituire le parole: «2003-2005» con le altre: «2004-2006».

Art. 2.**2.1**

PIZZINATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro per l'anno 2004 e 2.600.000 euro per l'anno 2005, si provvede per l'anno 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.1 (nuovo testo)

PIZZINATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3.100.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, le parole: «valutato in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a».

2.3

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «3.100.00 euro», sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2004». Conseguentemente, le parole: «2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «2004-2006», e la parola: «2003» è sostituita dalla seguente: «2004».

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

453^a seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Iole Santelli e per l'economia e le finanze Magri.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, avverte che non sono stati ancora presentati, da parte del Governo, i preannunciati emendamenti al disegno di legge in titolo di cui è stata data notizia sugli organi di stampa. Di conseguenza, rimangono valide le considerazioni espresse nella proposta di parere già illustrata nelle precedenti sedute, sulla quale la Commissione potrà quindi iniziare la discussione. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

La Commissione approva la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI preannuncia che presenterà alla Commissione una proposta di audizioni sul tema dell'indebitamento degli enti territoriali, tema in ordine al quale rileva altresì l'utilità della predisposizione

di apposita documentazione di approfondimento a cura del Servizio studi, nonché in ordine ad altre procedure informative già avviate dalla Commissione. Contemporaneamente, come già preannunciato, prenderà gli opportuni contatti per audire, non appena possibile, il Vice ministro per l'economia e le finanze, Gianfranco Miccichè, ed il Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo, Fabrizio Barca, affinché possano illustrare alla Commissione il già citato Rapporto annuale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, recentemente presentato al Parlamento e concernente la situazione delle aree sottoutilizzate del Paese.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

454^a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore soltanto per la parte in cui si prende atto che dalle modifiche normative intercorse dopo l'iniziale presentazione del disegno di legge in titolo, alcune fonti di entrata, originariamente previste, non sono più suscettibili di essere impiegate a compensazione dei maggiori oneri. Tale constatazione – di cui la Commissione di merito dovrà comunque tener conto nel prosieguo dei lavori – appare infatti improntata a criteri di rigore e di ragionevolezza.

Tuttavia, al fine di fornire copertura alle norme di delega suscettibili di determinare maggiori oneri, la proposta di parere è orientata ad adottare quella che ormai è diventata una «clausola di rito» nelle leggi delega: il rinvio a successivi stanziamenti nelle leggi finanziarie quale condizione fondamentale per l'emanazione dei decreti attuativi delle norme di delega onerose. Alla prova dei fatti, tale formula si è dimostrata inidonea a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, avendo sperimentato – come nel caso del decreto legislativo recante la definizione delle norme generali sull'istruzione (atto del Governo n. 303) – che l'attuazione di tale meccanismo di rinvio è stata peggiore rispetto alle più pessimistiche previsioni.

Al riguardo, le questioni legate alla decontribuzione e la modifica dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato (il cosiddetto «scalone») vengono inquadrare, nella proposta di parere avanzata dal relatore, all'interno della soluzione testé illustrata che, come detto, è assolutamente inidonea a garantire l'equilibrio dei flussi di finanza pubblica. L'oratore sottolinea, in particolare, la sottovalutazione delle forti aspettative che norme agevolative, quali la già citata decontribuzione, generano negli operatori economici ed a fronte delle quali vengono poi esercitate forti pressioni politiche che travolgono il meccanismo di rinvio alla legge finanziaria. In altre parole, sottolinea la difficoltà di graduare le agevolazioni di carattere contributivo in relazione alle risorse eventualmente individuate nelle successive leggi finanziarie, a fronte di una aspettativa di una forte riduzione dei contributi per i nuovi assunti, addirittura auspicata a regime.

Per quanto attiene l'altro aspetto, ovvero quello dell'innalzamento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni previdenziali a partire dal 2008, rileva che – come dimostrato in modo univoco dagli studi finora svolti – in presenza di una riforma restrittiva della previdenza pubblica si registra generalmente una prevalente tendenza ad uscire dal mercato del lavoro per accedere alle prestazioni previdenziali al fine di evitare l'applicazione di norme penalizzanti. Pertanto, in presenza di una forte sperequazione – quale quella determinata dal cosiddetto «scalone» – l'esodo dall'attività lavorativa appare ancora più probabile. L'incertezza dovuta ad un mutamento delle regole così radicale determina un impatto molto forte sulle scelte individuali incrementando il fabbisogno del bilancio previdenziale. Soltanto norme molto più gradualità – che tuttavia comporterebbero l'orientamento opposto rispetto all'attuale – potrebbero in qualche modo ridurre l'impatto finanziario dell'esodo dal mercato del lavoro conseguente alla riforma.

In conclusione, pur avendo evidenziato alcuni aspetti positivi contenuti nella proposta di parere del relatore, esprime un giudizio negativo per l'effetto devastante sul bilancio previdenziale determinato dal cosiddetto «scalone» e soprattutto dalla decontribuzione. Analoga valutazione è dettata dalla previsione del meccanismo di rinvio alle successive leggi finanziarie, in quanto non ritenuto conforme al dettato costituzionale dell'articolo 81.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*), associandosi alle osservazioni svolte dal senatore Morando, denuncia il disagio di rendere un parere sul provvedimento in titolo in presenza di annunci del Governo volti a modificare punti qualificanti, sotto il profilo finanziario, del provvedimento in esame, quali la decontribuzione e il cosiddetto «scalone». Pur riconoscendo che tali annunci sembrano rappresentare un passo in avanti rispetto ad un'impostazione iniziale completamente errata, esprime forti perplessità sulle modalità di copertura delle norme di delega onerose indicate nella proposta di parere avanzata dal relatore. Al riguardo, il meccanismo di rinvio a successive leggi finanziarie non appare in alcun modo incisivo allo scopo di mantenere il controllo sulla finanza pubblica. A ciò si aggiunga che la riproposizione di tale meccanismo in ogni legge concernente le grandi riforme del Paese espone la finanza pubblica a gravi rischi. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario al parere del relatore.

Il senatore FERRARA (*FI*) sottolinea la complessità delle questioni sottese alle grandi riforme ed in particolar modo evidenza, quale elemento ricorrente, il differimento temporale tra legge delega e norme attuative. Il meccanismo di rinvio a successive leggi finanziarie rappresenta, pertanto, una soluzione assolutamente coerente con il dettato costituzionale previamente richiamato, considerata, inoltre, l'urgenza di una riforma del *welfare*, dopo gli interventi legislativi introdotti negli anni novanta, al fine di rinnovare il patto fra generazioni, come peraltro indicato dai principali organismi internazionali.

Differentemente dalle osservazioni svolte dal senatore Morando, l'oratore individua nel sistema di incentivi per i nuovi occupati (la cosiddetta «decontribuzione») una misura atta a favorire una maggiore partecipazione delle forze di lavoro e quindi a garantire un più ampio finanziamento del sistema previdenziale. Non rintraccia dunque quei rischi per la finanza pubblica previamente emersi nel dibattito.

Per tali ragioni, ritiene plausibile la proposta di parere formulata dal relatore e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) rileva che l'aggiornamento della relazione tecnica ha definitivamente chiarito l'impraticabilità dell'impiego dei risparmi derivanti da alcune norme contenute nella delega a compensazione di altre norme onerose. Tali considerazioni emergono anche nella proposta di parere avanzata dal relatore che, per questa parte, risulta evidentemente condivisibile. Tuttavia, preannuncia complessivamente il proprio voto contrario alla proposta del relatore sulla base delle considerazioni di carattere generale già espresse dal senatore Morando che dichiara di condividere pienamente.

Si sofferma, quindi, sulle ventilate ipotesi di modificare le norme sulla decontribuzione. Trattandosi di una misura ampiamente onerosa e difficilmente quantificabile, fa presente che finché permane una vaghezza nella formulazione delle norme di delega è del tutto irrilevante la scelta di

spostare tale norma in un altro provvedimento (ad esempio nell'atto Senato n. 848-*bis*). Al contrario, una misura chiara e caratterizzata da una quantificazione certa, potrebbe essere quella della defiscalizzazione degli oneri impropri per le nuove assunzioni. Rispetto alle scelte del Governo una tale misura consentirebbe di raggiungere gli stessi effetti in termini di incentivazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro, consentendo al contempo di avere una conoscenza più chiara della quantificazione degli oneri dell'agevolazione stessa.

Per quanto attiene alla scelta di aumentare l'età anagrafica e contributiva per l'accesso alle prestazioni previdenziali, associata alla chiusura di alcune «finestre di uscita», rileva che l'insieme di tali misure accentua l'esodo dal mercato del lavoro con serie ripercussioni sulla finanza pubblica. L'unica alternativa offerta da una riflessione più meditata, è quella di prevedere una maggiore gradualità nella transizione da un regime all'altro.

Sulla base di tali rilievi, preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Il senatore MICHELINI (*Aut*), pur apprezzando il tentativo del relatore di far emergere alcuni profili critici contenuti nelle proposte del Governo, esprime una valutazione complessivamente negativa sulla proposta di parere del relatore in quanto il meccanismo di rinvio alle successive leggi finanziarie rappresenta, alla luce dell'esperienza già maturata, una misura fallimentare per il controllo della spesa pubblica.

Lo strumento del rinvio su menzionato appare inadeguato rispetto alle procedure di verifica del rispetto dell'obbligo costituzionale previsto dall'articolo 81 sui decreti legislativi di attuazione della delega. Ritiene preferibile seguire una strada più rigorosa per il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed è per questo che esprime il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), esprime il proprio parere favorevole alla proposta del relatore in quanto si pone in linea con le scelte passate. La copertura dei criteri di delega suscettibili di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica non può essere legata agli andamenti attuali della finanza pubblica, e ciò determina la necessità di rinviare la copertura finanziaria alle successive leggi finanziarie. L'attuazione della delega deve, inoltre, tener conto di un confronto con le parti sociali che è tuttora in corso. In considerazione dell'andamento del dibattito su tale questione improntato al dialogo sociale ed ad una ventilata modifica del cosiddetto «scalone» per sostituire tale meccanismo con una maggiore gradualità, preannuncia il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ribadisce la congruità del meccanismo di rinvio alle successive leggi finanziarie per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della delega in quanto compatibile con il dettato dell'articolo 81, quarto comma. Ritiene che,

in ogni caso, anche in sede di attuazione della delega sarà competenza della Commissione vigilare sul rispetto dell'obbligo costituzionale testé citato. A tal proposito, ribadisce che valuterà le opportune iniziative da intraprendere affinché, per gli schemi dei decreti legislativi per i quali la legge delega prevede un parere «rafforzato» da parte della Commissione bilancio, sia prevista l'applicazione di un procedimento parlamentare d'esame appropriato.

Ritiene, altresì, utile che nel parere vengano introdotte alcune osservazioni emerse dal dibattito sulla decontribuzione e sull'elevazione dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato. Si riserva di valutare, a tal fine, l'opportunità di integrare la proposta di parere già illustrata.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

268^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI informa di aver ricevuto l'invito dal Presidente dell'Istituto Laue-Langevin di Grenoble di visitare la struttura, di cui l'Italia è un *partner* scientifico, nonché il Laboratorio per la ricerca sul sincrotrone. In considerazione dell'interesse rivestito dall'attività condotta dal predetto Istituto con particolare riguardo all'utilizzo di raggi intensi di neutroni lenti per la ricerca su una grande varietà di materiali, propone di svolgere la visita nell'ambito della indagine conoscitiva in corso sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica. Il sopralluogo potrebbe avere luogo nei giorni dall'8 al 9 marzo prossimi.

Con riferimento invece all'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, ricorda che la Commissione aveva convenuto di svolgere un sopralluogo a Mosca e San Pietroburgo. Tale sopralluogo – che potrebbe avere luogo nella prima settimana di maggio – sarebbe inoltre in linea con l'intensificazione dei contatti fra Commissioni del Senato della Repubblica e del Consiglio della Federazione russa, alla base del Protocollo firmato dai rispettivi Presidenti nel maggio 2002.

Propone quindi di sottoporre alla Presidenza del Senato la richiesta di autorizzazione ad entrambi i sopralluoghi.

Conviene la Commissione.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) segnala che il disegno di legge n. 2545, recante ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, è stato assegnato alle Commissioni riunite 1^a e 3^a. In considerazione dell'impegno profuso nella scorsa legislatura dalla Commissione istruzione, peraltro congiuntamente alla Commissione affari costituzionali, in occasione dell'esame del disegno di legge sulla tutela delle minoranze linguistiche, propone quindi che la Commissione sollevi in proposito una questione di competenza alla Presidenza del Senato, in analogia a quanto deliberato ieri con riferimento al disegno di legge n. 993.

Il presidente ASCIUTTI rileva che si tratta di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, su cui la competenza della Commissione affari esteri è indiscutibilmente preminente. Già il coinvolgimento della Commissione affari costituzionali rischia di recare un appesantimento dell'*iter*, tale da sconsigliare una riassegnazione a tre Commissioni riunite. Sul provvedimento è del resto previsto che la Commissione istruzione si esprima in sede consultiva.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) si dichiara invece favorevole alla questione di competenza, anche per coerenza con quanto richiesto dalla Commissione in ordine al disegno di legge n. 993.

Il presidente ASCIUTTI ribadisce il suo orientamento contrario. Al fine di assicurare comunque al dibattito sul provvedimento un'adeguata risonanza, s'impegna peraltro a porlo all'ordine del giorno della sede plenaria, anziché esaminarlo in Sottocommissione pareri.

Passando ad altro argomento, il senatore BEVILACQUA (*AN*) lamenta la mancata iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del disegno di legge n. 2005, recante norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea a numero chiuso, già approvato dalla Commissione lo scorso mese di ottobre.

Il presidente ASCIUTTI prende atto del richiamo, osservando tuttavia che l'organo competente ad organizzare i lavori dell'Assemblea è la Conferenza dei Capigruppo, presso la quale vanno rivolte le sollecitazioni in questo senso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2004 (n. 323)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era svolta la discussione generale.

Agli intervenuti replica la relatrice BIANCONI (FI), la quale, con riferimento alle affermazioni del senatore Tessitore, sottolinea anzitutto l'importanza delle iniziative promosse dal Comitato nazionale per le celebrazioni per il 1700° anniversario della morte di Santa Lucia e il contributo della Consulta al miglioramento del programma degli interventi, che infatti è stato ampliato con una mostra su «Caravaggio e il seppellimento di Santa Lucia». Inoltre i promotori hanno altresì assicurato che le attività per gli studenti saranno a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mentre il contributo concesso ai sensi della legge n. 420 del 1997 servirà a finanziare le mostre e i convegni di studi storici dedicati a specifiche tematiche.

Quanto poi alle critiche del senatore Tessitore in merito alle celebrazioni del VI centenario dell'ingresso di Vicenza nella Repubblica Veneta, ella sottolinea la rilevanza culturale di tale evento che, nel garantire ai vicentini una lunga stagione di pace, favorì non solo la prosperità economica ma anche lo sviluppo architettonico della città, culminato con le opere di Andrea Palladio. Tali celebrazioni, che coinvolgono anche la regione, la provincia, il comune di Vicenza, le università e gli istituti operanti nel settore, sono centrate sulla mostra delle opere del Palladio, che rappresenta un punto di riferimento di altre iniziative, convegni e seminari.

Infine, relativamente al rapporto fra finanziamenti richiesti ed accordati, ella rileva che esso oscilla tra il 20 e il 45 per cento, precisando altresì che le percentuali più basse riguardano celebrazioni in fase di chiusura, ovvero quelle che cadono dopo il 2004 (e che pertanto sono da considerarsi come meri contributi per l'avvio delle iniziative, da integrare eventualmente negli anni successivi). Le altre assegnazioni, prosegue la relatrice, sono state determinate tenendo conto anche della partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici e privati.

Conclusivamente la relatrice illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Agli intervenuti nel dibattito replica altresì il sottosegretario BONO, il quale dichiara anzitutto di condividere le precisazioni fornite dalla relatrice Bianconi.

Al riguardo, egli ribadisce anzitutto l'importanza dell'iniziativa del Comitato nazionale per le celebrazioni del 1700° anniversario della morte di Santa Lucia e il ruolo svolto dalla Consulta nel migliorare il progetto, come del resto emerge dalla scheda aggiornata compilata dal Comitato nazionale proponente.

Soffermandosi poi sulle celebrazioni del VI centenario dell'ingresso di Vicenza nella Repubblica Veneta, egli ribadisce come tale evento costituisca la base per lo sviluppo architettonico della città, destinato a culminare nel secolo successivo – come già evidenziato dalla relatrice – con la Vicenza di Andrea Palladio. Tali celebrazioni, prosegue il Sottosegretario, culmineranno pertanto con la mostra su Palladio, senza escludere ulteriori

iniziative (quali convegni, seminari, progetti didattici ed esposizioni) destinate a coinvolgere, in un'ottica sinergica, anche altre istituzioni.

Dopo aver ribadito che il rapporto fra i finanziamenti richiesti ed i finanziamenti accordati è compreso tra il 20 ed il 45 per cento, egli si sofferma infine sull'importanza delle iniziative promosse da altri Comitati nazionali, come quello relativo a «Sport e cultura per la pace», sottolineando che il 2004 è un anno importante per la promozione dell'identità culturale euro-mediterranea. Oltretutto nel 2004 si svolgeranno i Giochi olimpici di Atene, simbolo di civiltà, di pace, di comprensione, di amicizia e di dialogo internazionale.

Con riferimento allo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice Bianconi, egli manifesta infine un orientamento favorevole, pur precisando che il richiamo all'opportunità di destinare maggiori risorse ai Comitati nazionali, recato al punto 2, dovrà misurarsi inevitabilmente con le effettive disponibilità finanziarie della prossima manovra economica.

Per dichiarazione di voto sullo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice interviene il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale – dopo aver ringraziato la relatrice Bianconi ed il rappresentante del Governo per l'attenzione ai rilievi critici mossi nel corso del dibattito – preannuncia il proprio convinto voto contrario. Al riguardo, osserva che le informazioni fornite in sede di replica, che peraltro continuano a non convincerlo della bontà delle iniziative, non erano ricavabili dalle schede allegate all'atto in titolo.

Egli ribadisce altresì le proprie perplessità in ordine all'opportunità che talune celebrazioni assurgano alla dignità di Comitati nazionali, ritenendo che in taluni casi, come ad esempio per le celebrazioni del VI centenario dell'ingresso di Vicenza nella Repubblica Veneta, si utilizzano argomentazioni che, per ragioni di coerenza, potrebbero giustificare l'istituzione di Comitati nazionali per ogni città che hanno nel tempo aderito ai diversi Stati preunitari.

I criteri di valutazione adottati non sono pertanto, a suo avviso, condivisibili, atteso che tali iniziative celebrative potrebbero essere invece promosse da enti locali o privati e non dallo Stato, che piuttosto dovrebbe provvedere ad altre iniziative di rilievo nazionale.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) premette anzitutto che le celebrazioni promosse dai Comitati nazionali rappresentano la ricchezza e la varietà culturale del Paese, alle quali occorre pertanto guardare con attenzione. Avverte tuttavia che la continua ricerca di ulteriori contributi, effettuata con modalità ripetitive, impone ora alla Commissione di indicare nel parere che si accinge ad approvare criteri di selettività delle iniziative che consentano di elevare il livello qualitativo delle stesse, premiandone il merito e non convenienze di altra natura.

Al riguardo, ella propone anzitutto il criterio della preminenza nazionale e della dimensione europea delle iniziative, assicurato ad esempio dal

Comitato nazionale «Alcide De Gasperi e l'Europa». Al riguardo, ella si duole peraltro che a detto Comitato non sia stata assicurata, nel parere della relatrice, attenzione analoga a quella conferita al Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane.

A conferma della necessità di definire criteri selettivi che premiano effettivamente le iniziative culturali di condiviso valore, ella si sofferma sulle discutibili ragioni addotte dalla Consulta per l'esclusione di talune iniziative. Al riguardo, ella ricorda anzitutto, a titolo esemplificativo, la proposta di istituire un Comitato nazionale per le celebrazioni del VI centenario della morte di Eleonora d'Arborea, esclusa con la motivazione del carattere prettamente locale e senza pertanto considerare il ruolo fondamentale che la stessa d'Arborea svolse nell'ambito della cultura europea delle donne. Giudica altresì discutibile la genericità della motivazione adottata per l'esclusione dell'istanza relativa al Comitato nazionale per le celebrazioni del IX centenario della consacrazione della cattedrale di Parma, secondo cui il programma risulterebbe dispersivo e non riconducibile allo spirito della legge n. 420 del 1997.

A fronte di tali considerazioni, ella dichiara dunque di non poter esprimere un voto favorevole.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) annuncia invece il proprio voto favorevole, ricordando che la legge n. 420 del 1997 venne approvata con l'obiettivo di governare una situazione sino ad allora disciplinata in modo estemporaneo, con una distribuzione delle risorse sul territorio non chiara.

Pertanto, pur giudicando pertinenti i rilievi mossi dal senatore Tessitore e della senatrice Soliani, dei quali auspica che si dia conto nel parere che la Commissione si appresta ad approvare, egli ritiene che la legge non sia affatto superata. Al riguardo, nel ribadire l'importanza di detta disciplina al fine di elevare la qualità delle celebrazioni, esprime altresì l'auspicio che nell'ambito del processo di devoluzione in atto essa continui a sopravvivere, con particolare riferimento alle Edizioni nazionali.

Il senatore BETTA (*Aut*) dichiara la propria astensione, osservando che alcuni Comitati svolgono una funzione indubbiamente importante. Sollecita peraltro una riflessione di carattere più generale rispetto ai criteri adottati nell'assegnazione dei fondi, rilevando che quest'anno l'esame parlamentare si è caratterizzato per maggiori distinzioni rispetto all'anno scorso. In considerazione del ruolo svolto dai Comitati rispetto alla cultura nazionale, sollecita quindi una maggiore unità di intenti.

Il senatore BEVILACQUA (*AN*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, chiedendo tuttavia maggiore regolarità nella trasmissione dei dati consuntivi dei Comitati che hanno ultimato i propri lavori.

La relatrice BIANCONI (*FI*) prende brevemente la parola per sottolineare come l'ultima osservazione dello schema di parere da lei proposto

contenga proprio un invito al Governo a continuare a trasmettere i dati consuntivi.

Riprende la parola anche il sottosegretario BONO, a giudizio del quale alcune dichiarazioni di voto hanno introdotto argomentazioni, non sollevate nel corso della discussione generale, che meritano una risposta.

In particolare, alla senatrice Soliani replica che la proposta di istituire un Comitato nazionale per celebrare il VI centenario della morte di Eleonora d'Arborea non è stata accolta non certo per una valutazione negativa sull'oggetto bensì sui programmi.

Quanto al programma del Comitato nazionale per le celebrazioni del 1700° anniversario della morte di Santa Lucia, osserva che esso è stato modificato prima dell'intervento critico del senatore Tessitore, al fine di renderlo conforme alle finalità della legge, oltre che funzionale all'obiettivo.

Con riferimento al Comitato nazionale per le celebrazioni del VI centenario dell'ingresso di Vicenza nella Repubblica veneta, si è trattato di una scelta legata non tanto al fatto storico quanto alle conseguenze che esso ha avuto in termini di modifiche culturali e urbanistiche della città attraverso l'opera del Palladio.

Rassicura infine il senatore Bevilacqua sulla trasmissione dei dati consuntivi e si impegna affinché essa sia garantita con continuità, anno per anno.

In una breve interruzione, il senatore TESSITORE (*DS-U*) chiede se la procedura di approvazione dell'elenco annuale preveda un confronto dialettico fra Consulta e Comitati. In tal caso, ritiene che il Parlamento dovrebbe esserne edotto.

Il sottosegretario BONO nega che vi sia tale interlocuzione. L'istruttoria ad opera degli uffici prevede un mero esame dei programmi presentati, rispetto ai quali possono essere richieste integrazioni per renderli conformi allo spirito e alle finalità della legge. Non va del resto dimenticato che i programmi effettivi non sono necessariamente quelli sulla base dei quali viene richiesta l'istituzione del Comitato, bensì quelli che saranno definiti al termine della procedura ed in particolare all'atto della costituzione dei Comitati.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

(1227) *Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale docente della scuola*

(1381) *BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore scolastico*

(1621) *RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale docente*

(2148) *ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente*

(2310) *VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ASCIUTTI comunica che è pervenuto il parere favorevole condizionato della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 2529, assunto quale testo base. Non è invece ancora pervenuto il parere della medesima Commissione sugli emendamenti, sicchè non è possibile procedere alle votazioni nella seduta odierna.

Il senatore BETTA (*Aut*) ricorda che il sottosegretario Aprea ha più volte sottolineato l'urgenza del provvedimento in titolo. Stupisce quindi che il Governo ritardi nella trasmissione alla Commissione bilancio della documentazione richiesta ai fini dell'espressione del parere. Ciò, tanto più in considerazione dell'estrema cautela con cui la Commissione bilancio procede all'esame dei provvedimenti afferenti la pubblica istruzione, di cui sono evidenti le conseguenze finanziarie.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) osserva che se ritardi vi sono stati essi sono addebitabili al Dicastero dell'economia e non a quello dell'istruzione.

Il senatore VALDITARA (*AN*) esprime preoccupazione per il ritardo imposto all'*iter* del provvedimento, che è invece molto atteso da tutte le categorie interessate. Sollecita quindi la conclusione della fase istruttoria, al fine di consentire ai docenti coinvolti di uscire dall'attuale fase di incertezza.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) assicura che la presidenza e la Commissione tutta sono impegnate in uno sforzo comune per una sollecita approvazione del provvedimento.

Si associa la senatrice ACCIARINI (*DS-U*) a nome del suo Gruppo, auspicando che la Commissione bilancio concluda al più presto i suoi lavori sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA SITUAZIONE DEGLI ENTI LIRICI TRASFORMATI IN FONDAZIONI

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) richiama il convegno recentemente organizzato dai sindacati confederali sulle condizioni di difficoltà in cui versano i 13 enti lirici trasformati in fondazione, nel corso del quale è fra l'altro emerso che il coordinamento dei sovrintendenti non riesce ad ottenere l'apertura di un tavolo di confronto con il Ministero per i beni e le attività culturali al fine di individuare le soluzioni più idonee per uscire dalla crisi.

Anche in considerazione del fatto che gli enti lirici assorbono oltre il 50 per cento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), secondo una scelta senz'altro condivisibile a suo tempo fatta in favore di un'attività di spettacolo di particolare rilievo culturale a livello nazionale ed internazionale, prospetta l'opportunità di promuovere una serie di consultazioni che metta la Commissione in condizioni di fare le proprie valutazioni e indi, eventualmente, avanzare le proprie sollecitazioni al Governo.

Il presidente ASCIUTTI condivide le osservazioni del senatore D'Andrea e si impegna ad organizzare le audizioni richieste.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) suggerisce, in proposito, di audire il sindaco di Palermo, che si è di recente reso promotore di un incontro fra tutti sindaci presidenti di fondazioni lirico-sinfoniche, oltre che il coordinamento dei sovrintendenti.

Il presidente ASCIUTTI fornisce assicurazioni in tal senso.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE
RECANTE L'ELENCO DELLE PROPOSTE DI ISTITU-
ZIONE E DI FINANZIAMENTO DI COMITATI NAZIO-
NALI E DI EDIZIONI NAZIONALI PER L'ANNO 2004
(N. 323)**

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,

valutate positivamente le scelte della Consulta, ivi comprese quelle relative alla suddivisione dei finanziamenti assegnati alle celebrazioni selezionate,

rilevato che nell'esaminare le domande di finanziamento la Consulta ha ben valutato i programmi presentati e in alcuni casi, entrando nel merito e avanzando suggerimenti, ha certamente contribuito al miglioramento dei progetti presentati,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento al Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane, esprime compiacimento per l'accoglimento dell'ordine del giorno avanzato dal Senato in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2213. Auspica tuttavia, in coerenza con le valutazioni della Consulta, che la composizione del Comitato abbia un elevato carattere istituzionale e che ad esso siano attribuite adeguate risorse per svolgere al meglio le previste attività;

2. richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità di destinare maggiori risorse dal prossimo esercizio finanziario, tenuto conto dei programmi e della qualità delle iniziative che vengono di anno in anno proposte;

3. richiede al Governo di continuare a trasmettere alla Commissione i dati consuntivi dei Comitati che hanno completato i propri lavori».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

304^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale italiano e sulle prospettive connesse agli sviluppi della normativa comunitaria di settore: seguito dell'esame del documento conclusivo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 28 gennaio scorso.

Il presidente GRILLO richiama brevemente il contenuto del documento conclusivo dell'indagine in titolo, già illustrato, e chiede se vi sono osservazioni utili ad integrarlo.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (*DS-U*) fa presente che l'impostazione del documento conclusivo si incentra esclusivamente sulla necessità di conferire maggiori poteri alle autorità portuali. Tale problema costituisce invece soltanto uno dei molteplici aspetti che caratterizzano la portualità italiana. Il settore portuale è stato fortemente trainato negli ultimi anni dall'incremento del processo di globalizzazione e i porti italiani si sono affermati grazie anche al processo di liberalizzazione dei servizi portuali che ha determinato, tra l'altro, un calo del numero degli occupati.

Il presidente GRILLO precisa incidentalmente a tale riguardo che la liberalizzazione ha conferito autonomia funzionale alle società e alle compagnie portuali e che il numero complessivo dei dipendenti risulta nel complesso aumentato.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (*DS-U*) ritiene tuttavia che la ripresa della portualità italiana sia da imputare in gran parte all'enorme cre-

scita dei traffici marittimi derivante dal processo di globalizzazione. Si dichiara d'accordo con l'idea, contenuta nel documento conclusivo, di conferire maggiore autonomia alle autorità portuali. Tale autonomia deve però essere coniugata alla ricerca di un sistema della logistica di supporto al sistema portuale che consenta di raggiungere i livelli di efficacia e di efficienza che hanno sempre contraddistinto i porti del nord Europa. Il sistema della portualità meridionale è stato protagonista di un consistente recupero nei confronti del sistema portuale del nord Europa. Vi sono, nondimeno, impedimenti insuperabili per i porti italiani derivanti dalla carenza delle infrastrutture di trasporto nei territori contigui alle aree portuali. Su questo aspetto appare dunque necessario intervenire anche attraverso la opportuna predisposizione di organismi depositari di specifiche competenze nella materia.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) dichiara di condividere le osservazioni del senatore Viserta Costantini e concorda sulle ipotesi di soluzione da lui prospettate.

Il senatore CICOLANI (*FI*) fa presente che il rilancio dei porti italiani deve essere ascritto non solo alla globalizzazione dei traffici marittimi e alle ricadute positive derivanti dalla legge n. 84 del 1994, ma anche al peso assunto dai mercati orientali che ha determinato lo spostamento del baricentro dei traffici marittimi nuovamente verso il Mediterraneo. In un prossimo futuro, il maggior peso assunto dalle economie emergenti richiederà un ulteriore slancio del sistema portuale italiano al fine di rendere i nostri porti più appetibili al traffico mondiale. Suggestisce quindi di tenere nella dovuta considerazione i modelli di autorità portuale che prevedono l'integrazione tra diverse offerte di approdo e di servizio, allo scopo di fornire soluzioni concrete alle problematiche logistiche che caratterizzano i porti italiani. In tale contesto appare opportuno considerare non il singolo porto ma il sistema portuale di una intera area regionale integrato con i porti vicini a quello principale. Cita ad esempio l'esperienza laziale dell'autorità portuale di Civitavecchia integrata con le realtà di Gaeta e Formia ed auspica un'estensione di tale modello anche per i porti adriatici di Ancona e Pescara, prossimi ormai alla saturazione delle infrastrutture portuali. Un ulteriore elemento del quale dovrà tener conto la futura riforma è inoltre quello attinente ai criteri di nomina delle diverse cariche delle autorità portuali poiché l'elemento umano non dovrà costituire un anello di debolezza della nuova catena del sistema portuale.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara di non condividere l'impostazione della relazione. Ritiene infatti necessario che la Commissione, nel corso delle attività istruttorie preliminari all'esame di eventuali disegni di legge di riforma del settore, debba ancora approfondire quali siano gli elementi critici del sistema della portualità, valutando come quest'ultimo si inserisca nel contesto del sistema nazionale dei trasporti. Sottolinea poi che il documento conclusivo omette una riflessione, che invece appare ne-

cessaria, sui temi della sicurezza e della prevenzione nel trasporto delle merci e dei passeggeri, limitandosi ad esaminare, in termini generali, gli aspetti della sicurezza legati alle attuali minacce terroristiche. Per quanto riguarda infine la questione dello snellimento delle procedure, pur rilevando la criticità del problema, non condivide l'impostazione seguita dal documento. Ritiene infatti necessario procedere con molta cautela nell'indicazione di ipotesi di razionalizzazione senza l'acquisizione delle posizioni dei diversi soggetti coinvolti nelle procedure. Chiede pertanto una correzione del documento conclusivo in tal senso.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

305^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale italiano e sulle prospettive connesse agli sviluppi della normativa comunitaria di settore: seguito dell'esame del documento conclusivo

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del documento conclusivo)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*), nel sottolineare il cambiamento sostanziale avvenuto nella movimentazione delle merci marittime a seguito del processo di globalizzazione, rileva che, in tale quadro, il sistema portuale deve risultare coerente rispetto alla pianificazione generale dei trasporti del Paese. A tale proposito fa presente la necessità di una forte intesa tra le autorità portuali e gli enti locali dell'*hinterland* di riferimento che passa attraverso una più efficace strutturazione dei rapporti tra questi soggetti ed una adeguata rappresentanza in seno agli organismi rappresentativi in ambito portuale.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*), pur esprimendo apprezzamento per la discussione svolta in Commissione sulla materia della riforma delle

autorità portuali, non può tuttavia formulare un giudizio di merito prima di disporre del testo di legge definitivo. Osserva poi che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva prosegue sostanzialmente l'indirizzo già presente nella legge n. 84 del 1994. A tale riguardo ritiene necessario operare alcuni cambiamenti al fine di qualificare più propriamente il ruolo delle autorità portuali rispetto alle finalità commerciali ed al rapporto con gli enti locali dell'*hinterland* di riferimento.

Il presidente GRILLO precisa che la riforma del sistema portuale è un dato ormai storico, poiché è già stata posta in essere dieci anni fa con la legge n. 84 del 1994 e sulla quale non è bene tornare indietro.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) ribadisce che l'elemento di novità potrebbe essere l'attribuzione alle autorità portuali di un ruolo che consenta ad esse di superare i contrasti che talvolta sorgono con le amministrazioni locali contigue al porto. Inoltre, la definizione delle funzioni delle autorità portuali potrebbe essere compiuta attraverso la progressiva integrazione dei porti con le aree territoriali di riferimento. Per quanto riguarda poi i porti di *transshipment*, fa presente la necessità di favorire il loro sviluppo anche sulla considerazione delle pressanti spinte derivanti dalla globalizzazione dei flussi commerciali.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) ritiene che il documento conclusivo risenta di talune carenze relative alle audizioni svolte in Commissione, quali ad esempio la mancata audizione dei presidenti delle maggiori autorità portuali. Non è stato infatti possibile recepire le istanze di alcuni dei soggetti più direttamente interessati alla modifica della normativa di settore. Per quanto riguarda la questione attinente ai rapporti tra autorità portuali ed enti locali propone di prendere in considerazione la soluzione adottata negli Stati Uniti d'America, laddove all'autorità portuale sono attribuite importanti responsabilità anche in tema di protezione ambientale delle aree. L'attuale struttura dei rapporti delle autorità portuali con gli enti locali limita invece la completezza delle competenze delle autorità stesse. Ricorda poi che alcuni dei soggetti auditi hanno manifestato perplessità in merito all'organizzazione attuale del Ministero delle infrastrutture e trasporti tale da non consentire di dedicare sufficiente attenzione alle diverse esigenze delle realtà portuali. Per quanto attiene, infine, alla sicurezza dei porti italiani, osserva che il problema rileva non solo con riferimento alla questione di eventuali attacchi terroristici, ma anche con riferimento ai trasporti di merci pericolose e, a tal fine, ricorda il recente incidente marittimo verificatosi a Porto Torres.

Il presidente GRILLO riassume brevemente le osservazioni proposte dai senatori intervenuti nel dibattito ribadendo che, una volta conclusa l'indagine, sarà avviato l'esame dei disegni di legge di riforma del settore, già assegnati alla Commissione, nell'ambito del quale sarà possibile approfondire tutte le questioni sollevate. Condivide comunque l'opinione se-

condo cui il valore di un porto è dato anche dal sistema di comunicazioni che vi sta dietro. Ritiene poi necessario procedere a velocizzare l'attività di valutazione per la realizzazione di nuove infrastrutture, non potendosi prescindere dalle questioni inerenti alla sicurezza dei trasporti di persone e merci. Ricorda poi che, invece dell'intervento dei singoli presidenti delle autorità portuali, è parso preferibile audire l'associazione che riunisce le ventuno autorità portuali italiane, anche al fine di disporre del necessario livello di sintesi delle istanze rappresentate da queste ultime. Fa presente, inoltre, che la riforma da avviare mira ad un miglioramento della normativa esistente puntando al completamento del processo di autonomia delle autorità portuali attivato da oltre un decennio. Propone infine di procedere all'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva nel testo già illustrato, data l'assenza di concrete proposte integrative.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara il voto contrario per le ragioni esposte nel dibattito.

I senatori VERALDI (*Mar-DL-U*) e Paolo BRUTTI (*DS-U*) dichiarano il voto contrario a nome del proprio Gruppo.

Il senatore CICOLANI (*FI*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di documento conclusivo è posta ai voti e quindi approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 328)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il senatore CICOLANI (*FI*), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni relative allo schema di decreto in titolo e riportata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER FATTO PERSONALE

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) lamenta che nella seduta antimeridiana di ieri della Commissione il presidente Grillo sia intervenuto nei suoi riguardi in modo poco consono in quanto, anziché regolare il dibattito

che si stava svolgendo tra lui e uno dei rappresentanti dell'UPA – Utenti pubblicitari associati, ha espresso un giudizio nel merito delle sue affermazioni che sarebbe stato accettabile se fosse avvenuto in una fase di dibattito tra le forze politiche ma non in presenza di soggetti terzi, invitati in audizione per acquisire elementi informativi sul tema della pubblicità nei media.

Il presidente GRILLO sottolinea che il senso del suo intervento non era quello inteso dal senatore Zanda, porge perciò le sue scuse. Ritiene tuttavia che la sua notazione, in sè, sia suffragata da elementi di verità che la Commissione avrà occasione di dibattere.

La seduta termina alle ore 16,35.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULLO
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECANTE: «REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI» (N. 328)**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,

considerato che

dà attuazione alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 152 del 2003 che ha modificato il decreto legislativo n. 300 del 1999 nella parte relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

provvede alla riorganizzazione degli uffici centrali dell'Amministrazione riconfermando l'articolazione in quattro dipartimenti costituiti da n. 16 direzioni generali ed uffici di livello dirigenziale generale;

provvede al riordino degli uffici decentrati dell'Amministrazione con l'istituzione dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) articolati in due settori organici l'uno relativo all'area infrastrutture e l'altro all'area trasporti;

constatato che sul regolamento sono intervenuti:

il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 15 dicembre 2003;

il parere favorevole del Servizio bilancio del Senato della Repubblica reso con nota di lettura del febbraio 2004;

esprime parere favorevole a condizione che siano recepite le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 2-ter dell'art. 43 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 152 del 2003, istitutivo a livello sovregionale dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, il carattere della sovregionale organizzativa, esplicitamente contemplato nella fonte primaria e legittimamente rilevato dal Consiglio di Stato, sia insormontabile almeno relativamente alle regioni continentali e che, pertanto, non può essere condivisa l'individuazione del SIIT Lombardia a dimensione unica regionale ma si debba procedere all'accorpamento

della regione Lombardia con la regione Liguria, ferma l'istituzione del SIIT Piemonte-Valle d'Aosta;

b) si debba perseguire, in un ottica di ottimizzazione della funzionalità organizzativa, un momento istituzionale di raccordo tra uffici centrali e decentrati del Ministero e che tale momento possa rinvenirsi nel prevedere la partecipazione stabile del Direttore generale del SIIT per il Lazio e per l'Abruzzo alla Conferenza permanente dei Capi dipartimento, contemplata dall'art. 2 dello schema di regolamento; parimenti deve prevedersi la possibilità che i Capi dipartimento, partecipino alle riunioni della Conferenza permanente dei Direttori dei Settori organici dei SIIT, presieduta dal Direttore generale del SIIT per il Lazio e per l'Abruzzo, di cui al comma 8 dell'art. 2 dello schema di regolamento;

c) alla luce del nuovo testo (2002) della Convenzione di Londra sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) i compiti attribuiti al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all'art. 8 dello schema di regolamento, debbano essere opportunamente integrati prevedendo esplicitamente le attività relative alla vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce;

d) all'articolo 11 comma 8 è preferibile sostituire la parola «presieduta» con la parola «coordinata»;

e) è del tutto opportuno che venga limitata la fase transitoria e, pertanto, venga soppresso il comma 4 dell'articolo 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

211^a Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38» (n. 325)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che è in corso la discussione generale, nella quale è già intervenuto il senatore Flammia.

Prende la parola la senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), segnalando preliminarmente l'opportunità che la Commissione proceda – come già avvenuto presso la Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento – a delle audizioni informali in merito allo schema di provvedimento in esame, così come già anticipato nella precedente seduta.

In ordine al contenuto dello schema, rileva come lo stesso, adottato in applicazione di una decisione della Commissione europea, si configuri come un completo riordino della normativa in materia di danni agricoli e di Fondo di solidarietà nazionale. Coerentemente con le indicazioni comunitarie, l'impostazione del provvedimento tende a trasferire sullo strumento assicurativo le priorità in materia di danni agricoli. In questo contesto rileva l'esigenza di valutare se la realtà del mercato assicurativo italiano sia in grado di offrire strumenti soddisfacenti rispetto alle tipologie

di polizze richieste, sottolineando che la forte concentrazione del mercato assicurativo italiano non consente, a suo avviso, di offrire prodotti adeguati a costi sostenibili. A conferma di ciò, fa presente come l'unica polizza attualmente offerta sul mercato abbia ad oggetto il rischio da grandine, mentre non risultano disponibili le polizze multirischio. Ritiene pertanto opportuno inserire delle disposizioni transitorie con riferimento all'anno in corso.

La senatrice De Petris propone quindi alcune osservazioni di carattere specifico riguardo al testo. Quanto all'articolo 1, comma 1, segnala la necessità di comprendere fra gli interventi che accedono al Fondo di solidarietà anche gli interventi di ripristino delle infrastrutture agricole danneggiate.

Si sofferma in particolare sull'articolo 2, comma 4, che prevede l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, sottolineando che tale previsione non è presente nella disciplina comunitaria, ed appare onerosa e di difficile applicazione a causa del frequente rifiuto di una copertura completa da parte delle stesse società assicuratrici.

In ordine all'articolo 9, comma 1, ritiene opportuno che il concorso finanziario dello Stato, previsto solo in caso di abbattimento del bestiame, sia configurabile anche per i danni derivanti dal blocco della movimentazione. In relazione all'articolo 18, infine, dichiara che appaiono chiare le ragioni del trasferimento della sezione speciale del credito agrario all'ISMEA, rilevando tuttavia come tale materia non sia prevista espressamente dalla delega ed appaia, pertanto, opportuna una sua trattazione separata, invitando in questo senso il Governo ad espungere la disposizione dal testo in esame.

Interviene quindi il senatore VICINI (*DS-U*), il quale rileva in via generale come il provvedimento in esame, non definendo innovativi strumenti finanziari e non prevedendo agevolazioni per il superamento dei rischi meteorologici, non consenta neanche di offrire un migliore accesso ai mercati finanziari per gli agricoltori. Il testo presenta mancanza di sistematicità e le disposizioni di adeguamento alla normativa comunitaria non tengono conto dell'esigenza di un reale riordino dei meccanismi di erogazione. Sottopone inoltre a critica la riproposizione di strumenti, come i consorzi di difesa, ormai superati nell'attuale contesto di diritto agrario comunitario, nel quale agiscono efficacemente le associazioni dei produttori con un loro specifico *status*.

Sottolinea inoltre l'assenza di misure organiche in materia di strumenti finanziari fondamentali di sostegno alle imprese agricole, giacché il credito agrario è ulteriormente ridimensionato dall'accorpamento della sezione speciale di credito agrario all'ISMEA.

In particolare, le disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà nazionale ripropongono la precedente struttura pubblica di intervento per le situazioni di crisi in agricoltura causate da eventi calamitosi, limitandosi soltanto ad introdurre alcune modifiche che non incidono sulla complessa articolazione delle procedure previste. Lo stesso meccanismo assicurativo

appare, a suo avviso, insufficiente a fronteggiare annate agrarie particolarmente negative.

In questo contesto, il senatore Vicini ritiene piuttosto auspicabile l'introduzione di un sistema assicurativo pubblico di protezione dai rischi e, in applicazione del principio di sussidiarietà, il trasferimento alle regioni delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale.

Quanto agli strumenti finanziari, dopo aver ribadito le critiche nei confronti della mancata ricostituzione e risistemazione organica del credito agrario, sottolinea come l'articolo 18 dello schema in esame, trasferendo all'ISMEA la sezione speciale di credito agrario, comporti sia una diminuzione delle garanzie a favore delle banche, ancor meno incentivate a fornire capitali per l'esercizio e lo sviluppo delle attività agricole, sia un ulteriore accentramento di funzioni, attuato in modo non coerente, in capo a un ente, l'ISMEA, che non appare in grado di gestire in modo organico tutte le competenze attribuitegli.

Alla luce delle considerazioni esposte, esprime una valutazione non favorevole sullo schema in esame.

Il presidente RONCONI, con riferimento alla proposta della senatrice De Petris di prevedere audizioni informali sullo schema in esame, precisa che, una volta conclusa la discussione generale, tali audizioni potranno essere definite in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 2001 concernente il miele in esecuzione della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14» (n. 334)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella seduta di ieri si è svolta la relazione, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) sottolinea preliminarmente l'importanza del comparto relativo al miele, con riferimento sia all'occupazione sia alla produzione in termini di qualità. In tale contesto giudica positivamente il recepimento della disciplina comunitaria, rilevando tuttavia come non si tenga pienamente conto della formulazione della direttiva nel testo di recepimento, il che potrebbe implicare effetti dannosi per i consumatori.

Nell'articolo 1, comma 3 del provvedimento, laddove si definisce il miele per uso industriale, si omette infatti la parte del corrispondente testo della direttiva comunitaria recepita, che fa riferimento ai prodotti alimen-

tari «destinati ad essere successivamente lavorati» (inciso non presente nel testo dello schema in esame): pertanto la formulazione adottata consentirebbe, a suo avviso, di porre in vendita un tipo di miele di scarsa qualità, quale prodotto finale.

Dopo aver invitato il Governo a modificare il testo al fine di adeguarlo alla normativa comunitaria richiamata, esprime comunque una valutazione complessivamente positiva sullo schema, come modificato.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*), nel convenire con le valutazioni svolte dalla senatrice De Petris, rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame costituisce sicuramente un passo in avanti, posto che non è stato sinora possibile definire un quadro legislativo organico per il miele.

Sottolinea peraltro che per il miele non può che aversi come riferimento il miele di qualità, da valutare in base alla quantità di nettare contenuto nel prodotto. Per tali ragioni sottolinea che manca, allo stato, anche nello schema in esame, la definizione di adeguati controlli ed analisi sulla qualità del miele, sia di produzione nazionale che importato. Nel ribadire pertanto la rilevanza di tale settore produttivo, che comprende circa 100.000 operatori, ribadisce l'esigenza di definire adeguati strumenti di monitoraggio e controllo sulla qualità di tale prodotto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

223^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 336)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore alla Commissione TOFANI (AN), il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. Il suddetto articolo 8 concerne, in particolare, il riassetto della disciplina sulle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro: la delega in esso contenuta è finalizzata, infatti, a ridefinire, in modo organico la vigilanza in materia di lavoro, nonché a identificare l'ambito di intervento delle ispezioni, rivolto, più che alla repressione, alla prevenzione e promozione verso i destinatari della disciplina del rapporto di lavoro, del trattamento economico e degli obblighi previdenziali.

L'intervento legislativo all'esame risulta inoltre in sintonia con gli indirizzi comunitari volti ad assicurare un'efficace azione di contrasto al lavoro irregolare e non ha riflessi per quanto riguarda le norme sul trasferimento di competenze alle regioni. A quest'ultimo riguardo, occorre ricordare che il nuovo testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, il settore della tutela e della sicurezza del lavoro, mentre compete in via esclusiva allo Stato la legislazione in materia di ordinamento civile e di giurisdizione e norme processuali.

Passando ad illustrare più nel dettaglio l'articolato, il relatore osserva che il primo dei cinque titoli di cui si compone lo schema di decreto le-

gislativo all'esame disciplina l'organizzazione della Direzione Generale incaricata dei compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive, nonché degli altri organi con compiti di coordinamento a livello nazionale, regionale e provinciale.

In particolare, l'articolo 1 assegna al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale. Resta tuttavia ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché dei prefetti in sede.

Con l'articolo 2 viene istituita di un'apposita Direzione Generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive, che, sulla base di direttive emanate dal Ministro, fornisce direttive operative e coordina le attività svolte dai soggetti che effettuano la vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale, al fine di garantire l'indirizzo unitario e l'uniformità di comportamento degli organici periferici del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali.

Il successivo articolo 3 disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, cui è assegnato il compito primario di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonché la priorità degli interventi ispettivi. La Commissione è nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e risulta composta dal Ministro stesso, o sottosegretario da lui delegato, in qualità di presidente, dal Direttore Generale della direzione generale di cui all'articolo 2, dal Direttore Generale dell'INPS, dal Direttore Generale dell'INAIL, dal Comandante generale della Guardia di Finanza, dal Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate, dal Coordinatore nazionale delle ASL, dal Presidente della Commissione nazionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Possono, inoltre, essere invitati a parteciparvi altri soggetti specificamente indicati al comma 3.

Si prevede, inoltre, che alla Commissione possano essere assegnati ulteriori compiti, tra cui quello di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza.

Giova sottolineare che tale disposizione, come le altre successive relative al coordinamento in sede provinciale e regionale, risponde anche alla necessità di evitare che nei confronti della medesima impresa intervengano più agenti ispettivi, in tempi diversi, per l'accertamento delle me-

desime situazioni di fatto. In tal senso, assume particolare rilevanza il coinvolgimento della Guardia di Finanza.

L'articolo 4 attribuisce alle Direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori Generali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, il coordinamento delle attività di vigilanza in ambito regionale, sulla base delle direttive impartite dalla Direzione Generale di cui all'articolo 2. Al fine di uniformare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, si prevede inoltre l'istituzione di una Commissione regionale di coordinamento, nominata dal Direttore della Direzione Regionale del lavoro e da lui convocata. La Commissione regionale ha anche la facoltà di convocare i presidenti dei Comitati per l'emersione del lavoro sommerso, di cui al decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 dello stesso anno.

L'articolo 5 disciplina il coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza, teso a evitare duplicazioni di interventi e a razionalizzare lo svolgimento delle funzioni ispettive. Tale compito è attribuito alla Direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL.

In ambito provinciale si prevede, inoltre, che qualora si renda opportuno coordinare l'attività degli organi impegnati nel contrasto del lavoro irregolare, i CLES, integrati dal Comandante provinciale della Guardia di finanza, da un rappresentante degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate e dal Presidente della Commissione provinciale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998, forniscano indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza.

Con l'articolo 6 sono definiti i poteri e le funzioni del personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro. Si ribadisce che tale personale, nei limiti del servizio e delle competenze, opera anche in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria. Ai sensi del comma 3, le funzioni ispettive in materia di previdenza e assistenza sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.

Proseguendo nell'esposizione, il relatore passa ad esaminare il Titolo II dello schema all'esame, concernente le competenze delle Direzioni del lavoro: l'elenco dei compiti in materia di vigilanza svolti dal personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro è contenuto all'articolo 7, mentre l'articolo 8 assegna agli uffici citati un compito di particolare rilevanza, consistente nell'attività di promozione presso le aziende dell'osservanza della normativa in materia lavoristica e previdenziale e di prevenzione delle eventuali violazioni della stessa. Tale tipologia di attività è svolta dal personale ispettivo, anche in concorso con i CLES e le Commissioni regionali e provinciali per l'emersione del lavoro non regolare. Nell'esercizio delle predette funzioni il personale ispettivo non riveste la qualifica ufficiale di polizia giudiziaria.

Sempre ai fini della promozione e della prevenzione, la Direzione Generale di cui all'articolo 2 e gli uffici periferici del Ministero possono, anche d'intesa con gli enti previdenziali, stipulare apposite convenzioni con aziende, enti e associazioni per lo svolgimento presso gli stessi, di attività di informazione e aggiornamento. Lo schema di convenzione è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi del comma 4, la Direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le attività possono essere svolte anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e delle direttive della Direzione Generale.

L'articolo 9 prevede la possibilità per le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli enti pubblici di inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla Direzione Generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre il successivo articolo 10 risponde all'esigenza di attuare un'efficace opera di monitoraggio e di coordinamento sull'intero territorio del flusso di informazioni proveniente dagli organi di vigilanza. Infatti, si prevede, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una banca dati telematica per le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo, con accesso riservato solo agli organi abilitati alla vigilanza di cui al provvedimento in esame. L'articolo prevede, altresì, la possibilità, in ambito regionale, di effettuare vigilanze speciali al fine di contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria. Si prevede, inoltre, l'adozione – con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori Generali dell'INPS e dell'INAIL – di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza.

L'articolo 11 introduce la possibilità di anteporre la fase conciliativa a quella ispettiva, solo nel caso in cui nelle richieste di intervento emergano profili di tutela di diritti disponibili. In tal modo, infatti, le parti convocate, ed eventualmente assistite da associazioni od organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato, in caso di accordo sottoscrivono il verbale che acquista efficacia di titolo esecutivo. In caso di mancata conciliazione, invece, la Direzione provinciale del lavoro prosegue ad accertamenti ispettivi.

Analoga procedura di conciliazione potrà aver luogo durante la verifica ispettiva qualora l'ispettore ritenga che emergano profili di tutela di diritti disponibili. L'attivazione di tale procedura interrompe i termini di contestazione e notificazione di cui all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981 fino alla conclusione del procedimento conciliativo.

L'articolo 12 è finalizzato a favorire una veloce conclusione dell'ispezione con reciproco vantaggio per la pubblica amministrazione e per il trasgressore, e prevede la possibilità di diffida accertativa per crediti retributivi fin dal primo accesso ispettivo, prima cioè che si svolga tutta l'attività istruttoria, qualora nel corso della vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti retributivi in favore dei lavoratori. È prevista altresì la possibilità per il datore di lavoro di promuovere tentativo di conciliazione entro quindici giorni dalla notifica della diffida accertativa. Tale istituto, con valore di accertamento tecnico, acquista efficacia di titolo esecutivo nel caso in cui decorra inutilmente il termine previsto per la conciliazione o nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo.

Il relatore passa quindi ad illustrare la disciplina dei poteri del personale ispettivo della Direzione del Lavoro, di cui al Titolo III dello schema all'esame, soffermandosi in particolare sull'articolo 13, che rivisita l'istituto della diffida già previsto tra i poteri dell'ispettore del lavoro dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955. La nuova formulazione prevede l'obbligo per l'ispettore di impartire – in presenza di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in relazione a inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative – la diffida a regolarizzare le inosservanze sanabili, assegnando un termine alla regolarizzazione stessa. Nel caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento di una sanzione ridotta.

L'articolo 14 disciplina le disposizioni impartite dall'ispettore in materia di lavoro e legislazione sociale nell'ambito della normativa che prevede specificamente le ipotesi in cui gli ispettori sono abilitati ad integrare le norme di legge con valutazioni discrezionali. Tali disposizioni sono esecutive e contro di esse è ammesso ricorso alla Direzione provinciale del lavoro, senza però la sospensione dell'esecutività.

L'articolo 15 generalizza il ricorso all'istituto della prescrizione obbligatoria; tale meccanismo di estinzione della violazione già esiste per gli illeciti penali in materia di igiene e sicurezza ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 758 del 1994 e, in questo ambito, ha dato buona prova di funzionamento; l'adeguamento alla prescrizione impartita dall'ispettore, infatti, comporta l'estinzione del reato con il pagamento in via amministrativa di un importo pari ad un quarto del massimo della pena; con l'adeguamento all'ordine impartito dall'ispettore, inoltre, e con il pagamento della sanzione, si consegue anche un notevole snellimento dell'attività degli organi di vigilanza, ed in particolare la semplificazione dell'attività del contenzioso, la riduzione dell'attività istruttoria, nonché il presumibile incasso delle sanzioni amministrative.

L'ordine di rimuovere il comportamento antiggiuridico è previsto infine anche nelle ipotesi in cui la fattispecie sia a condotta esaurita o quando il trasgressore abbia adempiuto autonomamente agli obblighi di legge sanzionabili precedentemente all'emanazione della prescrizione.

Il Titolo IV – prosegue il relatore – riguarda i ricorsi amministrativi: l'articolo 16 scaturisce dalla necessità di realizzare, conformemente a quanto richiesto dalla legge delega, la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti sanzionatori, anche con l'introduzione del ricorso alle direzioni regionali del lavoro. Fermo restando, infatti, il ricorso in opposizione, è prevista la possibilità di ricorrere nei confronti della ordinanza-ingiunzione al direttore della Direzione regionale del lavoro, salvo che si contesti la qualificazione del rapporto di lavoro, nel qual caso si procede ai sensi del successivo articolo 17. Il ricorso è deciso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento e decorso inutilmente tale termine si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione solo nel caso in cui la Direzione regionale, su richiesta del ricorrente, ne disponga la sospensione.

L'articolo 17 prevede la possibilità di ricorrere in sede regionale contro gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. A tal fine è istituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL.

Il Titolo V reca infine le disposizioni finali: gli articoli 18, 19 e 20 disciplinano, rispettivamente, i percorsi di formazione del personale ispettivo deputato a nuovi compiti; l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui allo schema all'esame; l'indicazione che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il relatore ricorda quindi che nel corso della discussione in Commissione del disegno di legge sul mercato del lavoro e dell'occupazione, nel testo già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo dichiarò di accogliere l'ordine del giorno 0/848-B/1/11, del relatore, nel quale testualmente si impegnava il Governo ad individuare, nella predisposizione dei decreti legislativi volti a razionalizzare l'attività ispettiva di tutti i soggetti che effettuano vigilanza nei luoghi di lavoro, soluzioni atte a valorizzare le potenzialità e le diverse esperienze dei vari organi a ciò preposti, senza compromettere l'autonomia dell'attività di tali enti. Secondo il predetto documento, tale obiettivo avrebbe dovuto essere conseguito mediante l'indicazione di linee di macroattività da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da realizzare sul territorio attraverso le opportune sinergie su base paritaria fra gli organismi preposti alla vigilanza, sia mediante interventi congiunti sia mediante il necessario raccordo funzionale tra gli specifici settori e ambiti di operatività.

Lo schema di decreto legislativo all'esame – osserva il relatore, concludendo la sua esposizione – ha raccolto solo in parte le indicazioni contenute nell'ordine del giorno in questione, e, in particolare, risulta notevolmente lacunoso in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto della pari dignità dei servizi ispettivi sul territorio. Di tali profili occorrerà pertanto tenere conto in sede di formulazione del parere.

Rispondendo ad un quesito postogli dal senatore BATTAFARANO (*DS-U*), il PRESIDENTE fa presente che al momento non sono pervenute richieste di audizioni sullo schema di decreto legislativo all'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi» (n. 329)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 20 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) ricorda preliminarmente che nel corso del dibattito svoltosi nell'Assemblea del Senato sul disegno di legge comunitaria per il 2002, la sua parte politica, insieme ad altri gruppi politici dell'opposizione, prese atto con una certa sorpresa del rifiuto opposto dal Governo ad accogliere un emendamento, recante l'integrazione della legge n. 223 del 1991 con il riferimento ai datori di lavoro di diritto privato, il cui accoglimento avrebbe comportato l'automatico recepimento della direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, evitando il ricorso al meccanismo della delega legislativa. Un tale rifiuto trova la sua effettiva motivazione nella volontà dell'Esecutivo di negare l'estensione delle tutele previste dalla vigente disciplina in materia di licenziamenti collettivi ad un settore consistente di lavoratori, che attualmente non possono avvalersi degli ammortizzatori sociali. I processi di esternalizzazione delle imprese, congiunti con il crescente ricorso alla flessibilità nei rapporti di lavoro, pongono invece in modo pressante il problema di definire alcune garanzie per i moltissimi lavoratori che, attualmente, potrebbero incorrere nelle procedure di licenziamento collettivo senza poter fruire di alcuna rete di protezione.

Il provvedimento all'esame della Commissione ignora questi aspetti, e si limita a disciplinare le procedure di informazione e consultazione dei lavoratori e di notifica dei licenziamenti collettivi medesimi, in sostanziale contrasto con l'impostazione della legge n. 223, che, anche nel titolo, stabilisce uno stretto raccordo tra cassa integrazione, mobilità e gestione degli esuberanti in caso di crisi aziendale e di processi di ristrutturazione. In questo modo, il Governo intende eludere un confronto di carattere generale sulla tutela da accordare a tutti i lavoratori attraverso il sistema degli ammortizzatori sociali, né chiarisce in modo puntuale a quali tipologie di datore di lavoro si riferisca il provvedimento in titolo: occorrerebbe invece stabilire con certezza che per le cooperative, gli studi professionali o le ONLUS sussiste una specifica dimensione di responsabilità di impresa, direttamente connessa alla possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, la mancata estensione dei quali, tra l'altro, non consente di avvalersi degli incentivi, previsti sempre dalla legge n. 223, per la ricollocazione dei lavoratori.

Occorre poi considerare – prosegue il senatore Malabarba – che anche il varo delle misure volte ad incrementare l'indennità di disoccupazione ordinaria, nell'ambito del disegno di legge n. 848-*bis*, ha subito continui rinvii, mentre il Governo, anche con il recente decreto-legge n. 269, si è costantemente adoperato per ridurre il grado di copertura offerto dagli istituti di sostegno al reddito, a partire dalla cassa integrazione.

Per questo aspetto, quindi, il recepimento della normativa comunitaria effettuato attraverso lo schema di decreto legislativo all'esame risulta parziale e del tutto inadeguato alle esigenze di riorganizzazione del mercato del lavoro.

Al di là delle soglie numeriche dei dipendenti indicate nella normativa comunitaria e in quella interna, occorre poi rilevare un'altra discriminazione, derivante dalla disposizione introdotta con il capoverso 1-*ter* dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo all'esame. Non si comprende per quale motivo non si debba applicare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, in caso di inefficacia o invalidità del licenziamento individuale, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fine di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e di culto. In riferimento alla legge n. 108 del 1990 per escludere gli ammortizzatori sociali per queste figure è del tutto improprio in quanto gli effetti del licenziamento collettivo e le tutele conseguenti devono sussistere per qualsiasi ambito lavorativo.

Secondo il senatore Malabarba, sarebbe opportuno sospendere l'esame del provvedimento in titolo per riesaminare complessivamente le misure di riordino del mercato del lavoro e la connessa riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, poiché, a fronte delle sanzioni erogate dalla Unione europea, occorrerebbe adottare disposizioni che, adempiendo in modo sostanziale all'obbligo di recepire la normativa comunitaria nell'ordinamento interno, pongano tutti i lavoratori nelle condizioni di poter fruire delle tutele previste dalla legge n. 223.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) osserva preliminarmente che con lo schema di decreto legislativo all'esame si intende colmare una lacuna normativa derivante da una infrazione agli obblighi che vincolano l'Italia in relazione alla sua adesione all'Unione europea. Peraltro, da quando si è costituito l'attuale Governo, le infrazioni connesse al recepimento di direttive comunitarie in materia di mercato del lavoro risultano molto frequenti e gli stessi adempimenti, il più delle volte tardivi, sono burocratici ed inadeguati, come nel caso all'esame.

In generale, la disciplina dei licenziamenti collettivi è un fattore cruciale nelle politiche del lavoro, specialmente nei momenti caratterizzati da crisi aziendali e da processi di ristrutturazione. Nella valutazione di tale disciplina non si può poi prescindere dagli elementi di novità, derivanti da una fase più avanzata di sviluppo, verso la società dell'informazione, nella quale la qualità del lavoro subisce profonde modificazioni, nonché da una crescente diffusione di rapporti di lavoro flessibili, di per sé suscettibili di rendere più frequenti i licenziamenti collettivi. A fronte di tali no-

vità, lo schema di decreto legislativo all'esame ignora due problemi fondamentali. In primo luogo, non si considera che l'attuale fase si caratterizza, sia per le oggettive tendenze del mercato sia per la volontà politica espressa dal Governo, per l'aumento della flessibilità nel mercato del lavoro, senza la contestuale predisposizione di reti di protezione adeguate, soprattutto per le figure maggiormente esposte ai rischi di marginalità e di precarizzazione. Di conseguenza, il sistema delle tutele continua ad operare limitatamente ai settori più stabili del mercato del lavoro che, peraltro, tendono a ridursi in misura sensibile. Il provvedimento all'esame risulta orientato a sancire questa contraddizione, né il disegno di legge n. 848-*bis*, anch'esso all'esame della Commissione, delinea novità effettive in questo campo, poiché si limita a fotografare la situazione attuale con l'aggiunta di un lieve incremento dell'indennità di disoccupazione.

In secondo luogo – prosegue il senatore Viviani – occorrerebbe verificare l'efficacia dell'attuale disciplina dei licenziamenti collettivi, a partire dalla esperienza maturata in sede di applicazione della legge n. 223 del 1991: tale esperienza induce in primo luogo a rilevare che, in caso di perdita del posto di lavoro, le misure di incentivazione di carattere puramente monetario sono inidonee a consentire la ricollocazione dei lavoratori licenziati, specialmente dei lavoratori più anziani. In questo campo, inoltre, l'attività dei servizi per l'impiego si è rilevata inadeguata, soprattutto ad assicurare la tutela delle fasce più deboli del mercato del lavoro. Un secondo dato derivante dall'esperienza, riguarda la maggiore efficacia delle misure che, sempre al fine di evitare il licenziamento puro e semplice, mirano a coinvolgere e responsabilizzare le imprese che procedono alla riduzione del personale. Proprio partendo dalle riflessioni che da più parti si sono svolte sul tema della responsabilità sociale dell'impresa, occorrerebbe aggregare tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione degli esuberanti per costruire un itinerario finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori in esubero.

Lo schema di decreto legislativo in titolo non dice nulla su questi aspetti, mentre una riflessione sulle innovazioni da introdurre nell'attuale disciplina dei licenziamenti collettivi appare particolarmente urgente per realizzare misure efficaci di sostegno ai lavoratori sul mercato del lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

Il PRESIDENTE avverte che, in accoglimento della richiesta rivolta da alcuni gruppi politici, la seduta già convocata per domani alle ore 14,15 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

186^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio scorso.

Il sottosegretario CURSI informa la Commissione che la Fondazione istituto nazionale di genetica molecolare ha sede in un immobile conferito dall'Ospedale Maggiore di Milano, ampio e dotato di attrezzature e strumenti moderni.

Il presidente TOMASSINI dà lettura del parere della 1^a Commissione sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e del parere della 5^a Commissione, riguardante il testo e gli emendamenti.

Nell'illustrare l'emendamento 1.1 a propria firma, il senatore CARELLA (*Verdi-U*) ribadisce la propria contrarietà rispetto all'istituzione di un Centro che ritiene essere superfluo, in quanto la funzione di controllo delle emergenze sanitarie è già di competenza del Ministero della salute e delle aziende sanitarie locali. L'istituzione del Centro, priva di utilità, non può pertanto che determinare confusione nell'assetto delle strutture sanitarie.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.2, rilevando come sia improprio ed eccessivo che una disposizione legislativa definisca nel dettaglio gli strumenti operativi del Ministero della salute, prevedendo il ricorso alle convenzioni con soggetti esterni.

Il senatore SALINI (*FI*) illustra l'emendamento 1.3 a propria firma, sottolineando l'opportunità che nell'opera di contrasto delle emergenze sanitarie siano coinvolti centri come l'Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) ritira l'emendamento 1.4, a propria firma. Riformula quindi l'emendamento 1.5, presentando l'emendamento 1.5 (Testo 2).

Il senatore Paolo DANIELI (*AN*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.3 e 1.5 (Testo 2).

Il relatore CARRARA (*Misto-MTL*) illustra brevemente gli emendamenti 1.10 e 1.20. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, parere favorevole sugli emendamenti 1.3 e 1.5 (Testo 2).

Il sottosegretario CURSI esprime parere conforme al relatore. Osserva quindi, riferendosi all'emendamento 1.2, che la convenzione è un mezzo trasparente per stabilire rapporti di collaborazione con l'esterno. Rileva inoltre, facendo riferimento al parere della 5^a Commissione, che già nella relazione tecnica sul disegno di legge in esame è detto esplicitamente che il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie opererà con personale del Ministero della salute.

Posti separatamente in votazione, previa verifica del numero legale, vengono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2; risultano approvati gli emendamenti 1.3, 1.10 e 1.20. L'emendamento 1.5 (Testo 2) è accantonato.

Nell'illustrare l'emendamento 2.1, di identico tenore dell'emendamento 2.2, il senatore MASCIONI (*DS-U*) rileva che le dichiarazioni del sottosegretario Corsi hanno attenuato, ma non cancellato del tutto le perplessità suscitate dalla frettolosa scelta della sede della Fondazione, su cui sarebbe stata auspicabile la ricerca di una soluzione più largamente condivisa.

Il senatore CARELLA (*Verdi-U*) si associa a quanto dichiarato dal senatore Mascioni.

Il senatore TREDESE (*FI*) ritira l'emendamento 2.3.

Il senatore FASOLINO (*FI*) si dichiara soddisfatto da quanto dichiarato dal rappresentante del Governo e preannuncia il proprio orientamento

favorevole rispetto all'articolo 2 e contrario agli emendamenti ad esso riferiti. Fa quindi presente al Presidente la necessità di un più continuo e stretto rapporto di collaborazione con il Ministero della salute.

Il presidente TOMASSINI esprime apprezzamento per gli interventi dei senatori Mascioni e Fasolino. Rileva quindi che oggetto del presente esame è, per la terza volta nel corso della legislatura, un istituto di alta qualificazione, la cui localizzazione a Milano rende complessivamente equilibrata la distribuzione territoriale di tali strutture. Fa inoltre presente che il Ministro della salute gli ha personalmente assicurato una più frequente e continua partecipazione ai lavori della Commissione.

Il senatore DANZI (*UDC*) dichiara di apprezzare le dichiarazioni rese dal sottosegretario Corsi, di cui riconosce la sollecitudine nel mettere a disposizione della Commissione le informazioni necessarie al proprio lavoro.

La senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*) rileva che nello Statuto della Fondazione, nonché nella delibera della regione Lombardia ad essa relativa, sono contenute tutte le garanzie necessarie affinché l'istituto nazionale di genetica molecolare svolga un'opera di rilevanza nazionale anziché locale, conformemente alla sua natura di centro di alta specializzazione.

Il relatore CARRARA (*Aut*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, e 2.2.

Il sottosegretario CURSI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2, nonché parere favorevole sull'emendamento 2.10.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.1, lamenta il fatto che il Governo, nel predisporre il decreto legislativo sugli IRCCS, non abbia tenuto in debita considerazione il parere approvato dalla Commissione. Dichiara quindi di ritenere poco trasparente ed affrettata la scelta della sede della Fondazione di cui all'articolo 2 del decreto legge, aggiungendo di giudicare inadeguato il criterio dell'equilibrio su base geografica nella localizzazione dei centri di alta specializzazione.

Intervenendo brevemente per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.1, il senatore CARELLA (*Verdi-U*) ribadisce le proprie perplessità in ordine all'istituzione del centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, rilevando come esso si sovrapponga a strutture e competenze già esistenti e sottolineando come sia di dubbia utilità e chiarezza la previsione di convenzioni tra una struttura istituita presso il Ministero della salute ed altre consistenti in emanazione del Ministero stesso; suscita dubbi altresì il riferimento alle strutture private quali sog-

getti con cui possono essere stabilite convenzioni, senza che ne siano specificate la natura e le caratteristiche.

Il senatore SANZARELLO (*FI*) sottolinea la necessità di potenziare la ricerca scientifica, ricordando come sia esponenti della maggioranza che dell'opposizione abbiano tentato di migliorare in tal senso alcuni dei contenuti della legge finanziaria. Esprime quindi dubbi sul ricorso alla decretazione d'urgenza rispetto ad un tema che meriterebbe una riflessione approfondita. Dichiarava tuttavia la propria intenzione di voto contrario sull'emendamento 2.1 per spirito di appartenenza alla maggioranza.

L'emendamento 2.1 è messo in votazione, risultando respinto. E' pertanto precluso l'emendamento 2.2, di contenuto identico.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 2.10, che risulta accolto.

Il relatore CARRARA (*Aut*) illustra l'emendamento 3.0.1, ponendo l'accento sulla necessità di una disposizione che possa risolvere i dubbi sorti nella fase transitoria della privatizzazione delle farmacie comunali, che, intrapresa da trentacinque comuni, ha dato luogo ad una serie di procedimenti giudiziari innanzi alla magistratura amministrativa, con interpretazioni difformi da parte dei diversi tribunali amministrativi regionali in merito alla normativa previgente la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003.

Nell'illustrare l'emendamento 3.0.2, rileva la necessità di attuare, prevedendo la necessaria copertura finanziaria, la già prevista trasformazione delle borse di studio per i medici specializzandi in contratti di formazione specialistica, in modo da soddisfare le aspettative di una categoria che vive una situazione di disagio.

Passando infine all'illustrazione dell'emendamento 3.0.3, osserva come questo sia finalizzato al potenziamento strutturale e tecnologico della prevenzione secondaria dei tumori, prevedendo l'attuazione nel triennio 2004-2006 dello *screening* del cancro del colon-retto. Sottolinea che il programma deve essere attuato con il coinvolgimento dei medici di famiglia, delle regioni e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in stretto collegamento con i centri impegnati nella ricerca biomedica.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) interviene rilevando la necessità di disporre del tempo per un opportuno approfondimento dei contenuti dell'emendamento 3.0.1.

Il senatore CARELLA (*Verdi-U*) chiede ulteriori chiarimenti sull'emendamento 3.0.1.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) osserva che la presentazione dell'emendamento 3.0.1 pone una questione delicata, per cui si rende indispen-

sabile disporre del tempo e della documentazione necessaria ad un opportuno approfondimento.

Il relatore CARRARA (*Aut*) sottolinea che l'emendamento 3.0.1 è finalizzato a fare salvi gli effetti delle procedure contrattuali, già concluse con l'aggiudicazione, tutelando l'affidamento dei soggetti partecipanti. Rileva a tale proposito che, antecedentemente all'intervento della Corte costituzionale, l'interpretazione dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362 più diffusa e condivisa da diversi tribunali amministrativi regionali era nel senso di un'incompatibilità tra gestione della farmacia e attività di produzione e distribuzione del farmaco riservata alle società di persone e alle cooperative a responsabilità limitata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta già prevista per oggi pomeriggio, alle ore 15,30, non avrà più luogo. Avverte, altresì, che la seduta antimeridiana di domani, già prevista alle ore 8,30, è anticipata alle ore 8,15.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2701**Art. 1.****1.1**

CARELLA

Sopprimere l'articolo 1.

1.2

MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI

Al comma 1, sopprimere le parole: «attraverso convenzioni».

1.3SALINI, CARRARA, BOLDI, TATÒ, ROLLANDIN, SANZARELLO, TOMASSINI,
MASCIONI, BAIO DOSSI, DANIELI Paolo*Al comma 1, dopo le parole: «Istituto superiore di Sanità» inserire le seguenti: «, con l'Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) e con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali».*

1.4ROLLANDIN, BAIO DOSSI, CARRARA, SANZARELLO, TATÒ, TOMASSINI, SALINI,
BOLDI, FASOLINO, MASCIONI*Al comma 1, dopo le parole: «Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» è inserita la seguente dizione: «gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali».*

1.5

ROLLANDIN, BAIO DOSSI, CARRARA, SANZARELLO, TATÒ, TOMASSINI, SALINI, BOLDI, FASOLINO, MASCIONI

Al termine dell'articolo 1, primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del potenziamento delle attività di controllo nel settore della sicurezza alimentare e della sanità veterinaria, nonché delle attività di profilassi veterinaria nazionale ed internazionale necessarie a fronteggiare con efficacia l'emergenza indotta dalla febbre catarrale degli ovini ed i rischi derivanti dalla diffusione in alcuni paesi asiatici dell'influenza aviaria e per rispondere adeguatamente alle esigenze derivanti dall'assegnazione all'Italia dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) viene istituito presso il Ministero della salute, attraverso la riorganizzazione dell'attuale Direzione Generale Sanità Veterinaria ed Alimenti, un Dipartimento specifico per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione. Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche in soprannumero, fino al massimo di cinquanta veterinari mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali in corso di validità fino ad un massimo di dieci unità, e mediante l'indizione di un concorso speciale per titoli ed esami».

1.5 (testo 2)

ROLLANDIN, BAIO DOSSI, CARRARA, SANZARELLO, TATÒ, TOMASSINI, SALINI, BOLDI, FASOLINO, MASCIONI, DANIELI Paolo

Al termine dell'articolo 1, primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del potenziamento delle attività di controllo nel settore della sicurezza alimentare e della sanità veterinaria, nonché delle attività di profilassi veterinaria nazionale ed internazionale necessarie a fronteggiare con efficacia l'emergenza indotta dalla febbre catarrale degli ovini ed i rischi derivanti dalla diffusione in alcuni paesi asiatici dell'influenza aviaria e per rispondere adeguatamente alle esigenze derivanti dall'assegnazione all'Italia dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) viene istituito presso il Ministero della salute, attraverso la riorganizzazione dell'attuale Direzione Generale Sanità Veterinaria ed Alimenti, un Dipartimento specifico per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione».

1.10

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «funzionamento del Centro» inserire le seguenti: «, ivi comprese le spese per il personale,».

1.20

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2006» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2006» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».

Art. 2.**2.1**

MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, FORMISANO, CARELLA

Sopprimere l'articolo.

2.2

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, DI GIROLAMO, ANGIUS

Sopprimere l'articolo.

2.3

TREDESE, ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «Milano» con la seguente: «Padova».

2.10

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2006» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «per l'anno 2006» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».

Art. 3.**3.0.1**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Privatizzazione delle farmacie comunali)

1. In relazione alla privatizzazione delle farmacie comunali sono fatti salvi gli effetti delle procedure contrattuali concluse con l'aggiudicazione alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003».

3.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratto di formazione specialistica medica)

1. Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificato come segue:

a) all'articolo 34 il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il medico in possesso di specializzazione può accedere ad ulteriori specializzazioni nel rispetto della graduatoria di merito e nel limite del 5 per cento dei posti fissati per ciascuna specializzazione a seguito

del decreto interministeriale di recepimento dei fabbisogni stabiliti dall'accordo Stato-Regioni";

b) all'articolo 37 il primo periodo del comma 1, le parole "di formazione lavoro, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";

c) all'articolo 39 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile da determinare annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. Per il triennio 2004-2006 la parte variabile non potrà eccedere il 10 per cento di quella fissa";

d) all'articolo 41 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A partire dal 1° gennaio 2004, ai contratti formazione specialistica è assicurata l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché delle disposizioni recate dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 51.851.000 euro per l'anno 2004 e in 50.138.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. All'articolo 39 sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti provvedono, con proprio decreto, i Ministri dell'Istruzione, dell'università, della ricerca e della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dall'articolo 3, comma 12, della legge 29 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione del presente articolo».

3.0.3.

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Prevenzione secondaria dei tumori)

1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dei tumori e per attivare il nuovo *screening* per il cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione Europea, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2004-2006, per la diffusione dello *screening* del cancro del colon retto ed il contestuale consolidamento degli interventi già in atto per lo *screening* del cancro della mammella e del collo dell'utero, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico.

2. Le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per il concorso al finanziamento del programma di cui al presente articolo il Ministero della salute è autorizzato a provvedere con contributi ai mutui, per il triennio 2004-2006 pari a 21 milioni e 575 mila euro per l'anno 2004, 20 milioni e 975 mila euro per l'anno 2005, e 21 milioni e 200 mila euro per l'anno 2006, che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati in fondazioni e l'Istituto Superiore di Sanità possono stipulare allo scopo, avvalendosi di un accordo quadro stipulato tra il Ministero della salute e la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

291^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), dopo aver ricordato che nella seduta di ieri il senatore Gasbarri ha sollecitato lo svolgimento dell'audizione del Capo del Dipartimento della protezione civile, consegna agli uffici una comunicazione della Commissione europea trasmessa al Ministro degli affari esteri nella quale la stessa Commissione richiama l'attenzione del Governo italiano in ordine al sistematico ricorso all'adozione di ordinanze in materia di protezione civile per fronteggiare varie emergenze; in particolare, in tali ordinanze si prevede la possibilità di derogare alle regole comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni. Pertanto, la Commissione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ha invitato l'Italia a trasmetterle le sue osservazioni con riferimento alle problematiche evidenziate.

Sulla base di tale richiesta avanzata dalla Commissione europea, appare quindi indispensabile effettuare, nel più breve tempo possibile, un'audizione del dottor Bertolaso che potrebbe svolgersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva, tuttora in corso, sul rischio sismico e sull'organizzazione della protezione civile. In quella occasione, inoltre, il Capo del Dipartimento della protezione civile potrebbe riferire anche in merito al problema degli incendi boschivi.

Il presidente MULAS riferirà tempestivamente al presidente Novi la richiesta avanzata dal senatore Turrone.

La seduta termina alle ore 9,30.

292^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), ritiene che l'andamento dei lavori sta dimostrando che la Commissione ha dedicato un congruo lasso di tempo all'approfondimento di molteplici questioni riguardanti il disegno di legge in esame. Poiché, però, da diverse sedute la Commissione si sta soffermando sugli emendamenti presentati, si dovrebbe cercare di concludere l'iter del provvedimento entro la giornata di domani. Le questioni che rimarrebbero aperte potrebbero essere poi positivamente risolte nel prosieguo dei lavori in Assemblea, non escludendosi in partenza l'ipotesi che anche il Governo possa presentare un emendamento. In particolare, gli aspetti sui quali, anche con il concorso di proposte avanzate dai Gruppi di opposizione, dovrebbe effettuarsi un approfondimento riguardano la possibilità di inserire, tra i principi ed i criteri direttivi generali, la sperimentazione di forme di contabilità ambientale, fermo restando che sul punto è necessario acquisire le valutazioni da parte della Commissione bilancio, di fronte alle quali si aprirebbero due scenari: nel caso di avviso favorevole basterebbe riproporre gli emendamenti già presentati sull'argomento; nel caso invece di rilievi si potrebbe anche elaborare un'ulteriore proposta. Inoltre, appare utile correggere la formulazione del comma 8, lettera b), relativamente alla certezza dell'applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente, anche conside-

rando emendamenti che sono stati presentati dalla minoranza su questo aspetto. Infine, un ulteriore tema da approfondire durante l'esame in Assemblea attiene alla procedura di espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreti legislativi recanti testi unici ambientali; in tal senso, si potrebbe valutare la possibilità di modificare il comma 5, prevedendo un termine più lungo di dieci giorni nel caso in cui alle Commissioni parlamentari competenti siano presentati contestualmente più schemi di decreti legislativi.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) osserva preliminarmente che il relatore ha tenuto un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti delle legittime indicazioni espresse da Gruppi di opposizione su quelle parti dell'articolato meritevoli di correzioni o comunque di approfondimenti. Tuttavia si riserva di valutare insieme agli altri Gruppi di opposizione le considerazioni appena formulate dal relatore Specchia circa una rapida conclusione in Commissione dell'*iter* del disegno di legge in esame. Infatti, occorrerebbe da parte delle opposizioni disporre di più sicure garanzie circa il fatto che nel corso dei lavori dell'Assemblea possano trovare accogliamento alcune proposte, a cominciare da quelle tendenti a prevedere forme di sperimentazione di contabilità ambientale. In proposito basterebbe ricordare che il Ministero dell'ambiente, nell'ambito dei bandi relativi alla promozione dello sviluppo sostenibile, sta già finanziando tali forme di sperimentazione.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) ritiene apprezzabile il modo con il quale il senatore Specchia sta assolvendo il proprio impegno di relatore su un provvedimento nel quale sono confluite disposizioni assai eterogenee. Fermo restando che la propria parte politica resta contraria all'impianto complessivo del disegno di legge di iniziativa governativa, bisogna comprendere quali ulteriori proposte potrebbero essere accolte durante il prosieguo dell'*iter* in Assemblea, acquisendo, a tale riguardo, l'orientamento non solo del relatore, ma soprattutto del rappresentante del Governo, senza dimenticare che sarebbe opportuno sollecitare la Commissione bilancio affinché torni a riconsiderare gli emendamenti relativi alla sperimentazione di procedure di contabilità ambientale. Inoltre, bisognerebbe chiarire se gli eventuali emendamenti che potrebbero essere positivamente considerati in Assemblea sono in qualche modo connessi alla presentazione di un emendamento da parte del Governo. Pertanto, soltanto dopo aver acquisito le indicazioni del relatore e del rappresentante del Governo sugli aspetti richiamati, sarà in grado di valutare, insieme agli altri Gruppi di opposizione, il percorso delineato dal senatore Specchia circa la conclusione dell'*iter* in Commissione.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) si associa alle valutazioni espresse dal senatore Turroni.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*), pur condividendo le osservazioni del senatore Turrone, auspica che la Commissione possa concludere l'esame del disegno di legge in titolo, conferendo mandato al relatore a riferire in Assemblea. Tale auspicio, peraltro, non incide sulle posizioni sostenute dal Gruppo della Margherita in ordine a talune necessarie correzioni da apportare al provvedimento. Se, infatti, bisogna salutare con favore l'orientamento volto a sopprimere il comma 32, restano ancora irrisolte le questioni legate all'inserimento, tra i principi ed i criteri direttivi generali, della sperimentazione di forme di contabilità ambientale.

Il sottosegretario TORTOLI, dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro fin qui svolto con serietà, equilibrio e rispetto nei confronti delle legittime argomentazioni sostenute dai Gruppi di opposizione, sottolinea che le ulteriori proposte delineate dal senatore Specchia che potrebbero essere positivamente considerate durante i lavori in Assemblea sono assai rilevanti, anche alla luce del fatto che il provvedimento è in quarta lettura. Fin da ora, il Governo esprime un'indicazione favorevole a che la sperimentazione di forme di contabilità ambientale possa essere nuovamente inserita nell'articolato, dopo aver naturalmente acquisito parere favorevole da parte della Commissione bilancio. Per quanto concerne invece la procedura di espressione dei pareri parlamentari sui testi unici ambientali il Governo ritiene preferibile un'unica lettura da parte delle competenti Commissioni parlamentari che dovrebbero pronunciarsi entro 60 giorni. Inoltre, si dichiara favorevole a puntualizzare la formulazione del comma 8, lettera b) con riferimento alla certezza delle applicazioni delle sanzioni in caso di violazioni delle norme a tutela dell'ambiente.

Infine è ancora oggetto di valutazione la possibilità che il Governo presenti in Assemblea un emendamento, il quale dovrebbe consentire al Ministero dell'ambiente di recuperare le disponibilità finanziarie per la realizzazione delle bonifiche nei siti inquinati.

Il presidente MULAS avverte quindi che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.506.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.506, sebbene esso non corregga del tutto l'impostazione contenuta nel comma 24 che consentirebbe l'indennizzabilità anche dei vincoli di natura temporanea o sopravvenuti. A parte il fatto che tale disposizione costituisce una indebita violazione della sfera di competenza riservata alle regioni, nel merito si prospetta un pericoloso precedente volto a rendere indennizzabili in pratica tutti i vincoli.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo della Margherita sull'emendamento 1.506 che ha il merito di ridurre la portata delle disposizioni contenute nel comma 24, sul quale restano forti ragioni di contrarietà dal momento che la sua concreta applicazione rischia di innescare un contenzioso tra Stato e regioni.

Inoltre, è verosimile attendersi che le stesse regioni non rimarranno inerti perché su tali tematiche vantano competenze specifiche. Infine, desta perplessità anche la praticabilità del meccanismo legato alla traslazione del diritto di edificare in altra area poiché, come dimostra l'esperienza concreta, è assai difficile che questa traslazione possa avvenire.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.506, che apporta senz'altro una modifica di buon senso al comma 24 sul quale, tuttavia, resta una valutazione negativa, soprattutto perché tale comma deve essere letto insieme al comma 21. Infatti, dal combinato disposto delle due disposizioni non solo emerge l'indeterminatezza della natura dei vincoli che dovrebbero essere oggetto di indennizzo, ma anche la difficoltà di comprendere in che modo possa operare concretamente la traslazione del diritto di edificare in altra area. Accanto a questi profili di merito, non sono da sottovalutare, infine, anche le possibili censure di ordine costituzionale in ragione del fatto che, attraverso disposizioni di dettaglio, si incide su una materia nella quale possono intervenire normative regionali.

Posto ai voti, l'emendamento 1.506 è approvato.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.139, facendo presente come la facoltà di imporre vincoli di inedificabilità sia di competenza strettamente regionale; è evidente così che, laddove l'inedificabilità consegua ad eventi di tipo geologico, idrogeologico, o all'applicazione di norme di legge, non debba maturare alcun diritto ad ottenere un indennizzo.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) annuncia che anche i senatori del Gruppo della Margherita voteranno a favore dell'emendamento 1.139, facendo presente che in presenza di leggi regionali che pongono vincoli di inedificabilità, viene del tutto meno il diritto ad edificare, per cui il complicato meccanismo di traslazione previsto dai commi dal 21 al 24 del provvedimento in esame, è suscettibile di creare un contenzioso assai pesante fra enti locali e cittadini.

Posto ai voti, l'emendamento 1.139 viene respinto.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.140, ribadendo come le disposizioni di cui ai commi dal 21 al 24 del provvedimento in titolo siano non condivisibili, introducendo obblighi eccessivamente pesanti per le amministrazioni locali, soprattutto se si considera che nei casi ivi indicati, più che un danno, si può parlare in realtà di un presumibile lucro cessante per i cittadini titolari di aree su cui venga posto un vincolo di inedificabilità.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.140.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) invita ad approvare l'emendamento 1.141, osservando come nell'ordinamento vi siano già oggi norme che rendono possibile il trasferimento della potestà edificatoria; approvare quindi le disposizioni di cui ai commi dal 21 al 24 del provvedimento in esame non appare affatto opportuno.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo della Margherita sull'emendamento 1.141, facendo presente come le disposizioni di cui ai commi dal 21 al 24 appaiano suscettibili di dar luogo ad un vero e proprio conflitto tra le amministrazioni comunali e quei cittadini che ritengano di aver subito un danno laddove non sia più esercitabile il diritto di edificare sulle aree di cui siano proprietari, per effetto di vincoli sopravvenuti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.141 viene respinto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INTERROGAZIONE

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) sollecita nuovamente lo svolgimento dell'interrogazione 3-01396, riguardante la situazione nella quale versa il parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Il presidente MULAS fa presente al senatore Giovanelli che la segreteria della Commissione ha già contattato gli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio affinché si possa programmare nelle prossime settimane lo svolgimento dell'interrogazione da lui sollecitata.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

24^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

*La seduta inizia alle ore 8,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GRECO avverte che, essendo stato concluso dalla 10^a Commissione, nella seduta di ieri, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2714, di conversione del decreto-legge n. 347 del 2003, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, la trattazione del medesimo provvedimento in sede consultiva da parte della 14^a Commissione non avrà più luogo.

In proposito, manifesta rammarico per il fatto che la Commissione si trovi a dover rinunciare a pronunciarsi – come invece era stato programmato per la seduta odierna, all'uopo convocata all'inizio della mattinata – su un provvedimento che presenta importanti profili d'interesse comunitario.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), q), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura» (n. 331)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Introduce l'esame il relatore RUVOLO (*UDC*), rilevando innanzitutto come lo schema di decreto legislativo in esame tenda ad attuare alcune disposizioni contenute nella delega di cui alla legge n. 38 del 2003, finalizzata al completamento del processo di modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

In particolare si tratta di quelle disposizioni, relative al settore agricolo, volte a: favorire lo sviluppo della forma societaria; coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale anche in relazione alle competenze concorrenti regionali; semplificare gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole; favorire l'inse-diamento e la permanenza dei giovani in agricoltura; agevolare la costituzione e il funzionamento di organizzazioni dei produttori per garantire una corretta concorrenza e sostenere la competitività; equiparare gli enti e le associazioni alle società, ai fini dell'attività di vendita.

Lo schema di decreto si compone di 15 articoli, suddivisi in tre capi.

Il Capo I disciplina i soggetti operanti nel settore agricolo e le attività che questi esercitano.

L'articolo 1 dispone la sostituzione, nell'ambito della legislazione nazionale vigente, della figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) con quella di imprenditore agricolo professionale (IAP). Il comma 4 prevede l'abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1975 che reca la definizione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, mentre i commi 1, 2 e 3 provvedono a definire la nuova figura.

Ricorda in proposito che la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) nasce in ambito comunitario con la direttiva 72/159/CEE, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole. Tale direttiva era diretta a privilegiare situazioni soggettive imprenditoriali connotate nel senso del possesso personale di una specifica «vocazione» agricola, ai fini della concessione di aiuti statali agli investimenti.

Veniva infatti richiesto che l'imprenditore agricolo avesse un reddito agricolo pari o superiore al 50 per cento del proprio reddito complessivo e che il tempo di lavoro dedicato da questi alle attività extra aziendali fosse inferiore alla metà del tempo di lavoro totale.

Ulteriori disposizioni rinviavano a provvedimenti degli Stati membri la definizione degli altri casi di imprenditore agricolo a titolo principale, tra cui erano da ricomprendere le ipotesi di persone diverse da quelle fisiche.

La legge 9 maggio 1975, n. 153, nel recepire la predetta direttiva del 1972, ha introdotto criteri ancora più restrittivi. L'articolo 12, infatti, considera imprenditore a titolo principale solo colui che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro, come risultante dalla propria posizione fiscale.

Il decreto legislativo n. 228 del 2001, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, ha successivamente integrato il predetto articolo 12, introducendo la società di capitali nell'ambito delle ipotesi di persone giuridiche previste nella definizione di imprenditore agricolo a titolo principale.

Infine, occorre richiamare il regolamento n. 1257 del 1999, in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il quale ha parzialmente abbandonato il riferimento soggettivo per la scelta del destinatario degli aiuti per lo sviluppo delle imprese agricole, adottando un nuovo indirizzo. Il sostegno

agli investimenti viene ora concesso non più all'imprenditore agricolo a titolo principale, ma alle «aziende agricole», con l'unico requisito di dover dimostrare: redditività; rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; possesso, da parte dell'imprenditore agricolo, di conoscenze e competenze professionali adeguate.

Il regolamento n. 1257 sembra operare un superamento del concetto di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), utilizzato dalla normativa comunitaria ancora fino al regolamento n. 950 del 1997, abrogato dal predetto regolamento n. 1257 del 1999.

Nel quadro di tale nuovo indirizzo comunitario, che rimodella le condizioni di accesso al regime degli aiuti statali agli investimenti per le aziende agricole, l'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo si propone di abrogare il citato articolo 12 della legge n. 153 del 1975, e di modificare i requisiti necessari ad accedere alla nuova qualifica imprenditoriale. Si considera così imprenditore agricolo professionale colui che dedichi alle attività agricole almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo (a fronte dei due terzi previsti dal citato articolo 12 della legge n. 153 del 1975), e che ricavi dalle medesime attività almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro (a fronte dei due terzi previsti dallo stesso articolo).

La soluzione scelta dal Governo presenta taluni aspetti rilevanti sotto il profilo del rispetto della normativa comunitaria.

Anzitutto, la nuova denominazione di «imprenditore agricolo professionale» non trova in effetti una corrispondente denominazione nell'ordinamento comunitario, a differenza di quella precedente di «imprenditore agricolo a titolo principale», peraltro, come appena accennato, di fatto superata dal regolamento n. 1257 del 1999.

Occorre poi considerare quanto previsto dal regolamento n. 1782 del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. In particolare, alla stregua delle definizioni di «agricoltore», «azienda» e «attività agricola» in esso contenute, non vi è più un richiamo a quei parametri temporali e reddituali (50 per cento del tempo di lavoro e, rispettivamente, dei proventi totali) che erano stati a lungo utilizzati nella definizione di imprenditore agricolo dall'ordinamento comunitario a partire dalla citata direttiva n. 159 del 1972, fino al regolamento n. 950 del 1997.

Sebbene la nuova definizione introdotta dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame indichi requisiti meno restrittivi – sotto il profilo reddituale e temporale – rispetto a quella attualmente in vigore, le soluzioni normative da esso individuate appaiono ispirate a criteri non pienamente conformi ai nuovi indirizzi comunitari *in subiecta materia*, quali trovano compendio nel citato regolamento CE n. 1257 del 1999, alla stregua delle definizioni di cui al regolamento n. 1782 del 2003.

Al riguardo, qualche indicazione si può ricavare dalla sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 1997 relativa alla causa C-164/96, il cui dispositivo recita: «La direttiva del Consiglio 17 aprile 1972/159/CEE, re-

lativa all'ammodernamento delle aziende agricole, e il regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, vanno interpretati nel senso che essi non consentono agli Stati membri, che istituiscono un albo inteso a determinare i beneficiari del regime di aiuti instaurato dalla direttiva 72/159, di escludere dall'iscrizione all'albo talune persone giuridiche per il solo motivo della loro forma giuridica e di prevedere un regime d'individuazione speciale mediante la creazione di un albo specifico destinato alle sole persone fisiche.» Va ricordato che, sulla base di tale sentenza, l'Italia dovette integrare la normativa interna nel senso di prevedere espressamente, quale beneficiario del regime di aiuti, anche la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale nella forma della società di capitali (articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228).

L'articolo 2 estende alle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile le agevolazioni tributarie, creditizie, e di altro genere, stabilite dalla normativa vigente a favore dei coltivatori diretti (persone fisiche). Tali società dovranno inserire nella denominazione sociale l'indicazione di «società agricola».

L'articolo 3 introduce al decreto legislativo n. 228 del 2001 un articolo 4-*bis* contenente norme tese a favorire il primo insediamento dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Tali norme non appaiono in contrasto con la normativa comunitaria, e in particolare con l'articolo 8 del regolamento n. 1257 del 1999, che dispone tra i requisiti per l'accesso ai relativi benefici un'età inferiore ai 40 anni, e un limite massimo del relativo importo pari a 25.000 euro.

L'articolo 4 chiarisce che la disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, relativa all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti agricoli, si applica anche agli enti ed alle associazioni senza scopo di lucro che intendano vendere prodotti agricoli.

L'articolo 5 detta disposizioni in materia di organizzazioni dei produttori, introducendo, tra l'altro, nell'elenco delle finalità di organizzazioni, l'adozione di processi di tracciabilità dei prodotti, anche ai fini dell'assolvimento, per conto dei soci, degli obblighi di cui al regolamento CE n. 178 del 2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare).

Esso inoltre, sostituendo il comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 228 del 2001, prevede l'istituzione dell'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo prevede la possibilità di estendere anche alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei Paesi membri dell'Unione europea, purché iscritte nel predetto Albo, la possibilità di realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, nonché la priorità nell'attribuzione degli aiuti di Stato per l'organizzazione della produzione e del mercato, in confor-

mità con la regolamentazione comunitaria. A tale riguardo risulta errato il riferimento interno all'Albo di cui al «comma 3», in quanto esso è introdotto con il comma 4.

Il Capo II disciplina le misure relative all'integrità e alla ricomposizione fondiaria.

L'articolo 6 introduce un articolo 5-*bis* al decreto legislativo n. 228 del 2001, con l'obiettivo di limitare il frazionamento per causa successoria. Vengono a tal fine previsti incentivi ai «compendi unici», ovvero ai trasferimenti di terreni nella misura necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività previsto dalla normativa comunitaria per l'accesso agli aiuti agli investimenti previsti dai regolamenti CE nn. 1257 e 1260 del 1999.

L'articolo 7 estende il diritto di prelazione o di riscatto agrario nella compravendita dei fondi confinanti, previsti per i proprietari coltivatori diretti, anche agli assegnatari dei fondi acquistati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare).

L'articolo 8 è diretto a favorire la ricomposizione fondiaria riducendo della metà le imposte dovute per l'accorpamento di fondi rustici attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini.

L'articolo 9, al fine di incentivare la ricomposizione aziendale a mezzo della stipula di contratti di affitto di particelle confinanti, prevede che l'imposta di registro sia dovuta in misura fissa.

L'articolo 10, al fine di incentivare la ricomposizione aziendale a mezzo della stipula di contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune, riduce di due terzi le imposte dovute per la stipula di tali contratti.

L'articolo 11 è volto alla valorizzazione del patrimonio abitativo rurale, prevedendo agevolazioni fiscali per l'affitto di fabbricati che vengono ristrutturati e resi abitabili.

Il Capo III detta norme in materia di semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole.

L'articolo 12 integra il Fascicolo aziendale elettronico e la Carta dell'Agricoltore e del Pescatore, al fine di corrispondere al regolamento CE n. 1782 del 2002, relativamente al sistema di identificazione e di registrazione dei diritti al sostegno del reddito degli agricoltori, e al sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di sostegno del reddito.

L'articolo 13 reca norme in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli agricoltori relativi alla presentazione di domande di sostegno del reddito, al fine di corrispondere alle indicazioni del citato regolamento n. 1782 del 2002.

Sempre ai fini della semplificazione degli adempimenti l'articolo 14 prevede che i soggetti che esercitano le attività agricole soggette alla determinazione del reddito in modo forfettario, nonché le attività di agriturismo, possano limitare la propria contabilità alla tenuta dei registri IVA.

L'articolo 15, infine, mira a rendere più agevole e certa la definizione delle controversie in materia di aiuti pubblici in agricoltura. In particolare esso prevede che la Camera nazionale arbitrale in agricoltura emetta una certificazione, in cui dichiara di definire la posizione del soggetto istante entro 180 giorni, finalizzata ad agevolare lo stesso soggetto nei confronti degli istituti di credito.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*), dopo aver espresso apprezzamento per l'impianto generale del provvedimento, che appare destinato a dare un significativo impulso alla modernizzazione del comparto agricolo, prospetta l'opportunità di alcune limitate modifiche dell'articolato. In primo luogo, si tratta a suo avviso di rimuovere l'anacronistica distinzione che tuttora sussiste nell'ordinamento italiano, a differenza di quanto da tempo avviene nella maggior parte dei Paesi europei, fra il regime giuridico applicabile ai coltivatori diretti e quello previsto per gli altri imprenditori agricoli, in particolare per ciò che attiene all'esercizio del diritto di prelazione sui fondi rustici e all'accesso ai finanziamenti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

Il senatore BASILE (*FI*) rileva come vi siano tuttora grandi differenze nei regimi giuridici applicabili negli Stati membri dell'Unione europea agli imprenditori agricoli, specie sotto il profilo previdenziale e fiscale

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda le misure di sostegno all'imprenditoria agricola giovanile contenute all'articolo 3 dello schema di decreto, in particolare sotto il profilo del limite di età, che si colloca peraltro a una soglia, pari a quaranta anni, superiore a quella adottata in molti dei *partner* comunitari. Sul punto, appare auspicabile un impegno di armonizzazione dei vari strumenti che concorrono, nel quadro più generale dell'imprenditoria giovanile, al sostegno di quella del settore agricolo, ivi compresi i fondi strutturali.

Prospetta infine l'opportunità di un intervento correttivo sulle previsioni relative al Fascicolo aziendale e alla Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 12, che appaiono suscettibili di determinare un aggravio degli adempimenti burocratici che fanno capo agli imprenditori agricoli, laddove l'impegno da perseguire, richiamato anche nel titolo del provvedimento, è nel senso della semplificazione amministrativa in agricoltura.

Il senatore AGONI (*LP*) rileva come il provvedimento in esame non sembri corrispondere appieno alle aspettative di modernizzazione e di semplificazione amministrativa rilevabili fra gli agricoltori.

Dopo aver dichiarato di concordare con i rilievi espressi dal senatore Magналbo sul carattere anacronistico della distinzione fra i coltivatori diretti e i restanti imprenditori agricoli, osserva però come ogni decisione politica nel comparto in considerazione sia condizionata dalla scelta di fondo circa gli interessi da tutelare. Si tratta in sostanza di stabilire se le risorse disponibili per il comparto agricolo debbano essere assegnate

a soggetti qualificabili come agricoltori, oppure se debbano essere assorbite in larga misura da grandi imprese che di fatto rispondono a logiche operative totalmente diverse.

Il relatore RUVOLO (*UDC*) propone di esprimere osservazioni favorevoli sul provvedimento, con rilievi relativi all'opportunità dell'uniformazione del trattamento giuridico applicabile ai coltivatori diretti a quello previsto per i restanti imprenditori agricoli e all'esigenza di modificare l'erroneo richiamo normativo, già segnalato nella sua esposizione introduttiva, contenuto nell'articolo 5, comma 8, dello schema di decreto.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore mandato a redigere osservazioni favorevoli, con rilievi, per la 9^a Commissione, secondo i termini della proposta da lui testè formulata.

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Introduce l'esame il relatore MAGNALBÒ (*AN*), rilevando preliminarmente come il provvedimento rechi, agli articoli 1-3, una serie di disposizioni concernenti l'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: si va dal riconoscimento di un'indennità speciale a favore del personale addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio (articolo 1), all'incremento di cinquecento unità dell'organico del Corpo (articolo 2), all'introduzione di un meccanismo di deroga alle regole generali in materia di reclutamento del personale da adibire al servizio antincendio nelle isole Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria volto a favorire «la formazione di squadre di intervento prioritariamente con personale del luogo», secondo quanto indicato nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione.

Tali disposizioni non presentano profili di competenza per la 14^a Commissione ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito.

In questa sede, egli rileva come l'attenzione vada focalizzata sull'articolo 4 del decreto-legge, che modifica il regime dell'accisa sui tabacchi lavorati «al fine di dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002», che ha previsto una serie di modifiche in ordine alle modalità di determinazione dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati.

In pratica, fermo restando il criterio generale previsto dall'articolo 6 della legge n. 76 del 1985 per il quale l'importo dell'imposta di consumo sul singolo pacchetto di sigarette si calcola in modo proporzionale al prezzo di vendita al pubblico, viene introdotto un livello minimo di tale imposta, comunque applicato quale che sia il prezzo del prodotto, in mi-

sura corrispondente al 100 per cento dell'imposta gravante sulla classe merceologica più venduta in tale settore. Tale quota è destinata a scendere al 98 per cento dal 1° gennaio 2005.

Tale meccanismo tende salvaguardare l'erario dagli effetti negativi delle dinamiche al ribasso dei prezzi di vendita al pubblico verificatesi negli ultimi tempi, con la tendenza di molti produttori a incoraggiare un'accresciuta domanda di prodotti di fascia bassa.

Il meccanismo descritto raccoglie una delle indicazioni desumibili dalla citata direttiva 2002/10/CE, nel senso dell'introduzione di un livello minimo per la tassazione al consumo sulle sigarette, livello che nella direttiva è previsto in almeno 60 euro per 1000 sigarette. Sotto tale profilo, la disposizione in commento appare coerente con i vincoli comunitari. Deve però rilevarsi come ci si trovi in presenza di un'attuazione solo parziale della direttiva, che contempla disposizioni ulteriori per ciò che attiene al regime dell'imposta di consumo gravante su una serie di altri prodotti del medesimo settore merceologico (sigari e sigaretti; tabacchi da fumo trinciati a taglio fino; altri tabacchi da fumo), le quali restano tuttora in attesa di attuazione, sebbene il relativo recepimento dovesse aver luogo entro il 1° luglio 2002. Si segnala in proposito che la direttiva 2002/10/CE non rientra fra quelle richiamate nel disegno di legge comunitaria 2004 che sarà prossimamente esaminato, in sede referente, dalla Commissione.

Il comma 2 dell'articolo 4 amplia il termine per la definizione del procedimento amministrativo preordinato all'iscrizione nelle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati; non sono ravvisabili in proposito profili di competenza della Commissione.

Altrettanto può dirsi per l'articolo 5, che reca la quantificazione degli oneri e la relativa autorizzazione di spesa.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, ritiene che la Commissione possa orientarsi nel senso di esprimere un parere favorevole, con osservazioni relative all'opportunità di dare tempestiva attuazione alle rimanenti parti della direttiva 2002/10/CE.

Il senatore GIRFATTI (*FI*) rileva come, al di là dei profili d'interesse comunitario sui quali vi è una competenza della 14^a Commissione, l'intervento sulle accise relative ai tabacchi lavorati presenti aspetti tecnici complessi, che andranno a suo avviso sottoposti ad attento vaglio presso la 6^a Commissione e presso la Commissione di merito.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore mandato a redigere parere favorevole, con osservazioni, per la 1^a Commissione, secondo i termini della proposta da lui testè formulata.

(1928) Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore TREDESE (FI) ricorda che nella seduta del 4 febbraio scorso, su suggerimento del senatore Cavallaro, fu concordato di differire il seguito dell'esame al fine di verificare se le soluzioni normative prefissate nel disegno di legge ponessero problemi di coerenza con indirizzi comunitari riguardanti l'organizzazione delle professioni sanitarie.

Alla stregua degli approfondimenti da lui effettuati, è emerso peraltro che la nuova direttiva comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali non è destinata a modificare il quadro delle indicazioni desumibili dalle direttive attualmente vigenti in materia, che appaiono non ostative rispetto all'istituzione di nuovi ordini professionali in campo sanitario.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere testè formulata dal Relatore è approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRECO avverte che, essendo stati esauriti tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per la corrente settimana, la seduta di domani, giovedì 12 febbraio 2004, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 4360) Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore

(Parere alla X Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore senatore ZORZOLI esordisce rilevando come il disegno di legge in titolo sia volto a promuovere interventi per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, attraverso l'attivazione di nuovi soggetti imprenditoriali, nonché la ridefinizione organizzativa di alcuni organismi operanti in questo settore.

A tal fine, l'articolo 1 prevede la creazione di sportelli unici all'estero che dovranno raccordare le attività svolte dagli uffici commerciali delle ambasciate e dei consolati, delle Unità operative dell'ICE, dagli Uffici esteri dell'ENIT e dalle altre strutture del settore, come le Camere di commercio italiane e i loro Uffici esteri e quelle delle Regioni. Si costituiranno, quindi, degli appositi edifici polifunzionali dove gli utenti troveranno le strutture preposte all'erogazione dei servizi legati all'internazionalizzazione. Il disegno di legge in titolo demanda ad un futuro regolamento ministeriale la definizione delle modalità organizzative di queste strutture, che svolgeranno la loro attività in stretta connessione con le ambasciate ed i consolati italiani, così come già prevede la normativa vigente. Gli sportelli unici all'estero dovranno operare anche coerentemente con gli obiettivi di politica internazionale e con le altre iniziative di sostegno all'immagine del nostro Paese. I responsabili di queste strutture sono

scelti dal Ministero delle attività produttive ed inserite all'interno delle rappresentanze diplomatiche consolari.

Il disegno di legge in titolo intende promuovere, inoltre, una serie di iniziative territoriali decentrate, nel quadro della legislazione vigente – con particolare riferimento a quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, concernente il Regolamento sui benefici per lo sviluppo delle esportazioni – in ottemperanza alle rispettive competenze statali e regionali delineate dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In particolare, con l'articolo 2, viene attribuito al Ministero delle attività produttive il compito di istituire le strutture idonee per la formazione del personale operante presso gli sportelli unici all'estero, con riferimento anche agli sportelli regionali, previsti dal citato Regolamento n. 161 ed organizzati tramite accordi tra il Ministero competente – oggi quello delle attività produttive – e ciascuna Regione. Il disegno di legge in esame prevede di favorire questi sportelli regionali in stretto raccordo con le Regioni, disponendo un sostegno finanziario, nonché prevedendo l'utilizzo dell'Istituto diplomatico per la formazione del personale.

Inoltre, al fine di favorire la sinergia tra l'università e il mondo imprenditoriale e considerando tra l'altro gli accordi di programma sottoscritti con le Regioni, il disegno di legge in titolo, all'articolo 3, prevede che il Ministro delle attività produttive svolga un'azione di coordinamento al fine di realizzare una rete informatica all'estero per la diffusione dei dati in materia di internazionalizzazione delle imprese.

L'articolo 4 – prosegue il relatore senatore ZORZOLI – prevede, inoltre, che lo stesso Ministero promuova le attività di sostegno dei prodotti italiani all'estero, in stretto collegamento con gli enti operanti nel settore, tra cui Camere di commercio, tavoli di settore e Regioni. A tal fine il Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza Stato-Regioni, promuove forme di raccordo con le Camere di commercio e coordina, sulla base di accordi di programma con le Regioni stesse, investimenti anche pluriennali per accrescere la competitività nazionale; si prevede, infatti, lo stanziamento di quattro milioni di euro per il 2003 e di quattro milioni e novecentomila euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

L'articolo 5 prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi ai fini della razionalizzazione e del riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, anche in funzione del nuovo assetto delle competenze Stato-Regioni definito dalla riforma del Titolo V della Costituzione, e nel rispetto dei compiti dei Dicasteri coinvolti. I decreti legislativi dovranno essere adottati d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Il testo in esame prevede, all'articolo 6, alcune modifiche alla normativa vigente, per evitare che le istituzioni finanziarie internazionali trovino difficoltà nel finanziare piccoli progetti di imprese italiane all'estero.

L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento, distinta per le diverse finalità del disegno di legge.

Il disegno di legge in esame – prosegue il relatore senatore ZORZOLI – incide, principalmente, nell'ambito di due materie, politica estera e commercio con l'estero, che il novellato Titolo V attribuisce a diversa competenza: la prima, alla competenza esclusiva dello Stato; la seconda alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

L'articolato evidenzia una ponderata consapevolezza del rilievo e del ruolo che le Regioni hanno nel settore del commercio con l'estero. Le strutture regionali risultano pienamente coinvolte nei diversi aspetti organizzativi e nella predisposizione del complesso delle risorse destinato a realizzare un efficace intervento. La legge costituzionale n. 3 del 2001 è citata espressamente ed appare chiaramente tenuta presente nel definire l'impianto normativo.

La compatibilità con il nuovo assetto delle competenze, non solo del disegno di legge, ma anche della ulteriore fase di attuazione, appare dunque assicurata dal coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, che è chiamata a raggiungere le previste intese con il Governo sui vari temi di rilievo regionale.

Il relatore rileva, infine, ad ulteriore garanzia della coerenza costituzionale dell'intervento, che la più recente giurisprudenza della Consulta – soprattutto la sentenza n. 14 del 2004 – ha chiarito che l'intervento dello Stato per il sostegno delle imprese a fini di politica economica generale è un intervento legittimamente reso, specialmente quando – come in questo caso – si prospetta come un intervento sistematico e di carattere generale, indirizzato al mondo delle imprese per finalità complessive di sviluppo economico del Paese. Ritiene quindi l'intervento proposto condivisibile sul piano dell'opportunità, ma anche perché realizzato con un impianto procedurale cui partecipa a pieno titolo la componente regionale.

Da un punto di vista tecnico, va valutata l'opportunità di raccordare l'impianto normativo proposto con quanto già stabilito dall'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che dispone organicamente circa l'attività internazionale (o di rilievo internazionale) delle Regioni, tra l'altro anche in relazione ad accordi tra Regioni e Stati esteri finalizzati a favorire lo sviluppo economico.

Inoltre, l'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, di cui l'articolo 5 del disegno di legge in titolo propone la modificazione, andrebbe piuttosto formulato nel senso di adeguare le disposizioni, in primo luogo all'assetto costituzionale dato dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, e poi al quadro risultante dal decreto legislativo n. 143 del 1998, e non nell'ordine opposto come risulta nel testo trasmesso, e ciò per evidenti ragioni di gerarchia delle fonti.

Infine il relatore senatore ZORZOLI dà lettura di uno schema di parere del seguente tenore:

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni concernenti meri aspetti di tecnica

legislativa: valuti la Commissione di merito l'opportunità di raccordare l'articolato del disegno di legge con quanto già disposto dall'articolo 6, terzo comma, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Valuti altresì l'opportunità di formulare l'articolo 5, nella parte in cui introduce un comma 1-ter, lettera a), all'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nel senso di riferire l'obiettivo di adeguamento normativo, in primo luogo alle disposizioni di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e quindi a quelle di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143".

Nessuno chiedendo la parola, il testo, posto ai voti, risulta approvato.

(A.C. 3673) RICCIO e TARANTINO – Interventi nel campo della riabilitazione dei minorati della vista

(parere alla XII Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente VIZZINI, relatore alla Commissione, esordisce evidenziando come la proposta di legge in esame intenda concedere all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (IRIFOR: un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale dotata di personalità giuridica), un contributo annuale di un milione di euro. In seguito all'esame parlamentare presso la Camera dei deputati, la proposta è recentemente confluita in un testo unificato insieme con altre iniziative legislative, non assegnate alla Commissione per le questioni regionali per il parere. Il testo predisposto prevede la concessione di un contributo per interventi in favore dei minorati della vista, attraverso un Fondo destinato ad associazioni ed organismi che operano in questo settore. Risultano così beneficiari non solo il ricordato Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione, ma anche l'Istituto europeo ricerca, formazione e orientamento professionale (I.E.R.-F.O.P.) e la Lega del Filo d'oro.

Ricorda, oltre alla ridetta circostanza che solo una delle iniziative legislative è stata assegnata alla Commissione per le questioni regionali, che la prima Commissione permanente della Camera ha espresso parere favorevole sul testo unificato, argomentando che, pur essendo gli interventi previsti indirettamente riferibili alle materie della formazione e dell'assistenza, essi appaiono tuttavia direttamente riconducibili alla materia «sistema contabile», che rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ciò premesso, e per quanto di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il relatore presidente VIZZINI ritiene di proporre un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire nel testo una norma di indirizzo che inviti gli enti beneficiari a realizzare le iniziative a favore dei minorati di vista, così finanziate, in stretto raccordo con le attività dei competenti Organi regionali e comunali.

Propone pertanto il seguente testo:

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminata la proposta di legge in titolo e per quanto di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo normativo una disposizione di indirizzo che inviti gli enti beneficiari a realizzare le iniziative a favore dei minorati di vista, finanziate con gli interventi in esame, in stretto raccordo con le attività dei competenti Organi regionali e comunali".

Posta ai voti la proposta risulta accolta.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

123^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Direttore di RAITRE

(Svolgimento e conclusione)

Riprende l'audizione sospesa nella seduta di mercoledì 28 gennaio 2004.

Il senatore SCALERA esprime in primo luogo una valutazione estremamente positiva sul prodotto editoriale di RAITRE, pur condizionato da un piano industriale penalizzante che assegna alla rete all'incirca metà delle risorse assegnate a RAIDUE. Egli chiede quindi al direttore Ruffini di conoscere una sua valutazione sull'adeguatezza del *budget* rispetto agli obiettivi assegnati alla rete.

L'oratore chiede quindi al direttore Ruffini quali siano attualmente le prospettive della *fiction* prodotta per RAITRE, che appare ultimamente penalizzata come dimostra la vicenda della disarticolazione delle puntate de «La squadra», un prodotto televisivo di valore e che ha una strategia centrale nell'attività industriale del centro di produzione di Napoli.

Queste preoccupazioni appaiono tanto più giustificate laddove si consideri che il piano della ripartizione delle risorse in conto capitale fra i centri di produzione della RAI assegna 400 milioni di euro a Roma per lo sviluppo di Saxa Rubra, 200 milioni a Milano per la realizzazione dei nuovi studi e solo 2 milioni a Napoli per la messa a norma degli impianti elettrici, mentre per Torino viene addirittura decisa la dismissione di alcune importanti strutture, confermando una crescente strategia bipolare nella strategia industriale dell'azienda.

Il deputato GENTILONI SILVERI ribadisce in primo luogo quanto già detto in altre sedi circa la necessità di chiarire quali siano effettivamente i rapporti tra i vertici dell'azienda e i direttori di rete, e in particolare quale autonomia venga riconosciuta a questi ultimi. Mentre infatti tali rapporti sono chiari per quanto riguarda i direttori di testata, in quanto regolati dalla legge sulla stampa, la situazione è molto più ambigua per i direttori di rete i quali certamente non hanno le garanzie di autonomie proprie di un direttore di testata giornalistica, ma d'altra parte hanno un ruolo diretto nell'elaborazione della politica editoriale della RAI, ciò che evidentemente determina una posizione diversa da quelle di direttori di altri comparti dell'azienda.

In mancanza di tale chiarimento continuerà a verificarsi quanto fino ad oggi è successo, e cioè che i Direttori generali affermino o neghino davanti a questa Commissione l'autonomia editoriale dei direttori di rete a seconda delle convenienze del momento.

Il deputato Gentiloni Silveri, alla luce in particolare della richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica della querela per diffamazione presentata da Mediaset a seguito della trasmissione «RaiOt», chiede quindi al direttore Ruffini un parere sulla tendenza, a suo avviso estremamente preoccupante, di utilizzare lo strumento giudiziario quale espediente per una surrettizia censura delle trasmissioni, così finendo per attribuire agli Uffici legali un ruolo quasi di supplenza editoriale.

Il caso «RaiOt» non è isolato, nè limitato alla RAI, si pensi al caso dello spettacolo teatrale di Dario Fo «L'anomalo bicefalo», trasmesso dalla rete satellitare Planet senza audio a seguito della querela presentata dal senatore Dell'Utri.

È a suo parere evidente che questa strada conduce in un vicolo cieco; in proposito egli ricorda come il consigliere di amministrazione Petroni, abbia sostenuto in audizione che il Consiglio di amministrazione dovrebbe visionare preventivamente ogni puntata di trasmissioni in riferimento alle quali siano state minacciate azioni legali nei confronti della RAI, una tesi che se accolta trasformerebbe il Consiglio di amministrazione, stante l'alto numero di querele che riceve ogni anno la RAI così come qualsiasi altra azienda editoriale, in una sorta di comitato permanente di censura.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente in primo luogo che i temi sollevati nel corso di questa audizione rendono di particolare interesse per

la Commissione l'analisi del piano editoriale appena approvato dal Consiglio di amministrazione della RAI.

Egli si associa poi alle considerazioni del deputato Gentiloni Silveri.

È esperienza comune che tutte le aziende che si occupano a vario titolo di comunicazione e di informazione sono soggette ad azioni legali, ma non avviene mai che sia la necessità di evitare queste ultime a guidare la politica editoriale di una azienda o, se questo avviene, è segno che c'è qualcosa che non va nella direzione dell'azienda stessa.

Il Presidente svolge poi una considerazione generale sul ruolo di RAITRE osservando come questa non debba accettare di farsi confinare nell'immagine e nel ruolo di «rete della sinistra».

Se in buona misura questo ruolo e questa identificazione potevano avere un senso nel quadro politico della cosiddetta prima Repubblica, appaiono fortemente controproducenti in un sistema maggioritario. L'esperienza di questo decennio, infatti, dimostra che vi è una tendenza in chiunque sia al Governo ad identificare polemicamente RAIDUE nel caso in cui il Governo sia di centro-sinistra o RAITRE nel caso vi sia una maggioranza di centro-destra come la rete dell'opposizione, il che finisce per ridurre il rapporto tra la politica e la televisione, specialmente all'interno di questa Commissione, ad una contrapposizione aprioristica che non giova certamente alla RAI.

Il dottor Paolo RUFFINI, intervenendo in sede di replica, si sofferma in primo luogo su alcune considerazioni del senatore Pessina che aveva definito la sua relazione introduttiva in parte come manifesto politico in parte come una autocelebrazione della rete.

Per quanto riguarda la prima accusa il dottor Ruffini fa presente di aver semplicemente espresso la sua idea di quello che deve essere il pluralismo radiotelevisivo citando testualmente l'insegnamento della Corte Costituzionale e quello del Santo Padre, nonché una valutazione sulla libertà dell'editore del capo dell'azienda concorrente Piersilvio Berlusconi.

Le considerazioni poi sulle caratteristiche di RAITRE, che possono essere apparse come una autocelebrazione, altro non sono che l'elenco degli obiettivi fissati per la rete dal piano editoriale.

Il dottor Ruffini fa presente poi, rispondendo ad una domanda del deputato Giulietti, che il cosiddetto indice Qualitel, dal quale RAITRE è risultata essere la rete più apprezzata dai telespettatori, viene elaborato a partire da un sondaggio Doxa posto sotto il controllo di un istituto universitario, che viene effettuato contrattando giornalmente 1.500 persone con almeno 800 risposte quotidiane e un numero complessivo di 200 mila persone intervistate ogni anno.

Da questo sondaggio la rete risulta la più apprezzata, numerosi programmi da essa trasmessi sono fra quelli che il pubblico dichiara che amerebbe rivedere o consiglierebbe ad altre persone, e la rete non viene assolutamente percepita come faziosa.

Per quanto riguarda i risultati della rete in termini di ascolto questi possono considerarsi ampiamente soddisfacenti. RAITRE dallo scorso

mese di settembre ha ottenuto mediamente uno *share* del 10,23 per cento nel *prime time*, ed è l'unica delle tre reti ad avere non solo superato gli obiettivi di ascolto fissati nel piano editoriale, ma in particolare ad averli consistentemente superati nel *prime time*.

È proprio agli obiettivi della rete, del resto, che va commisurata una valutazione sulla produttività del *budget* attribuito alla rete.

Quello di RAITRE è attualmente il più basso, e tuttavia è stato sufficiente per raggiungere e superare gli obiettivi assegnati.

Bisogna considerare del resto che lo sforzo dell'azienda degli ultimi due anni è stato soprattutto di recuperare ascolto nelle prime due reti, e a tal fine è stato anche chiesto a RAITRE di cedere alcune delle risorse più preziose, come ad esempio numerose partite di calcio.

È proprio nell'ottica della strategia generale dell'azienda che è stato operato lo spostamento di «Enigma» dal lunedì al venerdì, in modo da consentire la messa in onda di «Excalibur» il lunedì, o è stata disposta la rimodulazione de «La squadra» ricordata dal senatore Scalera, essendosi ritenuto che in funzione di controprogrammazione rispetto al concorrente privato fosse preferibile puntare il giovedì sulla serie di RAIUNO «Don Matteo».

Certamente «La squadra» viene considerata un prodotto pregiato di RAITRE, e oltretutto ne è contrattualmente prevista la produzione anche per il prossimo anno.

Per risolvere questo problema egli ha proposto all'azienda di mandare le vecchie puntate de «La squadra» in onda il sabato – una scelta peraltro che implica anche che RAIDUE non faccia concorrenza con il film giallo – in modo da verificare l'ascolto ottenuto dalla trasmissione in questa nuova collocazione e, se sarà positivo, da adottarla per le nuove puntate dopo il Festival di Sanremo.

In ogni caso il direttore Ruffini fa presente al senatore Scalera che proprio RAITRE è fortemente impegnata nella valorizzazione dei centri di produzione periferici sia a Napoli, ove si producono ad esempio «Alle falde del Kilimangiaro», «Blu notte» o «Enigma», sia a Torino dove sono prodotte la «Melevisione» e «Il pianeta delle meraviglie».

Sempre in riferimento ad una domanda dell'onorevole Giulietti, il direttore Ruffini conferma di aver a suo tempo dato la propria disponibilità, non accolta dall'azienda, per una collocazione in rete dei programmi di Enzo Biagi e Michele Santoro, nell'ottica del resto propria di RAITRE che è quella di dare la parola a chi normalmente non trova spazio su altre reti, e ciò indipendentemente dal colore politico: si pensi ad esempio alle lunghe interviste trasmesse dalla rete, che hanno avuto in generale un grande apprezzamento, con Giano Accame e Marco Pannella.

L'oratore si sofferma quindi sulla considerazione del deputato Butti che gli chiedeva se una immagine troppo militante della rete non avesse danneggiato il suo ascolto.

In primo luogo egli ritiene non condivisibili entrambi i presupposti di questa domanda, sia perchè gli ascolti della rete sono più che soddisfacenti sia perchè egli ritiene che una definizione di rete militante non sia

assolutamente condivisibile. Ciò premesso egli fa presente che proprio quei programmi che sono stati attaccati da alcuni esponenti della maggioranza di Governo, quali «RaiOt» e «L'elmo di Scipio», hanno avuto un indice di ascolto particolarmente lusinghiero.

Il direttore Ruffini conclude associandosi alle considerazioni del deputato Gentiloni Silveri e del Presidente circa la necessità che la politica editoriale dell'azienda non sia condizionata dal timore di contenziosi legali.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il dottor Ruffini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria

Audizione del Presidente della SOGEI IT S.p.A, avvocato Sandro Trevisanato
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Avverte che l'Avvocato Sandro Trevisanato è accompagnato dall'ingegner Gualtiero Soldera, *amministratore delegato* della SOGEI IT S.p.A.

Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione del *presidente* della SOGEI IT S.p.A, avvocato Sandro Trevisanato.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni il presidente Tommaso FOTI, il senatore Giuseppe Onorato Benito NOCCO (FI), il deputato Aldo CENNAMO (DS) ed il senatore Paolo FRANCO (LN).

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazioni, il *presidente* della SOGEI IT S.p.A, avvocato Sandro Trevisanato e l'ingegner Gualtiero Soldera, *amministratore delegato* della medesima società.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia per l'intervento svolto e dichiara, quindi, conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Vice Presidente
Sabatino ARACU

La seduta inizia alle ore 9.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL
(Esame e rinvio)

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente e relatore*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente e relatore*, propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

PREMESSO CHE:

- a) nell'esercizio 2002, con riferimento alla «gestione caratteristica» complessivamente considerata, si registra un sensibile miglioramento rispetto al precedente esercizio, come è dimostrato dal fatto che l'incidenza delle prestazioni istituzionali sul totale entrate contributive e trasferimenti da parte dello Stato passa dal 73,3 per cento al 68,4 per cento;
- b) permangono situazioni di criticità per la gestione agricoltura, per la quale al 31.12.2002 si è registrato un disavanzo significativo;
- c) sono da considerare positivi i risultati della gestione del patrimonio, se confrontati con la previsione formulata dall'Istituto;

d) sul versante dei costi di gestione, si segnala un aumento significativo del costo del personale, mentre per le spese per gli Organi dell'Ente si è registrata una contrazione, peraltro non determinata da scelte dell'Ente, ma dovuta al Commissariamento dell'Istituto;

e) in ordine all'efficienza dell'Ente, si segnala che l'Ente non riesce ad evadere le pratiche pervenute nell'anno, nonostante l'aumento del personale;

CONDIVIDE LA RELAZIONE SUI DATI IN ESAME E DELIBERA
DI ESPRIMERE LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

a) appare opportuno individuare soluzioni che permettano di porre rimedio alla situazione di squilibrio in cui versa la gestione agricoltura;

b) appare inoltre opportuno monitorare le spese per il personale;

c) risulta infine opportuno adottare misure che migliorino il grado di evasione delle pratiche da parte dell'Ente».

Intervengono, formulando alcune richieste di chiarimento e osservazioni, il senatore Antonio Gianfranco VANZO (LP), il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), il deputato Nino LO PRESTI (AN), il senatore Tiziano TREU (MARGH-U) e i deputati Lino DUILIO (MARGH-U) e Pietro GASPERONI (DS-U).

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente e relatore*, preso atto dell'esigenza di procedere ad un approfondimento di taluni aspetti emersi nel corso del dibattito, rinvia il seguito dell'esame dei bilanci in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 19,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive

Audizione del Ministro della salute, Girolamo Sirchia

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'indagine conoscitiva sul quale svolge un'ampia relazione Girolamo SIRCHIA, *ministro della salute*.

Alle domande del deputato Alessandro DE FRANCISCIS (*Misto-UDEUR-AP*) e dei senatori Antonio ROTONDO (*DS-U*) e Augusto ROLLANDIN (*Aut*) risponde Girolamo Sirchia, *ministro della salute*.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia il ministro della salute e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 20,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle 14,10.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nei giorni dal 16 al 19 febbraio una delegazione della Commissione effettuerà una missione in Liguria, per svolgere sopralluoghi ed audizioni al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle scelte programmatiche adottate dalla regione in merito alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Audizione del vicequestore aggiunto dalla Polizia di Stato, Antonietta Motta Donadio
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonietta MOTTA DONADIO, *vice questore aggiunto della Polizia di Stato*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Egidio BANTI (*MARGH-U*), ai quali replica Antonietta MOTTA DONADIO, *vice questore aggiunto della Polizia di Stato*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Antonietta Motta Donadio, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'ispettore del Corpo Foresale dello Stato, Gianni De Podestà
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Gianni DE PODESTÀ, *ispettore del Corpo Forestale dello Stato*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Egidio BANTI (*MARGH-U*) e Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replica Gianni DE PODESTÀ, *ispettore del Corpo Forestale dello Stato*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Gianni De Podestà, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14.

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del Presidente

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito il seguente atto segreto:

uno scritto anonimo, acquisito agli atti in data 4 febbraio 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti riservati:

copia della documentazione contabile e bancaria ottenuta dalla Polizia di Cipro sulla base della rogatoria della Commissione, prelevata dalla delegazione recatasi in missione a Cipro dal 3 al 5 febbraio scorsi ed acquisita agli atti in data 5 febbraio 2004;

una nota riassuntiva sulle attività rogatorie svolte a Cipro durante la recente missione, redatta dal dott. Sebastiano Sorbello, magistrato consulente che ha fatto parte della delegazione, acquisita agli atti in data 10 febbraio 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

una lettera del dott. Roberto Colaninno, acquisita agli atti in data 6 febbraio 2004, in cui il dott. Colaninno precisa che l'incontro con l'allora Ministro degli affari esteri Lamberto Dini avvenne nel novembre 1999 e conferma che «l'oggetto dell'incontro consisteva nella richiesta di un intervento ufficiale in via diplomatica presso gli uffici competenti dell'ONU a tutela degli interessi della Telecom in seguito al processo di esproprio, iniziato in conseguenza degli eventi bellici, da parte dell'UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo – ONU) delle infrastrutture telefoniche di Telekom-Serbia presenti sul territorio del Kosovo»;

una nota del Ministero della giustizia, acquisita agli atti in data 6 febbraio 2004, di trasmissione di copia di una nota dell'Ufficio Federale di Giustizia elvetico con la quale, in riferimento ad una rogatoria della Commissione concernente accertamenti da effettuarsi a Ginevra, si richiedono chiarimenti sull'estensione del periodo in riferimento al quale debbono essere effettuati, presso la UBS SA di Ginevra, gli accertamenti concernenti la International Safari's Corporation e si comunica altresì che gli accertamenti presso la Pictet & Cie Banquiers di Ginevra non possono essere, allo stato, effettuati in quanto Stojn Branislava non è persona nota all'istituto bancario;

due memorie difensive inviate, rispettivamente, dal prof. avv. Carlo Federico Grosso (anche a nome dell'avv. Giorgio Fornasiero), difensore dell'ing. Gerarduzzi, e dagli avvocati Cesare Zaccone e Marcello Melandri, difensori del dott. Tommasi di Vignano, acquisite agli atti in data 9 febbraio 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, come convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata dalle Autorità centrali elvetiche in merito al periodo temporale cui riferire gli accertamenti bancari concernenti la International Safari's Corporation (richiesti con la rogatoria della Commissione relativa ad accertamenti da effettuarsi a Ginevra), invierà alle Autorità elvetiche, per il tramite del Ministero della giustizia, una nota di rettifica in cui chiederà, a nome della Commissione, che i predetti accertamenti, analogamente agli altri richiesti con la rogatoria della Commissione, siano effettuati con riferimento al periodo 1° gennaio 1997-31 dicembre 1999.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che il dottor Livio Caputo, già sottosegretario per gli affari esteri nel 1994, contattato per le vie brevi, ha manifestato la sua disponibilità ad intervenire in audizione per il prossimo mercoledì 25 febbraio. Ricorda, inoltre, che, dopo la seduta odierna,

la Commissione sarà nuovamente convocata per mercoledì 18 febbraio 2004 per procedere all'audizione del sen. Lamberto Dini.

La Commissione prende atto.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Enzo TRANTINO, *presidente*, avendo entrambe le memorie inviate dai difensori del dottor Tommasi di Vignano e dell'ingegner Geraruzzi sollevato analoghe questioni di ordine procedurale, propone che tali questioni siano preliminarmente affrontate in modo congiunto alla presenza delle due persone da audire e dei rispettivi difensori, ai quali fornirà una risposta alle obiezioni mosse nelle memorie, senza peraltro che su ciò si apra alcun dibattito in Commissione.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

(Il dottor Tomaso Tommasi di Vignano e l'ingegner Giuseppe Geraruzzi fanno ingresso nell'Aula della Commissione, accompagnati, rispettivamente, dagli avvocati Cesare Zaccone e Marcello Melandri, difensori del dottor Tommasi di Vignano, e dal professor avvocato Carlo Federico Grosso e dall'avvocato Giorgio Fornasiero, difensori dell'ingegner Geraruzzi).

Enzo TRANTINO, *presidente*, sottolinea preliminarmente che i difensori non possono prendere la parola in seduta, ma possono solo consigliare i propri assistiti durante lo svolgimento dell'audizione, anche in merito alla scelta di rispondere o meno alle domande e alle eventuali risposte da formulare. Sottolinea, quindi, che nella memoria difensiva inviata dal prof. Grosso è contenuta la tesi secondo cui le garanzie da offrire all'indagato che debba essere ascoltato da una Commissione parlamentare d'inchiesta hanno l'esplicita finalità di evitare che l'indagato sia costretto ad assumere l'ufficio di testimone, rischiando in tal modo di fare dichiarazioni autoincriminanti. La memoria difensiva del prof. Grosso sottolinea, inoltre, che l'istituto della libera audizione non offre le necessarie garanzie difensive per la persona ascoltata, qualora si tratti di persona indagata da parte dell'autorità giudiziaria.

A tali considerazioni critiche, replica che la libera audizione è una tipica modalità di raccolta di informazioni e conoscenze esperibile da parte di una Commissione parlamentare d'inchiesta là dove questa intenda

procedere in modo più flessibile, senza le rigide formalità tipiche delle procedure giudiziarie, il che rappresenta una costante nella prassi delle Commissioni parlamentari d'inchiesta. Evidenzia, al riguardo, che la Corte costituzionale nella sentenza n. 231 del 1975, ha sottolineato che, come sono diversi i fini, così differiscono o possono differire i mezzi di cui si valgono le Commissioni parlamentari d'inchiesta, rispetto a quelli tipici dell'autorità giudiziaria. La Corte, nella citata pronuncia, ha rilevato che il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione attribuisce, bensì, alle Commissioni di inchiesta gli stessi poteri e prescrive le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e ciò per consentire loro di superare, occorrendo, anche coercitivamente, gli ostacoli nei quali potrebbero scontrarsi nel loro operare. Ma le Commissioni restano libere di prescegliere modi di azione diversi, più duttili ed esenti da formalismi giuridici, facendo appello alla spontanea collaborazione dei cittadini e dei pubblici funzionari. Sempre la Corte costituzionale ha, inoltre, posto in risalto che le persone interrogate dalle Commissioni non depongono propriamente quali testimoni, ma forniscono informazioni.

Alla luce delle suesposte considerazioni, non ritiene, pertanto, condivisibile, in quanto inesatta dal punto di vista della configurazione costituzionale dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, la tesi secondo cui le modalità di esame delle persone informate dei fatti siano tipiche e siano esclusivamente quelle elaborate dal codice di procedura penale, come invece si sostiene nella memoria difensiva trasmessa alla Commissione.

Non giudica, poi, sostenibile la tesi secondo cui le audizioni di persone indagate debbano, limitatamente alle dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità altrui, tramutarsi automaticamente in assunzioni testimoniali, con i conseguenti rischi che ne deriverebbero per le persone ascoltate. Le Commissioni parlamentari d'inchiesta non sono, infatti, obbligate ad assumere dichiarazioni in forma testimoniale neppure nell'ipotesi in cui, in corrispondenti situazioni, l'autorità giudiziaria sia invece vincolata, in base a specifiche disposizioni del codice di rito, ad assumere dichiarazioni esclusivamente nella forma testimoniale. A ciò si aggiunga che i resoconti delle audizioni libere non hanno quell'utilizzabilità probatoria in sede giudiziaria propria, invece, dei resoconti degli esami testimoniali. Già l'obbligatoria previsione dell'audizione libera per le persone imputate o sottoposte ad indagini dovrebbe, dunque, rappresentare una sufficiente garanzia in grado di dissipare i comprensibili timori sull'eventuale utilizzo potenzialmente autoinculpante delle dichiarazioni rese. Ove la parte ascoltata ne facesse richiesta, la Commissione potrebbe semmai disporre la segretezza dell'audizione allo scopo di evitare eventuali utilizzazioni in sede processuale delle sue dichiarazioni in Commissione.

Invita, infine, a tener presente il fatto che, nel caso di specie, un perdurante rifiuto a rispondere alle domande della Commissione produrrebbe l'effetto – palesemente lesivo dei compiti istituzionali assegnati dalla legge istitutiva alla Commissione medesima – di impedire di fatto a quest'ultima di acquisire le dichiarazioni del dottor Tommasi di Vignano e

dell'ingegner Gerarduzzi prima della scadenza del termine di conclusione dei lavori della Commissione, fissato per il 10 luglio 2004, cioè pressochè in coincidenza con la scadenza del termine per le indagini preliminari, i ricorsi contro la cui proroga sono stati respinti dalla Cassazione. Conclude osservando che, a fronte della legittima facoltà di non rispondere per gli auditi, esiste anche la facoltà per la Commissione di porre le domande, volte all'accertamento non di responsabilità penali ma alla delineazione di un quadro generale sulle eventuali responsabilità politiche nei fatti oggetto dell'inchiesta.

La Commissione prende atto.

PER UNA INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di svolgere dapprima l'audizione dell'ingegner Gerarduzzi e poi quella del dottor Tommasi di Vignano.

La Commissione concorda.

(Il dottor Tommasi di Vignano e gli avvocati Zaccone e Melandri escono dall'Aula della Commissione).

Audizione dell'ingegner Giuseppe Gerarduzzi

(Svolgimento e rinvio)

Dopo un intervento di Enzo TRANTINO, *presidente*, l'ingegner Giuseppe GERARDUZZI dichiara di avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, confermando il suo desiderio di collaborare con la Commissione, una volta definita la sua posizione giudiziaria, per fornire tutte le risposte in qualità di testimone e non di libero audito.

Alle ulteriori domande ripetutamente formulate da Enzo TRANTINO, *presidente*, – il quale ribadisce che, se l'audito si avvale di un diritto, non per questo la Commissione deve essere privata del diritto di contestare circostanze – e dal senatore Giuseppe CONSOLO (AN), l'ingegner Giuseppe GERARDUZZI si avvale della facoltà di non rispondere.

Il deputato Italo BOCCHINO (AN), richiamando l'opportunità di non superare un limite dei rapporti, manifesta il suo imbarazzo per la situazione creatasi, giudicando eccessivo fare in modo che l'audito non risponda di volta in volta, ed invita, pertanto, i colleghi a non proseguire nella formulazione delle domande.

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver sottolineato che un libero audito può sempre decidere di abbandonare l'audizione, tiene a precisare

che le domande da lui poste all'ingegner Gerarduzzi sono state quelle essenziali, non riguardanti la posizione processuale dello stesso. Propone, in conclusione, di interrompere l'audizione.

Dopo interventi dei senatori Giuseppe CONSOLO (AN), Maurizio EUFEMI (UDC) e Roberto CALDEROLI (LP) – che si associano alla proposta del presidente, pur stigmatizzando il rifiuto di collaborare con un organo parlamentare – Enzo TRANTINO, *presidente*, apprezza le circostanze, rinvia l'audizione ad altra seduta.

Audizione del dottor Tomaso Tommasi di Vignano

(Svolgimento e rinvio)

Dopo un intervento di Enzo TRANTINO, *presidente*, il dottor Tomaso TOMMASI DI VIGNANO dichiara di avvalersi della facoltà di non rispondere complessivamente ad alcuna domanda, confermando, peraltro, la sua disponibilità non appena sarà risolta la vicenda giudiziaria che lo riguarda.

Alle ulteriori domande ripetutamente formulate da Enzo TRANTINO, *presidente*, e dal senatore Giuseppe CONSOLO (AN), il dottor Tomaso TOMMASI DI VIGNANO si avvale della facoltà di non rispondere.

Enzo TRANTINO, *presidente*, apprezza le circostanze, rinvia l'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che, per l'odierna seduta, la pubblicità dei lavori è assicurata – ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del regolamento interno – anche mediante il resoconto stenografico, fatto comunque salvo quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo.

Prende atto la Commissione.

SEGUITO DELL'INCHIESTA SULLE PROBLEMATICHE AFFERENTI IL CONTRASTO DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)

Audizione del dottor Nino Andena, Presidente dell'Associazione italiana allevatori, del dottor Stefano Marzioli, rappresentante della Confagricoltura, del dottor Umberto Borelli, rappresentante della Confederazione italiana allevatori, del dottor Claudio Rubini, rappresentante della Coldiretti e del dottor Luigi Pio Scordamaglia, Segretario generale dell'Associazione nazionale industria e commercio carni e bestiame

Si riprende l'inchiesta, sospesa nella seduta del 3 febbraio 2004, con l'audizione del dottor Nino Andena, Presidente dell'Associazione italiana allevatori, del dottor Stefano Marzioli, rappresentante della Confagricoltura, del dottor Umberto Borelli, rappresentante della Confederazione italiana allevatori, del dottor Claudio Rubini, rappresentante della Coldiretti e del dottor Luigi Pio Scordamaglia, Segretario generale dell'Associazione nazionale industria e commercio carni e bestiame.

Il presidente CARELLA, dopo una breve introduzione volta a delineare l'oggetto e la finalità dell'audizione in questione, dà la parola al dottor ANDENA, il quale sottolinea preliminarmente la sussistenza di nodi problematici in ordine alle campagne vaccinali promosse negli ultimi anni per la patologia della febbre catarrale degli ovini, evidenziando che le perplessità e le incertezze scientifiche emerse nell'ambito del mondo sanitario in relazione al vaccino in questione hanno determinato un disorientamento degli operatori del settore zootecnico, con tutte le conseguenze negative connesse a tale situazione di confusione.

L'intervento delle competenti autorità dei Ministeri della Salute e dell'Agricoltura – prosegue l'oratore – è risultato, nel caso di specie, poco efficace, determinando inutili conflitti di competenza tra gli organi di tali due dicasteri, che ha impedito l'enucleazione da parte degli stessi di efficaci soluzioni in ordine ai problemi prospettati dagli allevatori e altresì non ha consentito l'espletamento di un'adeguata attività di riscontro in ordine alle conseguenze dannose connesse alle vaccinazioni.

L'Associazione italiana allevatori, a fronte di tali carenze degli apparati pubblici preposti, ha avviato con propri mezzi un'attività di verifica in ordine ai rischi conseguenti alle vaccinazioni per la *blue tongue*, riscontrando un concreto pericolo, a seguito dell'utilizzo di tale vaccino, di eventi dannosi sia diretti che indiretti – accentuati questi ultimi anche dai divieti di movimentazione del bestiame imposti dalle Autorità –.

L'oratore conclude il proprio intervento prospettando l'opportunità di adottare una strategia complessiva efficace, atta a superare tutti i nodi critici emersi in relazione al morbo della *blue tongue*, in modo tale da prevenire il diffondersi di tale patologia, che rischierebbe di compromettere in maniera significativa l'immagine del sistema agroalimentare italiano sui mercati internazionali.

Il presidente CARELLA chiede al dottor Andena di chiarire se l'Associazione italiana allevatori sia attualmente in possesso di dati relativi ai fenomeni dannosi oggetto dell'attività di verifica effettuata dalla stessa.

Il dottor ANDENA risponde affermativamente al quesito formulato dal Presidente.

Il dottor MARZIOLI sottolinea la situazione di incertezza in ordine all'efficacia e alla innocuità del vaccino per la *blue tongue*, che ha determinato profonde insicurezze nell'ambito della filiera zootecnica, inducendo la Confagricoltura a chiedere al competente Ministero l'effettuazione di studi scientifici in ordine alle vaccinazioni, nonché un monitoraggio costante dei danni conseguenti alle stesse ed infine l'adozione di adeguati interventi di sostegno al settore in questione.

Nello scorso anno la percentuale di vaccinazioni effettuate dagli allevatori risultava piuttosto elevata, e conseguentemente sarebbe stato necessario porre in essere misure – allo stato attuale non ancora introdotte – volte a derogare al divieto di movimentazione delle mandrie.

Le modalità con cui sono state condotte le campagne vaccinali negli anni precedenti – prosegue l'oratore – risultano del tutto incongrue ed approssimative, avendo determinato un considerevole incremento dei rischi di eventi dannosi in conseguenza delle vaccinazioni. Solo nell'anno 2004 il competente Ministero ha provveduto ad elaborare un apposito protocollo, con l'indicazione puntuale delle tecniche concrete da utilizzare per l'effettuazione delle vaccinazioni.

Il dottor BORELLI evidenzia che a livello comunitario occorrerebbe un adeguato riconoscimento degli sforzi posti in essere dall'Italia per circoscrivere l'incidenza della patologia in questione.

Sarebbe inoltre necessario – prosegue l'oratore – procedere all'espletamento di adeguate analisi tecnico-scientifiche atte a certificare l'innocuità del vaccino in questione, in modo tale da superare l'attuale situazione di incertezza riscontrabile in ordine a tale profilo.

Occorre poi che il Governo mantenga gli impegni assunti in ordine all'effettuazione di appositi stanziamenti, finalizzati al ristoro dei danni pregressi connessi al fenomeno della *blue tongue*, atteso che finora nessun intervento di sostegno è stato concretamente attuato, ad eccezione di quelli relativi all'area territoriale della Sardegna. Tali danni pregressi, peraltro, derivano soprattutto dalle approssimative modalità concrete con le quali sono state effettuate le campagne di vaccinazione negli ultimi anni.

Il dottor RUBINI, dopo aver evidenziato in senso critico il ritardo con il quale è stato elaborato da parte delle competenti autorità un protocollo atto a delineare le tecniche e le modalità concrete di effettuazione delle vaccinazioni per il morbo da *blue tongue*, sottolinea la necessità che le campagne di vaccinazione vengano gestite da personale veterinario in possesso di un elevato livello di professionalità.

Occorre poi procedere all'espletamento di un'adeguata attività di analisi tecnico-scientifica in ordine al vaccino in questione, e in particolare riguardo al cosiddetto vaccino «attenuato», attualmente in corso di sperimentazione.

Per quel che concerne poi la questione attinente al ristoro dei danni diretti conseguenti alle campagne di vaccinazione – tra i quali, ad esempio, rientrano i casi di incremento della mortalità del bestiame – è opportuno procedere ad un adeguamento della disciplina legislativa attualmente vigente, in modo tale da ampliare l'ambito di risarcibilità dei danni inerenti a malattie epizootiche.

Sarebbe inoltre necessario – prosegue l'oratore – procedere all'espletamento di una adeguata attività, volta al monitoraggio e alla quantificazione dei danni conseguenti all'utilizzo del vaccino per la *blue tongue*, tra i quali occorre annoverare anche quelli indiretti – quali ad esempio quelli inerenti alla produzione di latte o alla diminuzione della natalità del bestiame –. Occorre poi consentire la movimentazione di bestiame vaccinato – in ordine alla quale si riscontra una normativa comunitaria troppo restrittiva – ed è inoltre opportuno introdurre moduli organizzativi

decentrati, per la gestione dei piani di sorveglianza inerenti al morbo in questione.

Il dottor SCORDAMAGLIA evidenzia preliminarmente che i pregiudizi derivanti dalla malattia epizootica in questione sono stati finora ingenti, risultando in particolare superiori a quelli connessi alla patologia della BSE, che pur avendo avuto effetti più incisivi e più acuti, è stata tuttavia circoscritta ad un lasso temporale ridotto. In particolare, nel caso della *blue tongue* la crisi riscontrabile nell'ambito della filiera riveste una connotazione strutturale.

Gli eventi dannosi sono stati provocati anche da misure troppo restrittive introdotte in ordine alla movimentazione del bestiame, che hanno creato profili problematici di rilievo, a fronte dei quali è stata introdotta a livello normativo una disciplina derogatoria con valenza transitoria – subordinata al raggiungimento di una soglia minima di vaccinazioni –. Occorrerebbe – prosegue l'oratore – procedere all'individuazione di una disciplina derogatoria con valenza definitiva, atteso che le vaccinazioni stesse rendono sicuri gli spostamenti di bestiame.

Riguardo alla strategia vaccinale da adottare in ordine al fenomeno della *blue tongue*, è opportuno che gli organismi pubblici competenti operino secondo modalità improntate ad un maggiore coordinamento, provvedendo altresì ad individuare le tipologie di vaccino più idonee sul piano tecnico-scientifico, e ad introdurre le stesse nell'ambito del settore in questione, anche avvalendosi di poteri coercitivi.

L'oratore conclude il proprio intervento, auspicando che il morbo della *blue tongue* possa rientrare in una soglia di normalità, come è avvenuto anche in altri importanti paesi esportatori di carne – quali ad esempio Canada, USA ed Australia - nei quali tale fenomeno è stato efficacemente gestito.

Il presidente CARELLA ringrazia gli auditi per l'esposizione svolta ed invita i senatori che intendano intervenire a formulare eventuali richieste di chiarimento o di approfondimento delle tematiche trattate.

Il senatore SANZARELLO evidenzia che la strategia utilizzata per le vaccinazioni è risultata per alcuni profili poco coerente, determinando una situazione di sfiducia e di incertezza negli operatori zootecnici.

In relazione agli eventi dannosi connessi a tale patologia, è opportuno che la Comunità europea si faccia carico degli stessi, come è avvenuto anche in altri frangenti – quali ad esempio quelli inerenti alla BSE –.

L'oratore esprime qualche perplessità in ordine alla situazione sussistente in Spagna e in Francia, per quel che concerne il morbo della *blue tongue*, evidenziando che probabilmente in taluni paesi l'esistenza di tale patologia epizootica è stata sottaciuta.

Infine, dopo aver evidenziato che per l'attuazione di un'adeguata campagna vaccinale occorre l'effettuazione di una serie di attività preliminari – il cui espletamento richiede un certo lasso di tempo – sottolinea la

necessità di rimuovere il divieto di movimentazione in relazione ai capi sottoposti a vaccinazione, nei tempi necessari per prevenire eventuali eventi dannosi, per i quali peraltro occorre in ogni caso garantire un adeguato ristoro.

Il senatore BOREA chiede agli auditi di chiarire se il vaccino contro la febbre catarrale degli ovini possa essere praticato anche ad animali destinati alla produzione di latte e se lo stesso sia suscettibile di incidere sui profili qualitativi del prodotto in questione.

Il senatore SALINI riscontra una contraddizione tra le tesi sostenute da taluni esperti, auditi dalla Commissione nelle ultime sedute, volte a prospettare l'assenza di rischi connessi all'utilizzo del vaccino per la *blue tongue*, e le opinioni espresse da taluni allevatori, atte ad evidenziare danni, in taluni casi particolarmente significativi, conseguenti all'effettuazione delle vaccinazioni. Anche in ambito scientifico sono emerse perplessità in ordine all'innocuità del vaccino, espresse anche dal Presidente dell'associazione rappresentativa dei veterinari, nel corso di una precedente audizione.

Il senatore LIGUORI prospetta l'opportunità che le rivendicazioni del settore zootecnico vengano supportate da dati oggettivi, atteso che la dannosità del vaccino viene negata dagli esponenti rappresentativi delle autorità pubbliche competenti – anche se in ordine a tale orientamento è emersa in ambito scientifico qualche opinione dissenziente –.

In relazione al quesito posto dal senatore Borea, il dottor ANDENA precisa che la vaccinazione in questione è suscettibile di incidere sulla produzione di latte esclusivamente in una fase transitoria, peraltro piuttosto ridotta, ed altresì che non è riscontrabile alcuna diminuzione degli *standard* qualitativi o di sicurezza del latte a seguito dell'utilizzo del vaccino.

L'oratore ribadisce la necessità di fugare tutti i dubbi sussistenti in ordine alla innocuità del vaccino, predisponendo altresì appositi interventi di sostegno volti al ristoro dei danni pregressi come di quelli futuri.

Il dottor BORELLI, relativamente alle tematiche prospettate dal senatore Salini e dal senatore Liguori, evidenzia che i danni diretti conseguenti all'utilizzo della vaccinazione sono stati riscontrati da appositi organismi collegiali, istituiti in ambito Ministeriale per l'effettuazione di tale verifica, anche se non si è ancora proceduto all'esatta quantificazione dei danni da parte delle aziende sanitarie locali.

Il dottor SCORDAMAGLIA, riguardo alla problematica testé analizzata, sottolinea l'opportunità che venga predisposta un'apposita scheda di rilevazione ufficiale da parte delle pubbliche autorità competenti, in modo

tale da superare tutte le incertezze e le perplessità sussistenti in relazione ai quesiti in questione.

L'oratore dichiara di condividere le valutazioni espresse dal senatore Sanzarelli in ordine al superamento del divieto di movimentazione del bestiame.

Il dottor RUBINI, nel precisare che nell'ambito del protocollo predisposto per la campagna di vaccinazione dell'anno 2004 è stata inserita un'apposita scheda sugli effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni, evidenzia che occorre procedere alla enucleazione di siffatto protocollo anche in relazione alle campagne di vaccinazioni promosse negli anni precedenti, in modo tale da evitare tutti gli eventi dannosi verificatisi in tale circostanze.

Il presidente CARELLA dopo aver ringraziato gli auditi per l'apporto cognitivo fornito alla Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'inchiesta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che è stata acquisita dalla Commissione la documentazione relativa al piano stralcio di bacino trasmessa dall'Autorità di bacino del Sarno.

Seguito dell'audizione del Segretario generale dell'Autorità di bacino del Sarno, dottor Marcello Postiglione

Il PRESIDENTE ringrazia il Segretario generale dell'Autorità di bacino del Sarno, dottor Marcello Postiglione, per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta e ricorda che l'audizione del dottor Postiglione ha avuto inizio nella seduta del 4 febbraio 2004.

Il dottor POSTIGLIONE consegna alla Commissione copia della cartografia relativa al piano stralcio di bacino ed inizia a rispondere alle domande formulate nel corso della seduta del 4 febbraio 2004.

Dopo gli interventi dei senatori IERVOLINO, SODANO Tommaso, DEMASI e PELLEGRINO, che svolgono considerazioni e avanzano nuove domande, alle quali risponde il dottor POSTIGLIONE, il PRESI-

DENTE formula alcune osservazioni anche in ordine ai compiti affidati alla Commissione dalla deliberazione istitutiva.

Interviene quindi il senatore SCALERA, al quale replica il PRESIDENTE.

Il dottor POSTIGLIONE riprende quindi a rispondere alle domande avanzate nel corso della seduta del 4 febbraio 2004.

Intervengono quindi i senatori FLAMMIA, ROLLANDIN, SODANO Tommaso e IERVOLINO, che formulano nuove domande, alle quali risponde il dottor POSTIGLIONE.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor POSTIGLIONE per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

168^a Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

La seduta inizia alle ore 15,05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 328)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra lo schema di regolamento in titolo, con il quale viene disciplinata l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Richiamando alcuni rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel suo parere su tale schema di regolamento, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostantivo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di espungere dall'articolo 1, commi 3 e 4, l'inciso «collocati in posizione di *staff* al Capo Dipartimento», con il quale gli uffici di livello dirigenziale generale diversi rispetto alle Direzioni Generali vengono configurati secondo un modello organizzativo che la legge riserva, invece, agli uffici di diretta collaborazione dei ministri e ponendosi in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, che attribuisce al Capo Dipartimento le funzioni di «coordinamento, direzione e controllo» nei confronti di tutti gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel suo dipartimento. Ritiene inoltre utile invitare la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di modificare il provvedimento in titolo evitando che

il riassetto degli organismi collegiali decentrati sia rinviato a un momento successivo all'entrata in vigore dello schema di regolamento in esame.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 15,10.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

281^a seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Magri, per la giustizia Iole Santelli e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2351) Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 3^a su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO (FI) riferisce sul provvedimento in titolo per i profili di competenza, rilevando che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del sottosegretario MAGRI, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziarie la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MAGRI ritiene opportuno che venga predisposta la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.2, mentre rileva che non vi sono osservazioni sulla proposta 3.0.3, nel presupposto che le risorse aggiuntive

destinate dallo Stato alle Regioni per il concorso al finanziamento del programma ivi previsto abbiano natura di conto capitale.

Il presidente AZZOLLINI sottolinea che qualora la quantificazione degli oneri sull'emendamento 3.0.2, debitamente verificata, non verrà fornita in tempi ristretti, si procederà comunque all'espressione del prescritto parere al fine di consentire alla Commissione di merito di concludere l'esame del provvedimento.

Sull'emendamento 3.0.3 interviene il senatore MORANDO (*DS-U*) per sottolineare alcuni profili critici connessi sia agli oneri che esso determina per le Regioni – posto che è previsto il concorso parziale dello Stato alle spese complessive del programma ivi indicato – sia in ordine alle modalità di copertura finanziaria, in quanto a fronte di limiti di impegno attivati dalle Regioni è indicata una copertura limitata al triennio.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare l'esame dell'emendamento 3.0.3, invitando il Governo a svolgere ulteriori approfondimenti sui rilievi critici connessi alla sua copertura finanziaria.

Al senatore GRILLOTTI (*AN*) che interviene in merito agli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 3.0.1, replica il presidente AZZOLLINI ricordando che la Sottocommissione ha già reso un parere non ostativo in quanto esso non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 viene, quindi, rinviato.

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MAGRI, in risposta alle osservazioni formulate nel corso della precedente seduta sul provvedimento in titolo, per quanto riguarda in particolare l'articolo 2 (concernente l'incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di 500 unità), concorda con le considerazioni del relatore circa la necessità che il decreto interministeriale relativo alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle suddette unità venga predisposto rispettando il limite di spesa indicato dalla norma.

Per quanto concerne, inoltre, gli effetti finanziari derivanti dall'articolo 4, comma 1, precisa che tale norma, recependo disposizioni contemplate nella direttiva 2002/10/CE del 12 febbraio 2002, già recepita in altri Stati dell'Unione europea, ha introdotto nel sistema di tassazione sui ta-

bacchi lavorati la cosiddetta «tassazione minima» sulle sigarette. Pur non producendo in via diretta nuove entrate particolarmente consistenti – comunque quantificabili in circa 15 milioni di euro per il 2004 – la disposizione si caratterizza soprattutto, da un lato, per evitare l'introduzione sul mercato di prodotti di bassa qualità, potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori e, dall'altro, per i riflessi positivi strutturali sull'andamento delle entrate erariali, connessi all'effetto dissuasivo sul ribasso dei prezzi di vendita al dettaglio.

Come è noto, infatti, la tassazione è un elemento proporzionale al prezzo di vendita dei prodotti da fumo, per cui, quanto più alto è il prezzo di vendita, tanto più elevato è il gettito unitario per la tassazione, e viceversa. Sotto questo profilo, la misura introdotta garantisce stabilità alle entrate erariali derivanti dalla suddetta tassazione e costituisce, pertanto, elemento fondamentale di sostegno per la manovra fiscale del 2004 nel settore del tabacco, tesa a conseguire un incremento del gettito erariale pari a 650 milioni di euro rispetto al 2003. Sottolinea, di conseguenza, che la norma in esame ha carattere integrativo al fine di conseguire il suddetto obiettivo di bilancio e non produce, se non nella limitata misura già indicata, entrate da ritenere aggiuntive rispetto a quelle già previste.

Infine, evidenzia che non derivano effetti finanziari dal comma 2 della norma in esame, che rimodula semplicemente i termini del procedimento di variazione delle tariffe di vendita al pubblico, attribuendo all'amministrazione vigilante un periodo di tempo più congruo per valutare l'impatto delle richieste di variazione avanzate dai produttori, così come descritto dai produttori stessi nelle schede tecniche allegate alle richieste.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Con riferimento alle osservazioni emerse nel corso delle precedenti sedute, il sottosegretario MAGRI chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti dalla Commissione sul disegno di legge in titolo e sui connessi emendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

282ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(2276) NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CICCANTI (*UDC*) riferisce, per quanto di competenza, sugli ulteriori emendamenti 1.3 (nuovo testo) e 2.1 (nuovo testo) al disegno di legge in titolo, segnalando che sugli stessi non vi sono osservazioni da formulare e che, inoltre, essi risultano analoghi ad altri che la Commissione ha già ritenuto suscettibili di risolvere i rilievi finanziari connessi al testo del provvedimento.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a rendere il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi 1.3 (nuovo testo) e 2.1 (nuovo testo) al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo rilevando l'idoneità degli stessi a recepire le condizioni già rese sul testo del provvedimento».

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI richiama le osservazioni emerse durante le precedenti sedute in merito ai profili finanziari del disegno di legge in ti-

tolo, con particolare riferimento alla possibile insufficienza dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione ai corsi speciali ivi previsti, a fornire la copertura finanziaria degli oneri inerenti all'organizzazione dei corsi stessi da parte delle università. Al fine di garantire la necessaria corrispondenza tra gli oneri richiamati e la suddetta copertura, in modo che lo svolgimento dei predetti corsi non determini nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o dei bilanci dei singoli atenei, ritiene opportuno aggiungere, alla fine del comma 2 dell'articolo 2, le seguenti parole, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: «che possono prevedere anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti».

Il senatore CADDEO (*DS-U*) ritiene che la riformulazione proposta potrebbe essere insufficiente a garantire l'invarianza finanziaria del provvedimento in esame, in quanto lo stesso conferisce agli insegnanti privi di abilitazione un vero e proprio diritto soggettivo rispetto alla possibilità di frequentare i citati corsi speciali, che dovranno quindi essere obbligatoriamente organizzati dalle università senza tuttavia aver previsto adeguate risorse con cui farvi fronte.

Il sottosegretario APREA precisa che i corsi speciali previsti dal citato disegno di legge n. 2529 si collocano nel solco dei corsi biennali delle Scuole di specializzazione di insegnamento secondario (SSIS), già organizzati dalle università, che consentono attualmente ai giovani neolaureati di conseguire direttamente l'abilitazione all'insegnamento, che costituisce titolo per accedere alle nuove graduatorie permanenti. Viceversa, si pone l'annoso problema degli insegnanti «precari» di più lunga anzianità che, pur in possesso di laurea e relativa specializzazione, non possono più frequentare i corsi delle SSIS e quindi ottenere l'abilitazione, perpetuando così la propria condizione di precarietà.

Evidenza che tale situazione riguarda quasi mezzo milione di persone in tutto il Paese, configurando un problema sociale di enorme rilevanza, al quale il Governo intende appunto dare risposta con il provvedimento in esame, prevedendo che gli insegnanti precari, all'interno di una platea ben delimitata, possano accedere ai suddetti corsi di abilitazione con un percorso formativo abbreviato, di durata annuale. Poiché tali corsi speciali saranno attuati avvalendosi, in parte, delle strutture già previste per i corsi di abilitazione biennali già esistenti presso le scuole di specializzazione delle università, sottolinea che gli oneri aggiuntivi saranno molto contenuti e potranno senz'altro essere fronteggiati con i proventi delle iscrizioni degli stessi corsisti.

Il senatore NOCCO (*FI*) ritiene indispensabile dare un'adeguata soluzione in tempi rapidi al problema degli insegnanti precari privi di abilitazione, sottolineando che la proposta di riformulazione indicata dal Presi-

dente consentirebbe di risolvere i problemi di carattere finanziario del testo in esame.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) fa presente di essere ben consapevole della rilevanza sociale della questione degli insegnanti precari, ma evidenzia che la Commissione deve comunque, nell'ambito della sua competenza, assicurare che gli oneri derivanti dal provvedimento siano muniti della necessaria copertura finanziaria.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene condivisibile la proposta di riformulazione illustrata dal Presidente, a condizione che la stessa venga resa più incisiva, nel senso che gli atenei abbiano non solo la facoltà, ma l'obbligo di istituire i corsi speciali solo in presenza di un numero minimo di iscritti ovvero della modulabilità temporale dei corsi stessi in rapporto al numero degli iscritti. Propone, pertanto, di sostituire, nella proposta di riformulazione illustrata dal Presidente, le parole «possono prevedere», con la parola «prevedono».

Il presidente AZZOLLINI, accogliendo l'indicazione del senatore Morando, propone di conferire mandato al relatore a formulare, sul testo, un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di aggiungere, all'articolo 2, comma 2, in fine, le seguenti parole: «, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE propone, poi, di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti, in considerazione della necessità di acquisire i necessari chiarimenti da parte del Governo.

Il seguito dell'esame degli emendamenti viene quindi rinviato.

(2714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) riferisce, per quanto di competenza, sugli emendamenti in titolo, rilevando che le proposte 4-ter.0.101 e 4-ter.0.2 risultano identiche od analoghe ad altre sulle quali la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-

zione. Osserva, inoltre, l'esigenza di valutare eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.102 e 4-ter.0.102. In merito all'emendamento 6.0.102 segnala che esso appare impiegare risorse a legislazione vigente per nuove finalità di spesa, in violazione dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia l'opportunità di riconfermare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4-ter.0.101 e 4-ter.0.2. Ritiene poi manifestamente onerosi gli emendamenti 3.102 e 6.0.102, mentre appaiono meno chiari gli effetti finanziari dell'emendamento 4-ter.0.102. Sui rimanenti emendamenti, infine, la Sottocommissione potrebbe, a suo avviso, rendere parere non ostativo, stante il loro carattere non oneroso.

Il senatore GRILLOTTI (AN) osserva che la proposta 4-ter.0.102, prevedendo la possibilità per le imprese fornitrici di rettificare le fatturazioni emesse ai clienti assoggettati alla procedura concorsuale prevista dal provvedimento in titolo, con la conseguente detrazione delle relative imposte, determina una sensibile modificazione rispetto alla legislazione vigente, con il rischio di ridurre le entrate fiscali dello Stato.

Il senatore MORANDO (DS-U), rilevando che nella legislazione attuale esistono già disposizioni di tenore analogo a quella dell'emendamento 4-ter.0.102, sottolinea l'esigenza di chiarire l'effettiva portata della norma in esame: ove fosse confermato che la stessa innova la legislazione vigente, essa sarebbe certamente suscettibile di comportare minori entrate e quindi la Sottocommissione dovrebbe rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia che la disposizione in esame può avere effetti diversi a seconda che la rettifica delle fatturazioni abbia luogo dopo la chiusura della procedura concorsuale (ciò che non comporterebbe oneri, in quanto sostanzialmente già previsto dalla legislazione vigente), ovvero al momento di apertura della stessa procedura (nel qual caso la norma sarebbe certamente onerosa). Poiché tale aspetto non è chiaramente specificato, ritiene opportuno che la Sottocommissione esprima anche sull'emendamento 4-ter.0.102 parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione delle proposte 4-ter.0.101, 4-ter.0.2, 3.102, 4-ter.0.102 e 6.0.102, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta antimeridiana il rappresentante del Governo ha fornito alcuni chiarimenti sul testo del disegno di legge in titolo, precisando, per quanto riguarda l'articolo 2 (concernente l'incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di 500 unità), di concordare con la Commissione circa la necessità che il decreto interministeriale relativo alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle suddette unità venga predisposto rispettando il limite di spesa indicato dalla norma.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 1, il Governo ha poi precisato che tale norma recepisce disposizioni contemplate nella direttiva 2002/10/CE del 12 febbraio 2002, già accolta in altri Stati dell'Unione europea, introducendo nel sistema di tassazione sui tabacchi lavorati la cosiddetta «tassazione minima» sulle sigarette. Pur non producendo in via diretta nuove entrate particolarmente consistenti – comunque quantificabili in circa 15 milioni di euro per il 2004 – la disposizione si caratterizza soprattutto, da un lato, per evitare l'introduzione sul mercato di prodotti di bassa qualità, potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori e, dall'altro, per i positivi riflessi strutturali sull'andamento delle entrate erariali, connessi all'effetto dissuasivo sul ribasso dei prezzi di vendita al dettaglio, essendo la tassazione un elemento proporzionale al prezzo di vendita dei prodotti da fumo, per cui, quanto più alto è il prezzo di vendita, tanto più elevato è il gettito unitario per la tassazione, e viceversa. Sotto questo profilo, osserva che la misura introdotta, considerata dal Governo come fondamentale elemento di sostegno per la manovra fiscale del 2004 nel settore del tabacco, tesa a conseguire un incremento del gettito erariale pari a 650 milioni di euro rispetto al 2003, ha carattere meramente integrativo e produce entrate aggiuntive rispetto a quelle già previste solo nella limitata misura già indicata.

Ricorda infine che, secondo il Governo, non derivano effetti finanziari dal comma 2 della norma in esame, che rimodula semplicemente i termini del procedimento di variazione delle tariffe di vendita al pubblico, attribuendo all'amministrazione vigilante un periodo di tempo più congruo per valutare l'impatto delle richieste di variazione avanzate dai produttori, così come descritto dai produttori stessi nelle schede tecniche allegate alle richieste.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), pur ritenendo, sulla base delle spiegazioni fornite dal Governo, che la Sottocommissione possa rendere parere non ostativo sul testo, rileva comunque l'opportunità di osservare, quale presupposto, che il decreto interministeriale relativo alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle suddette unità deve essere predisposto rispettando il limite di spesa indicato dalla norma. In secondo luogo, sarebbe opportuno evidenziare il fatto che, rispetto alla legislazione vigente, il provvedimento assicura nuove entrate, quantificate in 15 milioni di euro per l'anno 2004.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle osservazioni testé espresse, propone di conferire mandato al relatore a rendere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che il decreto interministeriale relativo alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 2, sia predisposto rispettando il limite di spesa ivi indicato e rilevando che dall'articolo 4 derivano nuove entrate quantificabili nell'ordine di 15 milioni di euro per il 2004.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta antimeridiana, sono stati accantonati gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, per consentire al Governo di fornire ulteriori chiarimenti. Contestualmente, avverte che è stato presentato il nuovo emendamento 1.5 (testo 2), sul quale invita il relatore a riferire.

Il relatore NOCCO (*FI*), illustrando, per quanto di competenza, l'ulteriore emendamento 1.5 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, osserva la necessità di acquisire conferma che la riorganizzazione della Direzione generale ivi indicata e la conseguente creazione di un nuovo Dipartimento possano essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri ovvero possano trovare copertura nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 1, previa riduzione delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

(2477) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA (FI), riferendo sul disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, che l'articolo 3 prevede oneri per il 2003, una parte dei quali riguardano il contributo annuale di adesione, mentre la parte rimanente attiene alla partecipazione alle riunioni negoziali e ai gruppi scientifici e di lavoro. Essendo scaduto l'esercizio finanziario 2003, occorre acquisire conferma che gli oneri relativi al suddetto anno per il contributo annuale di adesione (che la relazione tecnica quantifica in euro 37.334) rientrino nei casi di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, di cui al comma 5 dell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978. Rileva, altresì, la necessità di sopprimere le disposizioni riguardanti le altre tipologie di spese relative al 2003 (in quanto non ricomprese tra quelle derivanti da obblighi internazionali), nonché di aggiornare al bilancio triennale vigente il riferimento temporale della copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni successivi al 2003 (in quanto riferita al bilancio triennale 2003-2005). Occorre poi acquisire chiarimenti sull'effettiva misura del contributo finanziario per gli anni successivi al 2003, posto che nell'articolo 3 è indicato come onere costante a regime a decorrere dal 2003, mentre la relazione tecnica specifica che, dopo il 2003, il suo importo dipenderà dal *budget* approvato dalle successive riunioni delle parti aderenti all'Accordo. Inoltre, poiché nell'Allegato 1 l'importo del contributo dei Paesi aderenti è espresso in dollari, ritiene che occorre valutare l'opportunità di introdurre un'apposita clausola di salvaguardia in relazione ad un eventuale rischio di cambio euro/dollaro.

Il presidente AZZOLLINI, rilevata la necessità di aggiornare comunque il riferimento temporale della clausola di copertura finanziaria al bilancio triennale vigente per gli oneri a decorrere dal 2004, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sottolinea che le altre problematiche evidenziate dal relatore sembrano avere limitati effetti in termini finanziari, stante anche l'esiguità delle cifre richiamate. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. Per l'attua-

zione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

36^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a - Finanze e tesoro)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Seduta congiunta con le

Commissioni VI e X riunite della Camera dei deputati

(VI - Finanze)

(X - Attività produttive, commercio e turismo)

Giovedì 12 febbraio 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio: audizione del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Seduta congiunta con la

XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati

Giovedì 12 febbraio 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare: audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali: FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e UGL.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 12 febbraio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (2720).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).
- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).
- CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo (2494).
- COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

- ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l’attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri.- Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province (823).
- CAVALLARO ed altri.- Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).

- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1952).
- RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore (1970).
- SEMERARO. – Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).
- CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale (2185).
- MALAN. – Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (2428).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).

- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE. – Modifica al Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Bergamo e ad altre provincie dello statuto d'autonomia provinciale (2).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE. – Modifiche alla Parte II, Titolo V, della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Treviso dello statuto d'autonomia provinciale (4).
- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino, fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (30).
- BAI DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (75).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- TOMASSINI. – Istituzione della provincia del Seprio (110).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BORDON. – Modifica dello Statuto della regione Friuli Venezia – Giulia per l'istituzione della provincia autonoma di Trieste (186).
- COZZOLINO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Agro Nocerino Sarnese (206).
- BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).
- CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (318).

- TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capoluogo Barletta (339).
- MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo (392).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO e GIULIANO. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese – Valle Ofantina (757).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- DE PAOLI. – Istituzione della provincia di Vallecamonica (865).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- IOANNUCCI ed altri. – Istituzione della provincia della Versilia (1333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in Provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- FLAMMIA. – Istituzione della provincia di Ufita – Baronìa – Calore – Alta Irpinia (1822).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento – Vallo di Diano (2307).
- BOREA. – Istituzione della Provincia del Cilento – Vallo di Diano (2317).
- MARINI. – Istituzione della Provincia di Lamezia Terme (2330).

- Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri*).
- Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta – Andria – Trani (2562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Istituzione della provincia di Fermo (2563) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

XI. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 636 ad esso attinente.
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 12 febbraio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
 - MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
 - BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
 - e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 12 febbraio 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 12 febbraio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (2529).
- Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale docente della scuola (1227).

- BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore scolastico (1381).
- RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale docente (1621).
- ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente (2148).
- VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti (2310).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 12 febbraio 2004, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 304).
 - Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 328).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 12 febbraio 2004, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge 7 marzo 2003, n. 38» (n. 325).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 2001 concernente il miele in esecuzione della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14». (n. 334).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere *d*), *f*), *g*), *l*), *q*), *ee*), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura» (n. 331).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).
 - SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).
 - ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).
 - MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).
 - MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica (2483) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 12 febbraio 2004, ore 8,15 e 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell’alta innovazione (2701).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

III. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

V. Esame del disegno di legge:

- GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato CAMINITI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (2379) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 12 febbraio 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 12 febbraio 2004, ore 13,30

Audizione del Direttore del SISMI.

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 12 febbraio 2004, ore 14

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento:

- audizione di associazioni che si occupano dei soggiorni in Italia dei minori delle regioni circostanti Chernobyl.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 12 febbraio 2004, ore 14,30

- Audizione del presidente della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale, Carlo Nordio.
 - Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA), della Confartigianato, della Confcooperative, della Casartigiani, della Confederazione italiana agricoltori (CIA), della Confagricoltura e della Confapi.
-

